

149.

ALLEGATO AI RESOCONTI DELLA SEDUTA DEL 15 APRILE 1991

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.	PAG.
AMALFITANO: Sui motivi per i quali la Cassa depositi e prestiti rifiuta la richiesta di mutuo del comune di San Giorgio Ionico (Taranto) per la costruzione della caserma dei carabinieri (4-22224) (risponde Rubbi, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	11379	sponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11384
ANIASI: Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi presso la Imperial di Bollate (Milano) (4-18270) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	11379	BRESCIA: Per la sollecita emanazione dei decreti di concessione per la metanizzazione di comuni meridionali, con particolare riferimento alla Basilicata e per l'erogazione da parte della Cassa depositi e prestiti dei relativi mutui ai comuni richiedenti (4-22302) (risponde Rubbi, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)
ARMELLIN: Per la modifica del modello di domanda per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ai minori ipoacusici (4-23264) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	11380	CANNELONGA: Per l'erogazione dei contributi necessari a realizzare la metanizzazione dei comuni meridionali, con particolare riferimento a quelli della Puglia (4-22276) (risponde Rubbi, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)
BELLOCCHIO: Per un intervento volto ad accertare la regolarità del collocamento delle azioni emesse dalla società FINARTE a seguito dell'aumento del capitale sociale (4-20278) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>)	11381	CAPANNA: Per un intervento volto ad accertare la legittimità della corresponsione del sussidio di disoccupazione previsto per la categoria dei braccianti agricoli al sindaco di Prignano sulla Secchia (Modena), signor Bartolomeo Candeli (4-20043) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)
BERSELLI: Per la revoca del provvedimento che prevede il blocco delle autorizzazioni per ulteriori contratti di formazione e lavoro (4-22002) (ri-		CAVAGNA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1991

	PAG.		PAG.
periodi assicurativi intestata a Claudio Rauber, residente a Sesto San Giovanni (Milano) (4-19474) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	11388	D'AMATO CARLO: Per un intervento volto a garantire la trasparenza nel conferimento degli incarichi professionali legati all'attuazione del programma di interventi di restauro nel centro storico di Napoli (4-24502) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	11391
CAVAGNA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Bruna Sampietro, residente a Sesto San Giovanni (Milano) (4-22039) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	11388	D'AMATO LUIGI: Per la sollecita liquidazione della pensione privilegiata al signor Bernardino Naimoli di Campagna (Salerno) e sulle pratiche di liquidazione e riliquidazione delle pensioni giacenti presso la direzione generale degli istituti di previdenza (4-22350) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	11395
CIPRIANI: Sui motivi del mancato accoglimento della richiesta di dispensa dal servizio militare presentata da Fabrizio Tamburri di Velletri (Roma) (4-22380) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>)	11389	DEL DONNO: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra in favore di Pietro Di Fonzo, residente a Santeramo in Colle (Bari) (4-14233) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	11396
COSTA RAFFAELE: Sull'utilizzazione della ritenuta sulle pensioni istituita con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 destinata all'assistenza ai pensionati (4-21619) (risponde Rubbi, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	11389	DEL DONNO: Per la definizione della pratica di pensione in favore di Onorino Paris, residente ad Ascoli Piceno (4-14237) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	11396
COSTA RAFFAELE: Per il sollecito esame, da parte dell'INPS, delle posizioni pensionistiche che devono essere ricalcolate a seguito della sentenza della Corte costituzionale concernente l'abolizione del tetto pensionistico per il periodo anteriore al 1988 (4-23058) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	11390	DEL DONNO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra in favore di Pasquale Varvichio, residente a Ruvo di Puglia (Bari) (4-15994) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	11397
COSTA RAFFAELE: Sulla mancata definizione delle pratiche relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di vari dipendenti della regione Piemonte (4-23061) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	11390	DEL DONNO: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione all'inserimento degli immigrati nel ciclo produttivo (4-23505) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	11397

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1991

	PAG.		PAG.
EBNER: Per l'esonero dall'obbligo della leva degli altri figli maschi delle famiglie numerose i cui primi figli abbiano assolto il servizio militare (4-22786) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>)	11398	GALANTE: Per l'emissione del provvedimento di metanizzazione del bacino PU-27, comprendente i comuni di Monte Sant'Angelo e Mattinata (Foggia) (4-19832) (risponde Rubbi, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	11401
FELISSARI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione in favore di Angelo Spoldi, residente in Lodi (Milano) (4-21817) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	11398	GELPI: Per la costituzione presso gli uffici di collocamento di liste speciali alle quali iscrivere il personale ex dipendente degli agenti di cambio e delle società commissionarie (4-22719) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>)	11402
FIORI: Per il conferimento dell'assegno straordinario vitalizio previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 440, all'architetto Nunzio Presti (4-02234) (risponde Cristofori, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	11398	LUCCHESI: Sulla legittimità dei contratti di assicurazione infortuni e malattie stipulati da alcune banche con i loro correntisti (4-18951) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>)	11403
FIORI: Per un'inchiesta sulle assegnazioni di case da parte dell'INPDAl, dell'INADEL e dell'ENASARCO, con particolare riferimento al caso del signor Giuseppe Scipione di Roma (4-19783) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	11399	MANGIAPANE: Sulla gestione amministrativo-contabile della USL 48 di Sant'Agata di Militello (Messina) (4-20791) (risponde Rubbi, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	11404
FIORI: Sulla mancata stipula di un contratto specifico di categoria a favore dei quadri intermedi del credito (4-20971) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	11399	MARTINO: Per l'adozione di provvedimenti volti a sbloccare la situazione determinatasi a seguito del mancato finanziamento, da parte della Cassa depositi e prestiti, degli oneri derivanti al comune di Robilante (Cuneo) dagli espropri eseguiti per l'acquisizione dell'area destinata a campo sportivo (4-21289) (risponde Rubbi, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) ..	11405
FIORI: Per la sospensione da parte dell'INPS del recupero dell'indennità integrativa speciale concessa ai pensionati del parastato (4-23784) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	11400	MATTIOLI: Per un intervento volto a sottoporre a valutazione di impatto ambientale il progetto della società FINAVERDI relativo alla costruzione di un nuovo impianto di laminazione a freddo in località Riva Trigoso nel comune di Sestri Levante (Genova) (4-14697) (risponde Battaglia, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	11406

PAG.	PAG.
<p>PACETTI: Per la proroga della cassa integrazione negli stabilimenti del gruppo Bontempi-Farfisa operante nelle Marche e per un intervento volto ad evitare i ventilati licenziamenti (4-17305) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11407</p>	<p>PARLATO: Per la predisposizione di un'indagine in merito alle procedure con le quali vengono impiegati presso le aziende del gruppo FIAT i giovani assunti con contratti di formazione-lavoro, con particolare riferimento alla Alfa-Lancia ed alla Sevel di Pomigliano d'Arco (Napoli) (4-22806) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11412</p>
<p>PARLATO: Sulle irregolarità costitutive e gestionali riguardanti la Cassa rurale ed artigianale di Cervino e Durazzano (Caserta) (4-14576) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 11408</p>	<p>PARLATO: Per una indagine sui restauri della chiesa di Santa Maria Maggiore degli Angeli nel comune di San Nicola la Strada in provincia di Caserta (4-23366) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 11413</p>
<p>PARLATO: Sulla opportunità di sospendere i contributi autonomi per la stampa italiana all'estero erogati al giornale edito dal gruppo <i>Daisons Corporation</i> la cui testata è il <i>Corriere Canadese</i> (4-20306) (risponde Cristofori, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>) 11409</p>	<p>PARLATO: Per il recupero ed il restauro del complesso urbanistico di Vairano Patenora (Caserta) (4-23393) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 11414</p>
<p>PARLATO: Sul comportamento antisindacale ed intimidatorio assunto dall'Alfa Lancia di Pomigliano d'Arco (Napoli) nei confronti dei lavoratori iscritti alla CISNAL (4-20307) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11410</p>	<p>PAVONI: Per un intervento volto ad evitare il trasferimento da Sona (Verona) a Milano della sede della BMW italiana (4-20144) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11415</p>
<p>PARLATO: Sulla realizzazione di un megaparcheggio per la SIP all'interno del Monte Echia a Pizzofalcone (Napoli) (4-21497) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 11411</p>	<p>PAVONI: Per l'emanazione di disposizioni volte a scoraggiare il crescente assenteismo per malattia riscontrato tra i dipendenti di enti pubblici (4-22993) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11416</p>
<p>PARLATO: Per la salvaguardia del centro storico di Torella del Sannio (Campobasso) minacciato dalla costruzione di case popolari (4-21912) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 11412</p>	<p>PAZZAGLIA: Sui danni provocati ai comuni ed alle province sarde dalla delibera assunta dalla Cassa depositi e prestiti che prevede una riduzione di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche (4-22187) (risponde Rubbi, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11417</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1991

PAG.	PAG.
<p>PAZZAGLIA: Per un intervento presso l'ENPAS volto a definire la riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (4-22191) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11418</p>	<p>PELLEGATTA: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Maria Antonietta Caccia, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-20846) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11420</p>
<p>PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Renata Balcon, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-19481) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11418</p>	<p>PELLEGATTA: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Luigia Bonza, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-20847) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11420</p>
<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Giuseppe Renda, residente a Magnago (Milano) (4-20821) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11418</p>	<p>PELLEGATTA: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Luigi Bonzi, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-20848) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11421</p>
<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Piergiovanni Da Re, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-20822) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11419</p>	<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Corrado Mangiagi di Acireale (Catania) (4-21004) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11421</p>
<p>PELLEGATTA: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Maria De Giorgio, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-20844) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11419</p>	<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità dell'assegno vitalizio di benemeranza intestata alla signora Carla Albina Landoni di Solbiate Olona (Varese) (4-22467) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11421</p>
<p>PELLEGATTA: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Caterina Costeniero, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-20845) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11420</p>	<p>PISICCHIO: Per un intervento volto ad evitare la soppressione del penitenziario di San Severo (Foggia) (4-09299) (risponde Martelli, <i>Ministro ad interim di grazia e giustizia</i>) 11422</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1991

PAG.	PAG.
POLI BORTONE: Per il sollecito rinnovo del comitato provinciale dell'INPS di Lecce (4-20274) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11423	RUSSO SPENA: Per un intervento volto a salvaguardare l'attività produttiva ed i livelli occupazionali della Enny Pelletteria di Cerreto Guidi (Firenze) (4-21728) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11430
REBECCHI: Per l'erogazione della liquidazione spettante a Pina Sacchi vedova Fadini di Brescia, già bidella ed applicata di segreteria (4-12586) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11424	SAVINO: Per la sollecita concessione, da parte della Cassa depositi e prestiti ai comuni richiedenti, dei mutui necessari per l'attuazione dei progetti di metanizzazione del Mezzogiorno (4-22816) (risponde Rubbi, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11431
RIVERA: Sull'opportunità di definire regole volte a rendere trasparente il sistema delle nomine negli enti pubblici (4-20700) (risponde Cristofori, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>) 11425	SCOVACRICCHI: Sulle notizie da assumere in merito alla presunta esistenza in Germania Orientale di lager in cui furono internati decine di migliaia di militari italiani tra il 1943 ed il 1945 (4-21631) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11432
RIVERA: Sugli scopi della conferenza del Mediterraneo (4-23217) (risponde Lenoci, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 11425	SERRA GIUSEPPE: Sulle iniziative da assumere al fine di garantire il ripristino della funzionalità dell'ispettorato del lavoro di Nuoro (4-21692) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11433
ROCELLI: Sull'istituzione dell'agenzia per l'impiego del Veneto nonostante il parere contrario della locale commissione per l'impiego e sulle decisioni adottate per le assunzioni di personale e per le retribuzioni (4-10808) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11427	SERVELLO: Per un intervento volto a dotare di un'adeguata sede l'istituto tecnico Iris Verdiari di Cesano Maderno (Milano) (4-22500) (risponde Rubbi, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11435
ROMANI: Per la soluzione della controversia tra la SCAC e le FFSS (4-22164) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11429	SOLAROLI: Per un intervento presso la CPDEL e l'INADEL affinché accettino le richieste di riscatto dei periodi corrispondenti al conseguimento del diploma di assistente sociale (4-22776) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11436
RUSSO SPENA: Per un intervento volto ad assicurare il diritto alla casa agli abitanti degli alloggi di servizio di via Garibaldi in Roma che stanno per essere sfrattati dal Ministero della difesa (4-20906) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11429	

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1991

PAG.	PAG.
<p>SOSPURI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra intestata a Umberto Rossetti, residente a Tortoreto Lido (Teramo) (4-22839) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11437</p>	<p>TASSI: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata alla signora Noris Maffi, dipendente della USL n. 2 di Piacenza (4-19204) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11443</p>
<p>SOSPURI: Sull'esclusione, da parte dell'INPS, dal concorso interno, bandito il 26 luglio 1990, degli impiegati di concetto, nominati in ruolo dal 1 giugno 1977 (4-23444) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11437</p>	<p>TEALDI: Sulle iniziative da assumere per ovviare al disservizio esistente presso il servizio contributi agricoli unificati (SCAU), con particolare riferimento a quanto verificatosi ai danni dei titolari di aziende agricole della provincia di Como (4-21847) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11444</p>
<p>STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Sulle responsabilità della CONSOB e dell'ENI in relazione al rastrellamento in borsa da parte di società private collegate alla Montedison di titoli ENIMONT (4-21429) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 11438</p>	<p>TEALDI: Per un'adeguata pubblicizzazione dell'annuale decreto del Ministero della difesa che determina i livelli di reddito che danno diritto alla dispensa dal servizio militare (4-22436) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11445</p>
<p>STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Per la corretta applicazione della legge 28 febbraio 1986 n. 44 per lo sviluppo della imprenditoria giovanile (4-23728) (risponde Fiorino, <i>Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>) 11439</p>	<p>TESSARI: Per un intervento volto a concedere al signor Fabrizio Tamburri di Velletri (Roma) l'esonero dal servizio militare (4-22513) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11446</p>
<p>TAMINO: Per un intervento volto ad accogliere la domanda di obiezione di coscienza presentata da Giovanni Brezzi di Udine (4-21520) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11441</p>	<p>TIRABOSCHI: Per la sollecita erogazione dei finanziamenti a fondo perduto, previsti dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 per la realizzazione di impianti sportivi a favore degli enti locali e bloccati presso la Cassa depositi e prestiti (4-22085) (risponde Rubbi, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) ... 11446</p>
<p>TASSI: Per la definizione delle pratiche di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestate ai signori Gian Franco Tagliaferri, Maria Carla Rozzagli, Vittorio Bissi, Raffaele Petegolli (4-16523) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11442</p>	<p>TREMAGLIA: Sui tempi di definizione delle pratiche di pensione INPS, con particolare riferimento al caso del signor Roberto Innocenzi (4-20130) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11447</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 APRILE 1991

	PAG.		PAG.
TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale a favore di Salvatore Barbato, attualmente residente in Gran Bretagna (4-21040) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	11448	sponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	11449
VALENSISE: Per un intervento volto a garantire la ripresa dei lavori di ristrutturazione del palazzo Scategna di Scilla (Reggio Calabria) e per la destinazione dello stesso a museo della pesca (4-21977) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	11448	VITI: Per l'adozione di provvedimenti volti a consentire la realizzazione dei progetti di metanizzazione del Mezzogiorno (4-21781) (risponde Rubbi, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	11449
VIOLANTE: Sui provvedimenti che si intendono adottare per assicurare la retribuzione agli operai della cava di Balangero (Torino), di proprietà dei fratelli Puccini (4-19079) (ri-		VITI: Per l'adozione di provvedimenti volti a consentire la realizzazione dei progetti di metanizzazione del Mezzogiorno (4-22351) (risponde Rubbi, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	11450
		ZEVI: Per un intervento volto ad impedire la realizzazione di alloggi popolari nel centro storico del comune di Torella del Sannio (Campobasso) (4-19979) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	11451

AMALFITANO. — *Ai Ministri del tesoro, della difesa e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è nota la situazione della provincia di Taranto provata da eventi criminosi, come è noto l'impegno del Governo nel rafforzare la presenza e l'organizzazione delle forze di polizia sul territorio ionico —:

cosa risulti al Governo circa i motivi per cui la Cassa depositi e prestiti rifiuta reiteratamente la richiesta di mutuo del comune di San Giorgio Ionico per la costruzione della caserma dei carabinieri, la cui urgenza è stata più volte ribadita nelle varie sedi competenti e che lo stesso ente locale ha posto come priorità assoluta rispetto ad ogni altro intervento in programma. (4-22224)

RISPOSTA. — *Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, in data primo agosto 1990, sulla base delle direttive del Governo, deliberava la concessione di finanziamenti esclusivamente per le seguenti opere: opere idriche, opere fognarie, impianti di depurazione e smaltimento dei rifiuti ed, infine, i completamenti per qualsiasi categoria di opere.*

Nella seduta del 10 gennaio 1991, il menzionato consiglio di amministrazione ha rimesso alle autonome determinazioni degli enti locali, la scelta delle opere da finanziare, escludendo soltanto le opere cosiddette di edilizia sociale che non presentino caratteristiche di indispensabilità e di urgenza e che possono trovare copertura nel finanziamento extra Cassa. È stato, inoltre, fissato un plafond di disponibilità per ogni ente mutuatario, tenuto conto che l'attività dell'istituto per il 1991 è stata programmata, ai sensi del decreto-legge n. 310 del 1990, con-

vertito nella legge 22 dicembre 1990 n. 403, sulla base di un finanziamento complessivo di 8.000 miliardi, salvo eventuali modifiche derivanti da successive disposizioni di legge.

Al riguardo, si precisa che le richieste già inoltrate dovranno essere tutte confermate, qualunque sia la fase procedurale, ad eccezione della concessione definitiva. Va, altresì, segnalato che non incideranno nel plafond 1991, i perfezionamenti relativi ai mutui che abbiano ottenuto l'adesione di massima nel 1990.

Si soggiunge, infine, che con circolare n. 1179 del gennaio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, sono state fornite agli enti le istruzioni per la concessione dei mutui nell'anno 1991.

Il Ministro del tesoro: Carli.

ANIASI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso:

che la ditta Imperial di Bollate ha avviato la procedura per 300 licenziamenti che scade in questi giorni;

che la crisi dell'azienda, che ha conosciuto per oltre cinquanta anni momenti floridi nel settore dell'elettronica e che nel 1960 occupava 3500 lavoratori ridotti nel 1987 a 1800, si è ulteriormente aggravata; che attualmente gli 845 lavoratori in servizio sono per l'ottanta per cento donne di età superiore ai 35 anni, mentre 145 lavoratori da nove anni sono in cassa integrazione a zero ore e 100 in cassa integrazione a rotazione mensile;

che su tale crisi ha certamente influito la cessione della Imperial da parte della REL alla finanziaria inglese Polly Peck;

che non è ammissibile che a pagare per scelte di politica industriale del Governo e per la ristrutturazione siano chiamate a pagare solo le maestranze;

se non intendano assumere iniziative tenendo conto delle proposte dell'assessorato al lavoro della regione Lombardia, giustamente preoccupato per le conseguenze sociali e per i possibili problemi di ordine pubblico che potrebbero insorgere;

se non ritengano che ad una soluzione globale per risolvere la grave crisi in atto si potrebbe giungere con un accordo delle parti interessate: azienda, sindacati, consiglio di fabbrica, regione Lombardia, convocate dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, commercio ed artigiano;

se non intendano concedere immediatamente la cassa integrazione proposta al CIPI, consentendo all'azienda di beneficiare dei prepensionamenti e contestualmente chiedendo all'Imperial di ritirare la proposta di procedere ai 300 licenziamenti;

se in ogni caso i Ministri responsabili del settore non considerino un dovere sociale cui il Governo non può sottrarsi, quello di limitare i gravi sacrifici già imposti ai lavoratori che hanno dimostrato senso di responsabilità ed equilibrio.

(4-18270)

RISPOSTA. — Nel mese di febbraio 1990 fra le parti interessate è stato firmato un accordo che prevede la revoca dei licenziamenti da parte della società Imperial di Milano e l'impegno del ministero per la concessione della proroga del beneficio straordinario di cassa integrazione guadagni fino al 30 giugno 1990 per i dipendenti interessati.

Successivamente, in data 15 marzo 1990 il comitato interministeriale per la programmazione industriale ha espresso parere favorevole relativamente alla sussistenza dello stato di crisi aziendale, circostanza che ha determinato l'accoglimento dell'istanza per la prosecuzione della cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 30 giugno 1990.

Si fa presente, in proposito, che attualmente non sono state presentate richieste di proroga del citato trattamento straordinario.

Il Sottosegretario di stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

ARMELLIN. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

emerge un errore dalla lettura del modello di domanda per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile, così come è previsto dal decreto del Ministro del tesoro del 9 novembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 di venerdì 16 novembre 1990 (in applicazione della legge 11 ottobre 1990, n. 289);

detto decreto all'articolo 2, comma 1, lettera a) punto 3, fa riferimento all'indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;

per quanto concerne i minori ipoacusici, così giustamente definiti al posto di sordomuti, detta legge parla di « minore che presenta una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz »;

questo concetto molto chiaro nella legge suddetta è stato introdotto proprio per garantire uniformità di trattamento agli ipoacusici in tutto il territorio nazionale;

tuttavia, stranamente questo significato viene tradito sia nel modello A « ISTANCE MAGGIORENNE », sia nel modello B « ISTANCE MINORE di anni 18 »;

infatti in detti Modelli A e B si prevede il termine sordomuto ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, tuttavia il porre in evidenza il termine « sordomuto » e non usare quello di « ipoacusia » è destinato ad ingenerare la stessa confusione e difformità di trattamento che il legislatore ha voluto superare con una indicazione ben precisa ed obiettiva della

perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz —:

se non intenda intervenire affinché, o per mezzo di circolare o per mezzo di decreto, venga adottata la modifica che si esige per una esatta applicazione della legge 11 ottobre 1990, n. 289. (4-23264)

RISPOSTA. — *La legge 11 ottobre 1990, n. 289 comporta modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e l'istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi.*

L'articolo 1 della citata legge individua i soggetti beneficiari dell'indennità di frequenza nei mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché nei minori ipoacusici, che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nella frequenza di 500, 1000, 2000 hertz.

Dalla lettura di questa norma si evince che, con la stessa, non si è inteso sostituire il termine sordomutismo con quello di ipoacusia, ma sono state indicate le caratteristiche patologiche necessarie perché un minore invalido civile possa essere beneficiario dell'indennità di frequenza.

A tal proposito si evidenzia che il sordomutismo (quale invalidità riconosciuta dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni) insorge come forma congenita o in età evolutiva (fino al raggiungimento del dodicesimo anno di età), per cui si accompagna al mancato apprendimento del linguaggio parlato che, pertanto, risulta gravemente e completamente deficitario.

Per questi motivi, nella redazione dei modelli A — istante maggiorenne e B — istante minore di anni 18 — di cui al decreto del ministro del tesoro del 9 novembre 1990, non è stata soppressa la categoria dei sordomuti che resta tuttora disciplinata dalla legge n. 381 del 1970 e successive modifica-

zioni e integrazioni, mentre i minori ipoacusici sono stati considerati quali invalidi civili che presentano una perdita uditiva nella misura prevista dalla sopracitata legge n. 289 del 1990.

Tutto ciò premesso non si ritiene di dover modificare i modelli in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

BELLOCCHIO, UMIDI SALA, ROMANI e DI PIETRO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la FINARTE SPA ha deliberato in data 19 dicembre 1989 un aumento di capitale di lire 2 miliardi mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di lire 1.000, al prezzo unitario di lire 5.500, riservato al mercato italiano;

il collocamento è stato affidato a primari istituti bancari mediante un'offerta pubblica di sottoscrizione che « avrà inizio il 4 giugno e terminerà il 5 giugno 1990, salvo chiusura anticipata, senza preavviso — di cui sarà data comunicazione alla CONSOB ed al pubblico — qualora le richieste abbiano superato il quantitativo offerto » (articolo 7, comma a) come afferma il prospetto informativo depositato in data 25 maggio 1990 presso la CONSOB al n. 1619;

l'ADUSBEP (Associazione per la difesa utenti bancari, finanziari, postali, assicurativi), avendo ricevuto in passato reclami di risparmiatori che lamentavano criteri disinvolti e poco trasparenti delle banche in merito ad offerte pubbliche di sottoscrizioni azionarie, ha deciso di inviare, il 4 giugno, propri rappresentanti nelle sedi e nelle agenzie delle casse incaricate (Comit, Credit, Banco di Napoli, Cariplo, Monte dei Paschi di Siena, Istituto bancario San Paolo di Torino);

i sopralluoghi effettuati hanno evidenziato irregolarità denunciate dal presidente di ADUSBEP alla CONSOB (dottor Noci) il 4 giugno alle ore 11,20 per tele-

fono, con invito di verifica a sottoscrizione ancora aperta (infatti non poteva essere chiusa prima delle ore 13 del primo giorno di apertura dell'offerta pubblica), ed ampiamente dettagliate tramite un esposto inviato per fax alla CONSOB alle ore 17,55 del 4 giugno;

il presidente della CONSOB, con lettera raccomandata A/R datata Milano, 5 giugno, ricevuta in quella data alle ore 18,01 a mezzo fax, invitava l'ADUSBEF « a fornire più dettagliate e circostanziate indicazioni in ordine alle irregolarità evidenziate »;

l'ADUSBEF evidenziava le irregolarità con lettera del 7 giugno inviata per fax alle ore 18,35;

in data 12 giugno, il quotidiano *La Repubblica*, a pagina 34, titolava un articolo a due colonne: « Inchiesta CONSOB sull'offerta FINARTE di Francesco Micheli »;

l'articolo, non firmato, riporta testualmente il contenuto seguente, che vale la pena di essere citato: « Viene alla luce che la maggior parte delle banche che hanno partecipato al consorzio di collocamento ha una quantità molto esigua di titoli. Si tratterebbe, secondo le indicazioni fornite alla CONSOB, di Comit, Credito Italiano, Banco di Napoli, Monte dei Paschi di Siena e San Paolo di Torino. Alcune di queste banche, interpellate, avrebbero confermato di aver avuto a disposizione poche migliaia di titoli. E si sarebbero trovate nell'impossibilità di accontentare le già esuberanti richieste. Il giallo finanziario si consuma poi in Borsa, esattamente al terzo mercato, quando i titoli FINARTE vanno in quotazione (seppur non ufficiale). Gli agenti di cambio si rifiutano il primo giorno di rilevare la quotazione di un titolo che fin dalle prime battute raggiunge una quotazione di 11 mila lire. Poi, ieri, la quotazione oscilla intorno alle 9.500. Dopo l'esposto di questa associazione la CONSOB dovrà quindi accertare se il quantitativo offerto è passato invece che tramite le banche e con le norme stabilite, attraverso altri canali privati di collocamento »;

in data 13 giugno, alcuni quotidiani (che oltretutto non avevano riportato la notizia dell'esposto alla CONSOB) tra cui *Il Sole-24 Ore*, a pagina 26, titola: « Nell'offerta di aste nessuna irregolarità », occhio: « Sul collocamento scende in campo anche Micheli »;

in questi articoli, il presidente della FINARTE, Francesco Micheli, ha spiegato, in particolare, che dei 2 milioni di azioni, oggetto dell'offerta, un milione 570 mila sono state assegnate ai richiedenti presso le 12 casse incaricate. Le restanti 430 mila sono state assegnate ai richiedenti presso lo Sviluppo, società del gruppo FINARTE, e che le richieste sono state superiori di oltre 50 volte l'offerta —;

se risulta essere equo, corretto e legale, formare un consorzio di collocamento di 12 banche, per assegnare loro poco più dei tre quarti delle azioni disponibili (1.570.000) riservando alla Finanziaria Sviluppo quasi un quarto (430.000) del totale delle azioni;

se in questo comportamento non si configurino fattispecie e procedure « inestuose » vietate dalle vigenti disposizioni di legge;

se sono state rispettate le normative che vietano il riacquisto delle azioni;

se sono stati rispettati rigorosamente gli ordini cronologici di presentazione dell'offerta che non poteva aprirsi prima del 4 giugno secondo i normali orari di apertura degli sportelli;

se la finanziaria Sviluppo abbia tassativamente escluso ordini di prenotazione anteriori al 4 giugno 1990;

se agenti di cambio, gestioni fiduciarie ed altri soggetti finanziari non siano stati privilegiati nell'offerta;

infine, se gli intestatari delle azioni FINARTE SPA, di cui all'offerta pubblica di sottoscrizione del 4 giugno 1990, abbiano seguito le procedure di prenotazione dei « comuni risparmiatori » che in casi

del genere fanno la fila agli sportelli dal primo mattino se non dalla notte precedente;

se si è in grado di escludere tassativamente, in questa offerta, favoritismi e clientele verso soggetti che avrebbero il dovere di controllare trasparenza e regolarità legale dell'offerta stessa. (4-20278)

RISPOSTA. — *L'assemblea dei soci della FINARTE casa d'aste SpA, il cui capitale sociale è posseduto in maggioranza dalla FINARTE SpA, nella seduta straordinaria del 19 dicembre 1989, ha deliberato l'aumento di capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie.*

Tale operazione è stata regolarmente autorizzata con provvedimento del 30 aprile 1990 del ministro del tesoro e della Banca d'Italia, rispettivamente ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 281 del 1985 e della legge bancaria, per l'ammissione delle azioni alle quotazioni ufficiali di Borsa.

La Consob ha precisato, inoltre, che in data 25 maggio 1990, è stato pubblicato, mediante deposito presso l'archivio-Consob, il prospetto informativo concernente l'offerta pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie FINARTE casa d'aste, rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria in data 19 dicembre 1989.

Il suddetto prospetto prevedeva che l'offerta avrebbe avuto inizio il 4 giugno 1990 e termine il 5 giugno 1990, salvo chiusura anticipata senza preavviso, non anteriore comunque alle ore 13,00 del primo giorno di offerta, qualora le relative richieste avessero superato il quantitativo complessivamente offerto.

Dell'eventuale chiusura anticipata sarebbe stata data immediata comunicazione alla Consob e al pubblico ed, inoltre, dovevano ritenersi non ricevibili, né valide le domande pervenute prima dell'inizio dell'indicato periodo di offerta.

Nel prospetto si precisava, altresì, che le operazioni di collocamento sarebbero state curate dalla stessa FINARTE casa d'aste SpA per il tramite di tredici casse incaricate esclusivamente di ricevere le adesioni all'of-

ferta, coordinate dalla Sviluppo finanziaria SpA (società controllata dalla FINARTE casa d'aste).

Tra le casse incaricate figurava, peraltro, la società per azioni Sviluppo investimenti, controllata dalla FINARTE casa d'aste tramite la Sviluppo finanziaria.

Le domande, presentate mediante apposite schede di sottoscrizione disponibili presso le casse incaricate, dovevano riferirsi ad un numero di azioni pari ad un minimo di 500 ed un massimo di 2.000, tranne che per i fondi comuni d'investimento mobiliare e per gli altri investitori istituzionali che avrebbero, invece, potuto sottoscrivere fino ad un massimo di 10.000 azioni.

Qualora le azioni richieste in sottoscrizione avessero superato la disponibilità totale, si sarebbe proceduto al riparto assegnando a ciascun richiedente il quantitativo minimo previsto (500 azioni), iniziando dalla richiesta più elevata e tenendo conto, se necessario, dell'ordine cronologico di prenotazione.

La FINARTE casa d'aste SpA assumeva l'impegno a verificare la regolarità delle operazioni di collocamento ed a comunicare alla Consob gli esiti di tale verifica ed i risultati del collocamento.

Con telex del 4 giugno 1990, la società Sviluppo finanziaria comunicava alla Consob che l'offerta pubblica di azioni FINARTE casa d'aste era da ritenersi chiusa in quanto le richieste pervenute erano risultate superiori all'offerta.

Nella medesima giornata del 4 giugno 1990, l'associazione difesa utenti servizi bancari, finanziari, postali, assicurativi (ADUSBEF) segnalava alla commissione di aver riscontrato, presso alcune casse incaricate, irregolarità nelle operazioni di collocamento delle azioni ordinarie FINARTE casa d'aste.

A seguito del telex in data 12 giugno 1990, inviato dalla commissione alla FINARTE casa d'aste SpA, inteso a richiedere precisazioni in merito a quanto segnalato dalla ADUSBEF, la menzionata società assicurava di aver provveduto, nei giorni 29 e 30 maggio 1990, ad inviare alle casse incaricate 4.700 copie del prospetto informativo, precisando di non aver riscontrato, sulla base delle comunicazioni ad essa inviate da

tutte le casse incaricate, alcuna irregolarità in ordine alle operazioni di collocamento delle proprie azioni.

Successivamente, la società in parola comunicava i dati analitici relativi ai risultati complessivi dell'operazione stessa, comprensivi tra l'altro dell'elenco dei dieci maggiori assegnatari delle azioni collocate, negando, altresì, l'esistenza di rapporti di gruppo tra la Sviluppo investimenti SpA, cassa incaricata, e gli assegnatari delle azioni FINARTE casa d'aste.

Il Ministro del tesoro: Carli.

BERSELLI, SERVELLO, RAUTI, PARIGI, RUBINACCI, MITOLO, MATTEOLI, MASSANO, MARTINAT, PELLEGATTA, MACERATINI, CARADONNA, FINI, ALPINI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, FRANCHI, TREMAGLIA, BAGHINO e TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il Ministro del lavoro attraverso un telex inviato l'11 ottobre 1990, a tutti gli uffici regionali del lavoro del Nord e Centro Italia, ha disposto che, da subito, non vengano rilasciate autorizzazioni per ulteriori contratti di formazione e lavoro di qualsiasi tipo;

tale fatto appare di inaudita gravità e senza nessuna giustificazione, poiché i contratti di formazione e lavoro hanno rappresentato in questi anni uno strumento strategico indispensabile per la crescita dell'occupazione;

dall'entrata in vigore della legge (1985) ad oggi, infatti, nelle piccole e medie aziende italiane sono stati assunti con contratti di formazione e lavoro decine di migliaia di giovani;

con la suddetta decisione del Ministro del lavoro numerose domande di assunzione con contratto di formazione e lavoro, attualmente pendenti, rischiano di non andare a buon fine, mentre il ritmo dei progetti presentati dalle piccole e medie aziende italiane è particolarmente elevato;

è incomprensibile che il Ministro del lavoro, con questa disposizione, chiami in causa un provvedimento (il decreto-legge n. 259 del 15 settembre scorso, che già poneva alcune limitazioni non condivisibili per la stipulazione dei contratti di formazione e lavoro) non ancora divenuto legge e che, comunque, non andava a toccare gli accordi delle commissioni bilaterali tra associazioni di categoria e sindacati relativi a contratti di formazione e lavoro;

la disposizione del Ministro del lavoro appare, perciò, assolutamente unilaterale ed avrà, come unico risultato immediato, quello di ridurre drasticamente lo sviluppo dell'occupazione giovanile. Al tempo stesso, non se ne vedono gli scopi neppure sul piano del contenimento del deficit pubblico, poiché gli effetti indotti che un tale provvedimento avrà immediatamente sull'attività produttiva — essendo rivolto a realtà quali Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Trieste, Trento, Ancona, Perugia — non potranno che generare un rallentamento dell'economia —:

se non ritenga di intervenire con la massima urgenza per conseguire la revoca o comunque la sostanziale modifica del suddetto provvedimento, per favorire da un lato la crescita dell'occupazione giovanile e dall'altro l'aumento dell'attività produttiva con beneficio per l'economia nazionale. (4-22002)

RISPOSTA. — A seguito di decadenza del decreto-legge n. 259 del 15 settembre 1990, al fine di rispondere positivamente alle aspettative delle imprese ed al problema dell'occupazione giovanile, con successivo telex del 16 novembre 1990 è stata disposta la revoca delle direttive precedentemente impartite, facendo riserva di notizie in ordine alle modifiche da apportare alla disciplina della materia.

Le nuove direttive sono state emanate in applicazione del decreto-legge n. 337 del 5 novembre 1990 che, con l'articolo 9 norme in materia di contratti di formazione e lavoro, ha apportato alcune modifiche alla normativa vigente.

In particolare, viene introdotta per i contratti di formazione nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno e non stipulati da imprese artigiane, la possibilità dello sgravio contributivo del 25 per cento nel limite dei contratti stipulati nel 1989, lasciando la facoltà di stipularne oltre tale limite con versamento dell'intero importo dei contributi.

Recentemente la legge n. 407 del 29 dicembre 1990 ha introdotto, con l'articolo 8 modifiche alle norme in materia di contratti di formazione e lavoro e, pertanto, sono in corso di predisposizione le relative istruzioni applicative.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

BRESCIA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha approvato progetti di metanizzazione per circa 300 comuni meridionali e per 18 adduttori SNAM, per un importo di circa 500 miliardi di lire;

il Ministero del tesoro finora ha emesso i formali decreti di concessioni solo per le pratiche istruite nel 1989 e cioè per 98 comuni, mentre la Cassa depositi e prestiti non è stata autorizzata a concedere i mutui relativi, che sono propedeutici ai decreti definitivi del ministro del tesoro;

per questa decisione, molti comuni della Basilicata si trovano nella condizione di non poter realizzare la rete di metanizzazione rendendo così impossibile l'utilizzo di una risorsa decisiva per lo sviluppo socio-economico del loro territorio;

numerose sono le iniziative assunte dalle amministrazioni comunali lucane per richiamare l'attenzione del Governo sull'urgenza di risolvere il problema —:

quali iniziative intende adottare per:

1) affrettare l'emanazione dei formali decreti di concessione per tutte le pratiche

di metanizzazione dei comuni meridionali già deliberate o in via di approvazione;

2) autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere ai comuni richiedenti i mutui necessari per permettere il prosieguo delle pratiche inattuate;

3) attivare i contributi comunitari sui fondi FESR, attualmente non utilizzabili. (4-22302)

RISPOSTA. — Questa amministrazione, dopo la delibera CIPE del 21 dicembre 1989 che ha fissato i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ha provveduto ad emanare, senza soluzione di continuità, i decreti concessivi delle agevolazioni sia per i comuni che realizzano direttamente le opere, sia per i comuni che hanno affidato le opere a concessionari, nonché a favore dell'ENI per quanto concerne gli adduttori.

Alla fine di settembre 1990 sono stati temporaneamente sospesi i decreti riguardanti i comuni in gestione diretta, in quanto la Cassa depositi e prestiti, in applicazione delle direttive del proprio consiglio di amministrazione correlate alle misure di contenimento della spesa pubblica, aveva sospeso l'erogazione dei mutui agevolati previsti dalla legge n. 784 del 1980.

Nella seduta del 10 gennaio 1991, il consiglio di amministrazione del menzionato istituto ha rimesso alle autonome determinazioni degli enti locali la scelta delle opere da finanziare, escludendo soltanto le opere cosiddette di edilizia sociale che non presentano caratteristiche di indispensabilità e di urgenza e che possono trovare copertura nel finanziamento extra cassa. È stato, inoltre, fissato un plafond di disponibilità per ogni ente mutuatario, tenuto conto che l'attività dell'istituto per il 1991 è stata programmata, ai sensi del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito nella legge 22 dicembre 1990 n. 403, sulla base di un finanziamento complessivo di 5.000 miliardi, salvo eventuali modifiche derivanti da successive disposizioni di legge.

Pertanto, gli enti interessati possono, per il 1991, accedere ai mutui della Cassa per le

opere di metanizzazione, nei limiti del plafond assegnato. Va, altresì, precisato che le richieste già inoltrate dovranno essere tutte confermate, qualunque sia la fase procedurale, ad eccezione della concessione definitiva. Comunque, i perfezionamenti relativi ai mutui che abbiano ottenuto l'adesione di massima nel 1990 non incideranno nel plafond 1991.

Con circolare n. 1179 del gennaio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, sono state, inoltre, fornite agli enti le istruzioni per la concessione dei mutui nell'anno 1991.

Per quanto riguarda, infine, l'utilizzazione dei fondi FESR, si comunica che, per adeguare l'ordinamento interno alla mutata disciplina comunitaria, è stata inserita apposita disposizione nell'articolo 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Rubbi.

CANNELONGA, SANNELLA, BARGONE, CIVITA, GALANTE, PERINEI TOMA e GELLI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha approvato progetti di metanizzazione per circa 300 comuni meridionali e per 18 adduttori SNAM per un importo di circa 500 miliardi di lire;

finora il Ministero del tesoro ha emesso i formali decreti di concessione solo per le pratiche istruite nel 1989 e cioè per 98 comuni, e la Cassa depositi e prestiti non è stata autorizzata a concedere i mutui relativi, che sono propedeutici ai decreti definitivi del Tesoro;

numerosi comuni della Puglia si trovano nella impossibilità di attuare le progettazioni nel campo della metanizzazione rendendo così impossibile l'utilizzo di una decisiva risorsa per il loro sviluppo economico civile e industriale —:

quali iniziative intenda adottare per:

1) affrettare l'emanazione dei formali decreti di concessione per le pratiche di metanizzazione dei comuni meridionali per il 1990;

2) autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere i mutui per la metanizzazione ai comuni richiedenti al fine di permettere il prosieguo delle pratiche;

3) attivare i contributi comunitari sui fondi FESR, attualmente non utilizzabili. (4-22276)

RISPOSTA. — Questa amministrazione, dopo la delibera CIPE del 21 dicembre 1989 che ha fissato i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ha provveduto ad emanare, senza soluzione di continuità, i decreti concessivi delle agevolazioni sia per i comuni che realizzano direttamente le opere, sia per i comuni che hanno affidato le opere a concessionari, nonché a favore dell'ENI per quanto concerne gli adduttori.

Alla fine di settembre 1990 sono stati temporaneamente sospesi i decreti riguardanti i comuni in gestione diretta, in quanto la Cassa depositi e prestiti, in applicazione delle direttive del proprio consiglio di amministrazione correlate alle misure di contenimento della spesa pubblica, aveva sospeso l'erogazione dei mutui agevolati previsti dalla legge n. 784 del 1980.

Nella seduta del 10 gennaio 1991, il consiglio di amministrazione del menzionato istituto ha rimesso alle autonome determinazioni degli enti locali la scelta delle opere da finanziare, escludendo soltanto le opere cosiddette di edilizia sociale, che non presentino caratteristiche di indispensabilità e di urgenza e che possono trovare copertura nel finanziamento extra Cassa. È stato, inoltre, fissato un plafond di disponibilità per ogni ente mutuatario, tenuto conto che l'attività dell'istituto per il 1991 è stata programmata, ai sensi del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito nella legge 22 dicembre 1990 n. 403, sulla base di un finanziamento complessivo di 8.000 miliardi,

salvo eventuali modifiche derivanti da successive disposizioni di legge.

Pertanto, gli enti interessati possono, per il 1991, accedere ai mutui della Cassa per le opere di metanizzazione, nei limiti del plafond assegnato. Va, altresì, precisato che le richieste già inoltrate dovranno essere tutte confermate, qualunque sia la fase procedurale, ad eccezione della concessione definitiva. Comunque, i perfezionamenti relativi ai mutui che abbiano ottenuto l'adesione di massima nel 1990 non incideranno nel plafond 1991.

Con circolare n. 1179 del gennaio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, sono state, inoltre, fornite agli enti le istruzioni per la concessione dei mutui nell'anno 1991.

Per quanto riguarda infine, l'utilizzazione dei fondi FESR si comunica che per adeguare l'ordinamento interno alla mutata disciplina comunitaria, è stata inserita apposita disposizione nell'articolo 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Rubbi.

CAPANNA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:

dal 1980 la carica di sindaco del comune di Prignano sulla Secchia è retta dal signor Bortolomeo Candeli, che al tempo della sua prima nomina dirigeva l'affermata agenzia di Serramazzoni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

dopo la sua elezione, rinunciando all'incarico assicurativo, si iscrisse nelle liste locali per il bracciantato agricolo e successivamente divenne funzionario della LAPAM di Vignola;

senza aver mai lavorato nei campi il signor Candeli negli anni dal 1984 al 1987 risulta abbia anche percepito lo speciale sussidio di disoccupazione previsto per questa categoria lavorativa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale —:

se non si ritenga opportuno l'avvio di una indagine ispettiva per accertarsi se questo non sia l'ennesimo caso di raggiri nei confronti di una pubblica amministrazione perpetrato da un cittadino oltremodo responsabile in quanto investito di autorevole carica pubblica. (4-20043)

RISPOSTA. — Il signor Bortolomeo Candeli ha svolto nel periodo 1971-1980 l'attività di collaboratore presso la sede dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di Modena e, successivamente, quella di agente della filiale dello stesso istituto a Serramazzoni (MO).

Nel 1981 il signor Candeli, eletto sindaco del comune di Prignano, ha abbandonato gradualmente l'attività presso l'agenzia di assicurazione, a causa degli impegni connessi con l'incarico di sindaco.

A partire dal 1984 e sino al 1989 l'interessato ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa su di un podere di proprietà della madre, la quale ha provveduto a denunciare ai competenti uffici le giornate di lavoro effettuate dal figlio.

In tale podere il signor Candeli ha dichiarato di avere eseguito lavori di potatura del vigneto e del frutteto, lavori agricoli in genere e, negli anni dal 1984 al 1988, anche attività connesse con l'allevamento di suini.

È risultato, inoltre che per gli anni 1985-86-87 il signor Candeli ha richiesto all'INPS di Modena l'indennità di disoccupazione, ricevendo la somma complessiva di lire 6.742.720.

Nel corso degli accertamenti svolti dall'organo ispettivo sono emersi elementi tali da fare escludere, nel rapporto intercorso tra il signor Candeli medesimo e l'azienda agricola della madre, le caratteristiche della subordinazione, mentre sono state evidenziate quelle della collaborazione familiare.

L'ispettorato ha avviato, pertanto, le necessarie procedure per l'annullamento della posizione assicurativa del signor Candeli da parte dei competenti uffici e, in proposito, si fa presente che l'interessato ha provveduto ad attuare gli adempimenti per la restituzione delle indennità di disoccupazione alle quali non aveva diritto, mentre l'INPS ha in corso le pratiche necessarie all'acquisizione della somma stessa.

Si precisa, inoltre, che non è stato, invece, attuato, sino ad oggi, alcun provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria alla quale la situazione è stata riferita per le eventuali determinazioni di competenza.

Per quanto concerne, infine, il rapporto tra il signor Candeli e la Lapam-Confartigianato di Vignola (Mo), dalle indagini è emerso che, in data 5 gennaio 1990, l'interessato ha assunto l'incarico di svolgere a favore della predetta associazione una ricerca sulle prospettive e lo sviluppo del lavoro artigianale nella zona comprendente i comuni di Vignola, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro.

Per tale incarico, da svolgere in completa autonomia, il signor Candeli percepirà un compenso forfettario di lire 6.000.000, al lordo della ritenuta d'acconto.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

CAVAGNA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979 intestata a Claudio Rauber, nato il 28 agosto 1931, residente a Sesto San Giovanni, viale Marelli 79. L'interessato è dipendente presso il comune di Sesto San Giovanni. Il signor Rauber prevede il pensionamento per il prossimo anno. Pertanto è in attesa del relativo decreto. (4-19474)

RISPOSTA. — A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione del signor Claudio Rauber, cui è stato attribuito il n. 523407, questa amministrazione con nota in data 21 marzo 1988 ha chiesto alla sede INPS di Milano di far conoscere quale ente aveva provveduto al versamento dei contributi OBG in favore dell'interessato nel periodo 1 febbraio 1964.

Poiché l'INPS di Milano non ha ottemperato a quanto richiesto, con ministeriale del 19 dicembre 1990 è stato sollecitato tale adempimento.

Si rassicura, comunque, che questa amministrazione, non appena sarà pervenuta tale risposta, provvederà a mezzo procedura meccanografica, alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

CAVAGNA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la signora Bruna Sampietro, nata a Monza (MI) il 26 dicembre 1941 e residente a Sesto San Giovanni (MI) via Maffi 112/c/2 ha presentato domanda intesa ad ottenere la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979;

l'interessata è dipendente alla USL n. 65 di Sesto San Giovanni — Cologno Monzese;

la richiesta è stata effettuata in data 12 aprile 1982, e la Sampietro da allora non ha più avuto notizie in merito è —:

se il Ministro interrogato sia in grado di fornire notizie circa i motivi di tale grave ritardo e se non ritenga sia il caso di accelerare l'iter della pratica. (4-22039)

RISPOSTA. — A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979 della signora Bruna Sampietro, cui è stato attribuito il n. 369902 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Milano e la retribuzione riferita alla data della domanda della unità sanitaria locale n. 65 di Sesto San Giovanni, questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazione dati, che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

CIPRIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

quale sia il motivo della inadempienza nei confronti della domanda di dispensa dal servizio militare di leva di Tamburri Fabrizio, nato a Velletri, il 20 agosto 1968; infatti il signor Tamburri è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, n. 4, della legge 31 maggio 1975;

perché lo stesso Tamburri sia stato fatto oggetto di accertamento da parte dei carabinieri di Velletri su richiesta del SARAM di Viterbo. L'interrogante fa presente che il signor Tamburri è il solo sostegno della propria famiglia, composta — oltre che da sé stesso — dal padre invalido civile (50 per cento) e dal fratello Stefano, attualmente militare. (4-22380)

RISPOSTA. — *In data 12 novembre 1990 è stata deliberata la dispensa della ferma di leva del giovane Fabrizio Tamburri, al quale il provvedimento è stata notificato in data 3 dicembre 1990.*

Il Ministro della difesa: Rognoni.

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'interno, per gli affari sociali e per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* — Per sapere — premesso che:

ogni pensionato italiano della previdenza sociale si vede trattenute mensilmente, da decenni, lire 20 per ogni pensione, a qualunque titolo ricevuta;

che detto contributo, istituito con decreto legislativo n. 361 del 1948, con lo scopo di prestare assistenza ai pensionati principalmente attraverso case di riposo per anziani venne destinato all'ONPI (Opera nazionale pensionati), Ente incluso dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 fra gli enti nazionali destinati a scioglimento;

che da tredici anni alcuni uffici romani si preoccupano di chiudere la gestione dell'ente, senza mai giungere a definizione —:

a quanto ammontano i contributi citati (sicuramente ad alcuni miliardi), a chi vengono destinate, e con quali criteri ripartite, dette somme, quali opere siano state realizzate negli ultimi decenni con il ricavato contributivo. (4-21619)

RISPOSTA. — *L'opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI) è stata soppressa e posta in liquidazione in esecuzione dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 481 del 1978, convertito, con modificazioni nella legge n. 641 del 1978, in quanto le funzioni sono state trasferite alle regioni, con decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.*

L'articolo 1-sexies della citata legge ha stabilito che le entrate destinate all'ente fossero ripartite tra le regioni in proporzione al numero dei pensionati INPS residenti nelle stesse, per essere poi assegnate ai comuni singoli o associati.

I contributi ex-ONPI affluiscono al bilancio dello Stato attraverso gli enti previdenziali e sono, poi, ripartiti da questa amministrazione sulla base della tabella D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, n. 90, in relazione alla distribuzione territoriale dei pensionati.

Peraltro, per l'esercizio 1989, l'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 90 aveva stabilito che i predetti fondi confluissero nel fondo comune regionale, e fossero ripartiti tra le regioni a statuto ordinario in base ai criteri generali previsti per il fondo comune.

Tale norma è stata confermata anche per l'anno 1990 con decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 38 del 1990 e per il 1991 con legge n. 407 del 1990.

Le entrate pervenute, a titolo di contributi ex-ONPI, ammontano a lire:

149 miliardi: per il 1986;

158 miliardi: per il 1987;

178 miliardi: per il 1988;

184 miliardi per il 1989.

Per quanto riguarda, infine, il protrarsi delle procedure di liquidazione degli enti nazionali destinati a scioglimento, si soggiunge che la definizione è connessa alla

possibilità di trovare idonea soluzione sia al gravoso contenzioso in essere, sia all'esazione di crediti a lungo termine.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Rubbi.

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la sentenza n. 72 della Corte costituzionale del 22 febbraio 1990 ha sancito l'abolizione del tetto pensionistico per il periodo anteriore al 1988, determinando in tal modo il ricalcolo da parte dell'INPS delle pensioni liquidate nel periodo compreso tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1987;

i nuovi criteri per l'applicazione dei contenuti della sentenza sarebbero dovuti diventare operativi a far data dal 1° settembre 1990, secondo quanto reso noto dall'INPS —:

quali misure siano state predisposte dai ministri interrogati, ciascuno secondo le rispettive competenze, per garantire un sollecito esame da parte dell'INPS delle posizioni pensionistiche degli aventi diritto, considerato che il provvedimento della consulta interessa, oltre al caso susposto, ben 76.522 cittadini. (4-23058)

RISPOSTA. — *Con circolare n. 254 del 30 novembre 1990 sono state impartite istruzioni alle sedi periferiche perché sia data esecuzione alla sentenza n. 72 del 1990 della Corte costituzionale, mediante la riliquidazione delle pensioni ivi specificate.*

Pertanto, l'istituto ha avvertito che la concomitanza delle operazioni connesse al rinnovo per l'anno 1991 dei mandati di pagamento della generalità dei trattamenti pensionistici potrà comportare qualche temporanea difficoltà nell'avvio degli adempimenti preliminari alla riliquidazione di alcune categorie di pensioni.

L'INPS ha comunque assicurato la massima attenzione per la rapida definizione delle riliquidazioni delle pensioni interessate.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

per quali motivi si ritarda la definizione delle pratiche di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestate al signor Cesare Ferrero, nato a Valdieri (Cuneo) il 2 luglio 1932 ed ivi residente in corso D.L. Bianco 56, pos. 8098818 n. domanda 432.547; al signor Francesco Ghigo, nato ad Entracque (Cuneo) il 28 settembre 1929 ed ivi residente in via Valle 7, pos. 8068025 n. domanda 432.553; al signor Piero Bruno Lovera, nato a Valdieri (Cuneo) il 21 agosto 1947 ed ivi residente, Tetti Gaina 10, pos. 8068417 n. domanda 432.552; al signor Giacomo Rostagno, nato a Entracque (Cuneo) il 1° settembre 1931 ed ivi residente in via Ospedale 27, pos. 8068106 n. domanda 432.555. Gli interessati sono dipendenti della Regione Piemonte in qualità di guardia-parco nel parco naturale dell'Argentera (Cuneo); sono già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Cuneo; la richiesta è stata effettuata in data 15 marzo 1983; i signori Ferrero, Ghigo, Lovera e Rostagno, da oltre sette anni, sono in attesa del relativo decreto. (4-23061)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione del signor Cesare Ferrero, cui è stato attribuito il n. 0432547, e per la quale sono già pervenuti i prospetti contributivi da parte dell'INPS di Cuneo nonché la retribuzione riferita alla data della domanda da parte del parco naturale dell'Argentera (Cuneo), questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazione dati, che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Riguardo alla domanda di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979 del signor Francesco Ghigo, cui è stato attribuito il n. 0432553 e per la quale sono già pervenuti i prospetti contributivi da parte dell'INPS di Cuneo nonché la retribuzione riferita alla data della domanda da parte del parco naturale dell'Argentera (Cuneo), questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazione dati

che si provveda quanto prima alla emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Per quanto riguarda, invece, la domanda di ricongiunzione ex lege n. 29/79 del signor Piero Bruno Lovera, cui è stato attribuito il n. 0432552, questa amministrazione, in data 3 ottobre 1990 ha sollecitato dall'INPS di Cuneo la risposta alla precedente ministeriale del 6 ottobre 1989 in merito al mancato versamento dei contributi per il periodo dal 16 settembre 1973 al 31 dicembre 1982.

Riguardo, infine, alla domanda di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979 del signor Giacomo Rostagno, cui è stato attribuito il n. 0432555, questa amministrazione in data 3 ottobre 1990 ha sollecitato dall'INPS di Cuneo la risposta alla precedente nota dal 6 ottobre 1989 in merito alla specificazione dell'esatto periodo cui si riferisce la contribuzione corrispondente a 41 marche OBG relative al periodo dall'1° dicembre 1962 al 31 maggio 1964.

Si assicura, comunque, che questa amministrazione non appena in possesso di quanto richiesto provvederà a mezzo procedura meccanografica, alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione delle ricongiunzioni richieste.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

D'AMATO CARLO. — Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

è stato da tempo progettato un consistente programma di interventi di restauro nel centro storico di Napoli;

detto intervento, oltre a prevedere un consistente impegno finanziario, prevede anche il conferimento di numerosi incarichi professionali;

sulla scorta della legislazione vigente, il restauro e il ripristino degli edifici monumentali sono di spettanza esclusiva della professione di architetto e, al riguardo, non è stato tenuto alcun contatto con l'ordine professionale degli architetti

di Napoli e Isernia né a livello di Ministero né a livello periferico —;

se non ritiene di intervenire affinché sia garantita direttamente o attraverso il sovrintendente ai collegamenti per la Campania e la Basilicata, la trasparenza dell'intervento e la più ampia partecipazione degli iscritti all'ordine di cui trattasi, tenendo conto che è stato stanziato l'importo di circa 20 miliardi solo per le parcelle professionali, per cui potrebbero essere utilizzati professionisti di provata esperienza, unitamente a giovani architetti, e che gli interventi programmati sono circa 51. (4-24502)

RISPOSTA. — Premesso al riguardo che con propria delibera del 3 agosto 1988 il CIPE ha finanziato, a valere sulle risorse del II piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988/90, le attività di redazione della progettazione esecutiva del piano finalizzato al restauro del patrimonio monumentale pubblico del centro storico di Napoli, per un primo importo-stralcio di venti miliardi di lire; premesso, ancora, che la considerazione evidenziata al capo terzo della interrogazione, per la quale il restauro ed il ripristino degli edifici monumentali sono di spettanza della professione di architetto, si ispira al medesimo principio al quale si è informata l'azione della soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata nella fattispecie, si comunica quanto segue.

L'intervento-stralcio finanziato è articolato in più fasi operative, così individuate nella convenzione n. 284 del 1988 — attuativa della summenzionata delibera CIPE 3 agosto 1988 — stipulata tra l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Ministero per i beni culturali e ambientali — soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata:

studio di fattibilità economica del piano centro storico, per un importo di: lire 0,5 miliardi;

studio generale per la sistemazione degli elementi dell'arredo archeologico ed arti-

stico finalizzato alla migliore lettura dei percorsi urbani, per un importo di: lire 0,5 miliardi;

foto piano informatizzato del centro storico e relativi tematismi cartografici, per un importo di: lire 1 miliardo;

progettazione esecutiva di 49 complessi monumentali del centro storico, per un importo di: lire 18 miliardi.

La stessa convenzione, richiamando le norme procedurali fissate dal punto 2.1.6. della delibera CIPE 29 dicembre 1986 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1987 — approvazione del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989, ai sensi dell'articolo 1 della legge primo marzo 1986, n. 64, dispone che per le progettazioni esecutive, oltre al concorso delle specifiche professionalità interessate, dovrà darsi adeguato rilievo alle indagini specialistiche, ai rilievi, ed ai supporti documentativi.

Per assicurare il puntuale adempimento di tale procedura l'importo di lire 18 miliardi si è a sua volta sub-articolato in un sub-importo di lire 9,100 miliardi destinato alle attività di progettazione di restauro architettonico e storico-artistico ed in un sub-importo di lire 8,900 miliardi destinato ai lavori di esecuzione delle indagini specialistiche, dei rilievi, ai supporti documentativi ed ai computi metrico-estimativi.

Quest'ultimo sub-importo, corrispondente all'1,985 per cento dell'onere delle opere da realizzarsi, è stato quantificato sulla base di uno speciale capitolato-prezziario appositamente redatto, per un incarico della soprintendenza generale, dal dipartimento di rappresentazione e rilievo della università degli studi di Roma La Sapienza.

Per quest'ultima fase operativa — e limitatamente a quest'ultimo sub-importo — si sono affidati gli incarichi di redazione dei rilievi e di direzione dei lavori delle indagini specialistiche agli architetti della soprintendenza generale, della soprintendenza per i beni ambientali architettonici e della soprintendenza archeologica di Napoli, i quali si avvarranno, per la loro esecuzione del sup-

porto operativo, del personale e delle attrezzature della società INFRASUD.

Del finanziamento complessivo dei venti miliardi, lire 8,900 miliardi determinati secondo i criteri succitati, sono stati assegnati (l'attuale stato di avanzamento è di circa il 60 per cento) alla società INFRASUD quali compenso per la fornitura di supporti operativi, di impianti e di attrezzature, nonché per le prestazioni richieste per la esecuzione dei rilievi e dei lavori relativi alle indagini specialistiche, così come più avanti meglio specificati. Sono in corso di esecuzione a tutt'oggi le attività per la realizzazione dello studio di fattibilità economica, del sistema informatizzato dei percorsi urbani, del foto piano informatizzato del centro storico, rispettivamente ad opera del consorzio ECOTER-CLES, del centro interdipartimentale di cartografia dell'istituto universitario di architettura di Venezia e della società Tecnic, della società Datitalia (Banco di Napoli), per un importo complessivo di lire 2 miliardi.

Per quel che attiene ai rilievi, nel sottolineare in via di principio che l'affidamento a professionisti esterni avrebbe comportato la rinuncia, da parte degli architetti delle soprintendenze, a dirigerne direttamente l'esecuzione, con la conseguente perdita della responsabilità tecnico-scientifica di una operazione tanto qualificante, vi è da premettere che la soprintendenza generale ha in corso di redazione da tre anni il foto-piano informatizzato del centro storico di Napoli. Tale strumento, unico nel suo genere in Italia, è integrato da una banca-dati aperta volta a raccogliere informazioni e documentazione fotografica, grafica e di rilievi inerenti il patrimonio artistico e monumentale compreso nel centro storico; è ovvio che i rilievi necessari alle progettazioni di restauro in oggetto devono integrare a scala architettonica la cartografia di base informatizzata, e già esistente, suddetta; essi richiedono, pertanto una redazione grafica di tipo informatizzato caratterizzata da assoluta omogeneità con gli standards del foto-piano e la assoluta unicità nel sistema di redazione.

È facilmente immaginabile, perciò, il vantaggio derivante all'amministrazione dalla scelta di eseguire i rilievi con proprio personale valendosi di un unico soggetto

esecutore della redazione grafica dei rilievi; sia in termini di qualità tecnica del prodotto e di sua omogeneità con gli standards della banca-dati della soprintendenza generale, considerato anche che la quasi totalità dei professionisti iscritti all'ordine di Napoli-Isernia è sprovvista delle sofisticate apparecchiature indispensabili alla restituzione informatizzata dei rilievi (con gli standards richiesti); sia in termini di conduzione logistica della complessa operazione, per avere un unico interlocutore anziché quarantotto diversi gruppi di rilevatori.

Per quel che attiene alle indagini specialistiche, ferma restando la convenienza dell'amministrazione nell'aver, sotto la propria direzione, un unico soggetto esecutore garante della loro omogeneità, l'ipotesi dell'affidamento a professionisti iscritti all'ordine di Napoli-Isernia non poteva neanche prendersi in considerazione: la natura delle indagini specialistiche previste (rivolte all'acquisizione di un quadro esauriente sulla stratigrafia dei terreni di fondazione e dei relativi parametri governanti il comportamento statico e dinamico, sulle caratteristiche fisiche e meccaniche delle strutture murarie, sugli eventuali fenomeni di umidità e degrado; il tutto con l'esecuzione di prospezioni mediante perforazioni e prove di laboratorio su campione; prove sismiche in foro ed in superficie; indagini per lo studio di fenomeni di umidità attraverso misure di permeabilità - rilievi di conducibilità elettrica, suscettività magnetica, termografia; prove non distruttive e semi distruttive sulle strutture murarie - auscultazione sonica, radarstratigrafia, ultrasuoni, endoscopia, microcarotaggi, penetrometria; prove fisiche, chimiche e meccaniche per la determinazione del deterioramento degli elementi lapidei e dei leganti nonché delle superfici decarate o affrescate) infatti è tale che la loro esecuzione non rientra fra le prestazioni professionali di competenza degli iscritti all'ordine degli architetti; i quali, dunque, se avessero avuto affidato l'incarico, avrebbero dovuto comunque, a loro volta, rivolgersi a ditte specializzate.

Posto dunque che era nella convenienza dell'amministrazione e della buona qualità del prodotto richiesto la opportunità di un

unico soggetto esecutore materiale dei rilievi, delle indagini specialistiche e dei compiti metrici relativi ad un insieme di interventi che, lungi dall'essere, così come sostenuto nella interrogazione in oggetto, un cumulo di differenti ed autonomi incarichi, costituiscono invece tecnicamente ed operativamente, singole componenti di un unico piano funzionale, si precisa che la scelta della società Infrasad si è operata sulla base dei seguenti motivi:

la predetta società, che opera da anni quale struttura di supporto tecnico-operativo del Ministero per i beni culturali ed ambientali, ha acquisito significative esperienze nello specifico settore del recupero del patrimonio monumentale;

la predetta società, in particolare, ha compiuto per conto del Ministero per i beni culturali ed ambientali, nel 1982-83, lavori di esecuzione di rilievi e di indagini specialistiche sull'intero e maggiore dei complessi monumentali napoletani, l'ex Real Albergo dei Poveri, espletando con l'ottimo gradimento dell'amministrazione attività in tutto analoghe a quelle richieste dalla soprintendenza generale nel caso in questione;

la predetta società aveva già precedentemente avuto formale incarico da parte della proprietaria università degli studi di Napoli per la realizzazione degli interventi di sicurezza e di messa a norma in generale di tutti gli impianti nei complessi monumentali di palazzo Gravina, via Rodinò, orto botanico, San Pietro Martire, rappresentanti essi da soli quasi 1/5 di tutte le opere previste dalle progettazioni da eseguirsi con il finanziamento deliberato dal CIPE;

la predetta società è fiduciaria di ambito pubblico, essendo il suo capitale di proprietà dell'IRI.

Si è quindi ritenuto che soddisfacesse l'interesse pubblico, consentendo alla soprintendenza generale di avviare con tempestività e completezza le complesse operazioni di rilievo ed i lavori di indagini specialistiche per assicurare il necessario e qualificato supporto logistico ed operativo alle attività di redazione della progettazione e di restauro, e che fosse pertanto conforme allo stesso in-

teresse pubblico — pur in assenza di una pubblica gara che non risulta peraltro avere precedenti per la natura delle prestazioni richieste — la scelta di un unico soggetto esecutore nella società Infracud.

Rimangono attualmente a disposizione della soprintendenza generale lire 0,912 miliardi per gli incarichi di progettazione di restauro storico-artistico e lire 8,188 miliardi per gli incarichi di progettazione di restauro architettonico, che saranno affidati direttamente, così come disposto dalle norme procedurali del punto 2.1.6. della delibera CIPE 29 dicembre 1986, a gruppi di professionisti — con privilegio per quelli di estrazione della regione Campania — nei quali a professionisti di matura e consolidata esperienza si affianchino giovani professionisti.

A quest'ultimo fine la soprintendenza generale, al fine di assicurare all'operazione la massima professionalità e la massima trasparenza, in via assolutamente innovativa nel paese, ha invitato, nel luglio scorso, tutti gli iscritti all'ordine degli architetti di Napoli-Isernia (per il tramite degli altri ordini della regione Campania), nonché agli ordini degli ingegneri per le parti di competenza, a mezzo di apposita circolare, a compilare una scheda informativa utile a documentare il curriculum professionale di ciascun professionista.

Sulla base di tale documentata attività la soprintendenza generale, posto che a tutt'oggi continuano a pervenire schedecurricula compilate, procederà all'affidamento degli incarichi, come da delibera CIPE, a quarantotto gruppi, coordinati, orientativamente, da un docente universitario o da un architetto di soprintendenza, di cui facciano parte professionisti scelti avendo particolare riferimento alle loro pubblicazioni tecnico-scientifiche; agli eventuali seminari e conferenze tenuti, ai progetti di restauro redatti su commissione di enti pubblici, enti di diritto pubblico, da privati; agli incarichi di direzione-lavori svolti; alle attività di coordinamento e collaborazione progettuale; alla specializzazione post-universitaria conseguita in restauro dei monumenti.

Tutti gli architetti da incaricarsi, di estrazione della regione Campania come da deli-

bera CIPE 29 dicembre 1986, dovranno naturalmente essere iscritti all'ordine professionale.

Queste sono le circostanze di fatto relative alla questione posta dalla interrogazione in oggetto.

Vi è poi da aggiungere, con riferimento a quanto in essa contenuto, al capo terzo, per cui non è stato tenuto alcun contatto con l'ordine professionale degli architetti di Napoli e Isernia né a livello di ministero né a livello periferico, che tale notizia non risponde a verità: in due distinte occasioni, in data 2 febbraio 1990 presso la sede della soprintendenza generale nel palazzo di Capodimonte ed il 30 ottobre 1990 presso la sede dell'ordine professionale degli architetti di Napoli e Isernia in via Medina, il soprintendente generale ha avuto incontri protrattisi per due intere mattinate con il presidente e con l'intero consiglio direttivo dell'ordine per illustrare il piano centro storico e per fornire in merito ogni elemento di conoscenza e di chiarimento; inoltre il presidente dell'ordine professionale, accompagnato dal vice presidente e dal segretario, ha incontrato in data 14 novembre 1990 il capo di gabinetto del ministro per i beni culturali e ambientali presso la sede del ministero in Roma.

Di tali ultimi due incontri è stato dato ampio resoconto nel numero del dicembre 1990 del bollettino stampa dell'ordine degli architetti di Napoli e Isernia.

In realtà la questione di fondo è che il consiglio dell'ordine degli architetti di Napoli-Isernia tende ad istituzionalizzare il proprio ruolo nella fase di designazione dei professionisti per gli incarichi.

Si evidenzia che l'ipotesi, di coinvolgere l'ordine nel compito di designare i professionisti, pur se limitatamente ai futuri incarichi di progettazione di restauro architettonico, sarebbe comunque illegittima.

Infatti sia le norme della legge n. 64 del 1986 e del resto unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 218 del 1979, sia il progetto finanziato dalla delibera CIPE del 3 agosto 1988 sia la convenzione con l'agenzia per il Mezzogiorno n. 284 del 1988 che lo traduce in atto individuano nella soprintendenza generale agli interventi post-sismici l'esclu-

sivo soggetto abilitato a curarne l'attuazione in ogni sua parte, ivi compresa, dunque, anche la funzione di scelta dei professionisti incaricati della progettazione di restauro architettonico. Funzione che non può perciò essere da alcun altro formalmente rivendicata né ad alcun altro formalmente delegata.

Vi è da aggiungere che, ove tale ipotesi non fosse illegittima, sarebbe comunque inopportuna. L'ordine degli architetti, infatti, ha come proprio compito istituzionale quello di tutelare professionalmente i propri iscritti; tale compito si è palesato perlomeno parziale, rispetto a quello proprio dell'amministrazione per i beni culturali assicurare, nella fattispecie, la migliore qualità tecnico-scientifica delle progettazioni di restauro architettonico nel rispetto delle norme che regolano le attività professionali di progettazione. In alcune proposte avanzate dall'ordine negli incontri all'uopo avuti con la soprintendenza generale, quale ad esempio quella di estrarre a sorte gli incarichi fra tutti gli iscritti all'ordine di Napoli-Isernia, o quella di ripartire il finanziamento disponibile in parti uguali fra tutti gli iscritti all'ordine di Napoli-Isernia, facendo lavorare tutti gli iscritti, o, ancora, quella di non considerare titolo preferenziale nella scelta dei progettisti il diploma di specializzazione post-universitaria in restauro dei monumenti o, infine, quella di assicurare la pariteticità fra tutti i componenti dei gruppi di progettazione, senza riconoscere ad alcuno la funzione di capo-gruppo si è riscontrata grave indeterminatezza.

Tali proposte rafforzano la determinazione circa la opportunità di mantenere il compito della scelta dei progettisti alla soprintendenza generale; la quale, d'altra parte, si è sempre dichiarata disposta a recepire dall'ordine tutti i contributi propositivi compatibili con l'obiettivo prioritario di assicurare alla operazione il massimo della utilità ed il massimo della trasparenza.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

D'AMATO LUIGI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che:

il signor Berardino Naimoli, nato a Campagna (SA) il 16 novembre 1918, è stato collocato a riposo dall'amministrazione comunale di Salerno il 30 novembre 1983;

all'interessato è stata liquidata pensione diretta ordinaria (numeri di posizione 2785668 ed iscrizione 6880069) con decreto ministeriale del 30 novembre 1984;

a tutt'oggi non è stata ancora definita la riliquidazione della pensione per concessione di privilegio, come preannunciato nel citato decreto —:

quando la direzione generale degli istituti di previdenza, cassa pensioni dipendenti enti locali, liquiderà la pensione privilegiata;

se a parere del ministro interrogato sette anni sembrano pochi perché i lavoratori possano ottenere quanto è dovuto per legge;

qual è l'attuale arretrato dei lavori relativi alla liquidazione e alla riliquidazione delle pensioni, precisando qual è il tempo medio di definizione delle pensioni provvisorie e definitive, anche alla luce delle contestazioni mosse su questo specifico punto dalla commissione parlamentare di controllo al direttore generale degli istituti di previdenza nel corso della audizione svoltasi nel mese di luglio 1990.
(4-22350)

RISPOSTA. — Questa amministrazione, dopo l'emissione del decreto n. 194397 del 30 novembre 1984, con il quale veniva conferita al signor Berardino Naimoli la pensione diretta ordinaria, con riserva di riliquidazione per eventuale concessione di pensione di privilegio, ha provveduto con decreto n. 2418 del 18 luglio 1986, a sciogliere detta riserva rigettando la domanda di pensione privilegiata e confermando nel contempo la pensione diretta ordinaria già conferita (annue lorde lire 2.638.000 a decorrere dal 1° dicembre 1983).

Con ulteriore provvedimento (decreto n. 315587 del 9 maggio 1989) la pensione è stata poi elevata a lire 2.847.000, in appli-

cazione dei benefici economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983.

Tra la data del collocamento a riposo (1° dicembre 1983) e quella di emissione del provvedimento concessivo del trattamento di quiescenza (30 novembre 1984) è decorso un anno, mentre tra quest'ultimo provvedimento e quello con il quale è stata sciolta la riserva concernente la pensione privilegiata è decorso un anno e 7 mesi e non 7 anni.

Per quanto riguarda, poi, il tempo medio necessario per la definizione delle pratiche di pensione, va, anzitutto, precisato che la direzione generale degli istituti di previdenza, tramite le direzioni provinciali del Tesoro, provvede, in via generale, all'erogazione immediata del trattamento provvisorio di quiescenza, sin dal giorno successivo alla cessazione dal servizio.

Il trattamento definitivo viene, invece, erogato in tempi notevolmente più lunghi a causa della inadeguatezza degli organici rispetto allo sviluppo delle attività della menzionata direzione generale la cui competenza, in materia di erogazione di trattamenti di quiescenza, riguarda l'intero territorio nazionale.

Tali ritardi vanno, altresì, attribuiti alla periodica sovrapposizione di nuove normative, nonché alle difficoltà che incontrano i 20.000 enti datori di lavoro, iscritti alle casse pensioni gestite dagli istituti di previdenza, nel fornire, con tempestività, la documentazione necessaria alla liquidazione della pensione.

Si soggiunge, infine, che, per ovviare agli inconvenienti segnalati nell'interrogazione, questa amministrazione ha predisposto il disegno di legge, atto Camera n. 4253, già approvato dal Senato ed ora all'esame delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, recante disposizioni per l'acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle riconsunzioni, nonché il riordinamento strutturale e funzionale della direzione generale degli istituti di previdenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

DEL DONNO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere:

se vi sono cause ostacolanti la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra in favore del signor Di Fonzo Pietro, nato a Santeramo in Colle il 6 ottobre 1917, ivi residente in via Udine, 11. L'iter della pratica, lungo e contrastato, dovrebbe essere prossimo alla conclusione e ciò sarebbe un tardo, ma invocato sollievo alle depresse condizioni economiche e di salute;

se tali deprimenti condizioni di salute e di economia non costituiscono giusto motivo per la definizione ed espletamento della pratica. (4-14233)

RISPOSTA. — Il fascicolo relativo alla pratica di pensione di guerra del signor DI FONZO Pietro trovasi presso la procura generale della Corte dei conti per la definizione del ricorso giurisdizionale n. 705313, presentato dall'interessato avverso il decreto ministeriale n. 2189240 del 9 maggio 1966.

Il ricorso risulta tuttora pendente presso la menzionata magistratura.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

DEL DONNO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere:

se la pratica del Signor Paris Onorino, caporale maggiore, che si trascina da 30 anni senza approdare a nulla, può essere definita in tempi brevi, data l'età e le precarie condizioni fisiche dell'interessato. Questi, residente ad Ascoli Piceno, — Via Bari n. 8 —, possiede attualmente la settima categoria ed è insignito di due croci al merito di guerra;

se la visita medico-legale, cui è stato rimandato, può avere un definito pronunciamento dalla Corte dei conti, in breve tempo. (4-14237)

RISPOSTA. — Il fascicolo amministrativo n. 1143359/NG relativo al signor Paris Onorino trovasi, dal 1984, presso la Corte dei conti, per la trattazione dei ricorsi n. 866931 e n. 872456.

Da notizie assunte, nelle vie brevi, presso detta magistratura, è risultato che, in data 18 luglio 1990, è stato acquisito il parere dell'ufficio medico legale del Ministero della sanità.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è possibile dare sollecito corso alla definizione della pratica di pensione relativa al signor Pasquale Varvicchio, classe 1911, residente a Ruvo di Puglia, via Fondo Marusco, n. 22; ricoverato presso il reparto chirurgia dell'ospedale militare di Bari il 24 maggio 1941, proveniente dal campo prigionieri di guerra, gli furono riconosciuti « postumi da congelamento di secondo grado ai piedi ».

(4-15994)

RISPOSTA. — *Il fascicolo amministrativo relativo al signor VARVICCHIO si trova tuttora alla Corte dei conti, per la definizione del ricorso n. 859451.*

Da informazioni assunte nelle vie brevi risulta che presso detta magistratura è pervenuto in data 21 febbraio 1990 il parere richiesto al Ministero della sanità, ufficio medico-legale e che la conseguente udienza del 24 ottobre 1990 si è conclusa con ordinanza numero 90222, depositata presso la segreteria della sezione prima giurisdizionale in data 24 ottobre 1990, per l'ulteriore corso dell'istruttoria intesa ad acquisire nuovi elementi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

DEL DONNO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

appare preoccupante e sconcertante il fatto che i principali e più massicci flussi migratori siano composti di lavoratori non specializzati o comunque di scarse capacità operative;

in tale realtà non sorprende il fatto che nelle fabbriche e negli uffici gli immigrati trovino, in genere, collocazione nei gradini più bassi con salari medi inferiori rispetto agli indigeni di razza bianca;

col crescere delle tecnologie i salari non vengono dimezzati, non per motivi di discriminazione, bensì, più semplicemente, per la scarsa capacità di adattamento alle caratteristiche ed ai ritmi di lavoro esistenti in una civiltà avanzata;

quando si discute o si legifera in materia di immigrazione bisogna tener presente non soltanto i problemi sociali e di convivenza, ma anche quelli, pur difficilmente qualificabili, di natura economica e produttiva —:

come il Governo, prevedendo tali congiunture, intende provvedere in merito.

(4-23505)

RISPOSTA. — *Ai fini del collocamento della manodopera immigrata extracomunitaria, avrà primario rilievo il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali conseguiti all'estero, la cui disciplina, demandata dall'articolo 10 della legge n. 39 del 1990 ad un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro della pubblica istruzione, non è stata ancora emanata.*

Per la gran parte dei lavoratori extracomunitari che si affacciano al mercato del lavoro privi di qualsiasi qualificazione professionale, le prospettive di occupazione risiedono, invece, nell'acquisizione di una formazione professionale, istituzionalmente affidata alle regioni, cui sono destinati contributi dello Stato ex articolo 26 legge n. 815 del 1978 e del fondo sociale europeo.

Tale formazione si riferisce anche a progetti di cooperazione allo sviluppo finalizzato al rientro nei paesi di origine.

Si fa presente, inoltre, che il decreto ministeriale 17 novembre 1990, di limitazione dei flussi programmati dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1991, ha previsto che possano essere consentiti nuovi ingressi per soggetti nominativamente chiamati ai sensi dell'articolo 6 della legge

n. 913 del 1986, previo accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani, in possesso delle qualifiche professionali per le quali è stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro.

In ogni caso, però, tale trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

EBNER. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

esistono ancora delle famiglie molto numerose, dove il numero dei figli maschi è superiore a tre e dove la realtà quotidiana richiede l'aiuto di tutti i componenti della famiglia per condurre una vita decorosa;

queste famiglie sono per lo più rurali e solitamente percepiscono redditi molto bassi;

di dette famiglie, i figli maschi vengono indistintamente chiamati ad assolvere gli obblighi di leva;

in caso di assolvimento da parte di due figli maschi, la famiglia, ad avviso dell'interrogante, ha contribuito già a sufficienza al servizio del Paese —:

se, in questi casi, il Ministro non intenda assumere iniziative per assicurare che il terzo figlio maschio, che dovrebbe assolvere la leva, venga esonerato d'ufficio. (4-22786)

RISPOSTA. — *L'auspicato provvedimento di dispensa dalla ferma di leva del terzo figlio maschio è prevista dal disegno di legge (atto Camera n. 1709 - B) concernente modifiche e integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975 n. 191, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva.*

Il Ministro della difesa: Rognoni.

FELISSARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

il signor Spoldi Angelo, nato a Lodi il 14 febbraio 1918, ed ivi residente in Via IV Novembre n. 17, è titolare di pensione n. 1195060, decorato con medaglia d'argento al valore militare ed invalido di guerra;

lo stesso è andato in pensione il primo settembre del 1976 con trentasei anni di anzianità di servizio prestato presso l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Lodi;

dopo quattordici anni è ancora in attesa della determinazione dell'importo finale della pensione;

quali provvedimenti al riguardo ritiene di adottare per porre con urgenza soluzione al caso sopracitato. (4-21817)

RISPOSTA. — *A decorrere dal 1° agosto 1988, al signor SPOLDI Angelo viene corrisposto il trattamento provvisorio di pensione.*

La menzionata direzione provinciale ha, altresì, precisato che provvederà ad erogare il trattamento definitivo di quiescenza soltanto dopo che l'amministrazione di appartenenza dell'interessato avrà emesso il relativo decreto di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che

ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire un assegno straordinario vitalizio a favore dei cittadini italiani che abbiano illustrato la Patria con i meriti acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della economia, del lavoro, dello sport, ecc., che versino in stato di particolare necessità;

che fin dal 1985 ha avanzato domanda per ottenere il suddetto assegno vitalizio l'architetto Nunzio Presti, autore, tra l'altro, della città militare della Cec-

chignola di Roma e della intera sopraelevazione del Ministero della difesa.

I motivi per i quali fino ad oggi non è stata presa in considerazione la suddetta richiesta dell'architetto Nunzio Presti, il quale, malgrado i preziosi e numerosi servizi resi allo Stato, è titolare di una pensione di appena 400.000 lire mensili, e quindi versa nella più grave indigenza.

(4-02234)

RISPOSTA. — *La richiesta dell'architetto Nunzio Presti, tendente alla concessione di un assegno straordinario vitalizio ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440 (cosiddetta legge Bacchelli), è oggetto di approfondita istruttoria al fine di accertare i requisiti previsti come presupposto del provvedimento.*

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Cristofori.

FIORI. — *Ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Scipione vive in affitto con moglie e figlio di 27 anni in un locale di ventotto metri quadrati (vano utile metri quadrati 13,68) in Roma, via Efsio Cugia 7, scale E, piano 1° interno 2/B, dichiarato dal servizio igiene pubblica del comune di Roma « antigienico »;

il figlio del signor Giuseppe deve effettuare un lavoro notturno per poter utilizzare dalle ore 6,30 il letto del padre pensionato;

il signor Scipione ha presentato richiesta di locazione allo INPDAI, all'INAIL, all'IACP, all'INADEL e all'ENASARCO senza mai ottenere alcuna risposta —:

se le assegnazioni effettuate da codesti enti in questi ultimi 12 mesi abbiano riguardato tutti casi più bisognosi di alloggio del signor Scipione o se invece ci siano state assegnazioni di abitazioni a persone singole e a nuclei familiari in condizioni nettamente migliori;

se non ritengano urgente aprire attraverso la Guardia di Finanza una rigorosa inchiesta sulle assegnazioni di case effettuate in questi ultimi anni dai suddetti enti pubblici per verificarne la legittimità ed accertare l'eventuale sussistenza di clientelismi e favoritismi;

se non ritengano di dover investire nella vicenda la Procura della Repubblica di Roma.

(4-19783)

RISPOSTA. — *L'istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali — INADEL reso noto di aver accolto l'istanza presentata dal signor Giuseppe Scipione e di avergli concesso in locazione l'appartamento sito in Roma — località Finocchio, via del Ponte di Pantano n. 18 alint. 2.*

L'unità immobiliare è stata consegnata all'interessato in data 20 settembre 1990.

Per completezza si fa presente che tutti gli enti menzionati nell'interrogazione, espressamente interpellati dal ministero, hanno assicurato di attenersi alle norme di legge e regolamentari che disciplinano la concessione in locazione degli immobili di rispettiva proprietà. In particolare ciascuno di essi ha confermato la puntuale applicazione delle prescrizioni concernenti le precedenza da accordare ai richiedenti colpiti da provvedimento esecutivo di sfratto.

Parimenti generalizzata è stata la sottolineatura della scarsissima mobilità dell'inquilinato, e della conseguente esiguità del numero degli appartamenti che rientrano nella disponibilità degli enti proprietari. Così il numero degli immobili annualmente disponibili per nuove locazioni è estremamente ridotto e, comunque, irrisorio rispetto il patrimonio immobiliare, talvolta assai ingente, degli enti in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

FIORI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere — premesso che tutti i rinnovi dei contratti scaduti debbono tener conto della legge 13 maggio 1985, n. 190 (« riconoscimento giu-

ridico dei quadri intermedi ») e che i nuovi contratti di lavoro debbono assolvere gli obblighi che detta legge impone (vedasi articolo 5 della stessa legge) —:

perché nel settore del credito venga ancora mantenuta una categoria, quella dei funzionari, non contemplata e non riconosciuta da alcuna legge dello Stato;

perché nel nuovo contratto dei bancari — pure mediato del Ministro del lavoro e della previdenza sociale — non abbiano trovato applicazione alcuni articoli della legge in oggetto (per esempio l'articolo 5);

perché i quadri intermedi del credito non abbiano un contratto specifico di categoria, come invece, giustamente, accade per i dirigenti e gli impiegati;

perché i sindacati della categoria dei quadri intermedi del credito non siano stati invitati al tavolo delle trattative, provocando la reazione del più rappresentativo — il quadricredito — che ha proclamato lo sciopero del 22 giugno 1990 provocando rallentamenti e disagi per la normale attività del settore bancario non considerando ancora chiusa la vertenza.

(4-20971)

RISPOSTA. — *Il contratto collettivo di lavoro relativo al settore del credito assolve gli obblighi previsti dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.*

Con dichiarazione espressa, inserita sotto l'articolo 1, le parti stipulanti hanno, in proposito, confermato che, con le previsioni riguardanti la categoria dei quadri ivi contenute, hanno inteso dare attuazione alla legge.

Va sottolineato, peraltro, che le parti sociali sono libere di individuare i contenuti mansionistici delle diverse categorie. Infatti l'articolo 2 della legge sui quadri riconosce il potere di determinare i requisiti di appartenenza alla categoria — tenendo conto della specificità produttiva ed organizzativa delle imprese appartenenti ai vari settori — alle parti sindacali, le quali nel settore del credito hanno ritenuto opportuno inserire questa

categoria nel contesto di quelle preesistenti: contesto nel quale la categoria dei funzionari svolgeva e svolge funzioni del tutto specifiche e peculiari.

Il fatto che la categoria dei quadri non abbia una normativa contrattuale separata e del tutto specifica dipende parimenti dalle libere scelte delle parti sociali. Come pure dipende da tale autonomia l'ammissione delle varie associazioni sindacali al tavolo delle trattative in occasione dei rinnovi contrattuali. Occorre al riguardo precisare che nel nostro ordinamento la partecipazione alla contrattazione collettiva non costituisce oggetto di un interesse giuridicamente tutelato, essendo la materia rimessa alla autonomia privata delle contrapposte organizzazioni sindacali che sono libere di scegliere la controparte, di instaurare o meno la trattativa e di concludere o meno accordi. L'accesso alla trattativa, pertanto, in assenza di un obbligo di legge, dipende esclusivamente dalle capacità del sindacato, di imporre, con la propria rappresentatività, la sua presenza al tavolo del negoziato.

Si fa presente, infine, che nel CCNL è stata inserita, all'articolo 35, una specifica norma di tutela per il rischio da responsabilità civile verso terzi conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, non solo dei quadri, ma di tutte le categorie del personale bancario.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

FIORI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che il consiglio di amministrazione dell'INPS in data 28 ottobre 1990 ha deliberato di dar corso ai recuperi dell'indennità integrativa speciale, concessa ai pensionati del parastato, per « presunta errata interpretazione della legge n. 730 del 1983 »;

che presso la Commissione Lavoro della Camera è iscritta una proposta di

legge di interpretazione autentica dell'articolo 21 della suddetta legge, proposta che ha già avuto il consenso delle Commissioni Lavoro, Affari costituzionali e Bilancio della Camera, e che, se approvata, confermerebbe la concessione ai pensionati interessati della suddetta indennità integrativa speciale —:

se non ritenga opportuno intervenire affinché l'INPS sospenda il recupero delle somme erogate a titolo di indennità integrativa speciale fino all'approvazione della suddetta proposta di legge, approvazione che, visti gli orientamenti assunti dalle Commissioni sopra specificate, appare ormai scontata. (4-23784)

RISPOSTA. — *Il consiglio di amministrazione dell'INPS nell'ottobre 1990 con deliberazione n. 73 ha annullato una precedente delibera (n. 294 del 1984) ritenuta illegittima, in materia di adeguamento automatico delle pensioni corrisposte dal fondo aziendale INPS ai propri dipendenti, disponendo contemporaneamente il recupero, in forma rateizzata, delle somme ritenute indebite.*

In proposito, si fa presente che sulla materia il giudice amministrativo ha reiteratamente condiviso la nullità della citata delibera n. 291 del 1984 (ultima la sentenza n. 1241 del 1990 tribunale amministrativo regionale (TAR) Lazio).

Sulla base delle considerazioni esposte non sembra, pertanto, possibile al Governo intervenire per la sospensione della delibera INPS; tale decisione rientra tra l'altro nell'ambito di autonomia riservata all'Istituto dalla legge n. 88 del 1989.

Per quanto attiene, poi, all'iter del provvedimento di interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge n. 730 del 1983, è da osservare che, in effetti, il procedimento ha carattere innovativo e non interpretativo e potrebbe comportare ipotesi di duplicazione di erogazione delle prestazioni di perequazione automatica delle pensioni; pertanto, necessita di approfondimento sul piano della formulazione e su quello delle coperture finanziarie.

Si fa presente, al riguardo, che il ministero provvederà agli approfondimenti sopra richiamati per dare una idonea soluzione al problema.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

GALANTE, CANNELONGA, CIVITA e PERINEI. — *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

il programma di metanizzazione del Mezzogiorno previsto dalla legge n. 784 del 1980 sta subendo ritardi dovuti a molteplici fattori;

con deliberazione CIPE del 21 dicembre 1989 si sono definiti indirizzi e criteri per l'istruttoria delle domande di contributo presentate dai comuni ai sensi della deliberazione CIPE dell'11 febbraio 1988;

da parte dei comuni di Monte Sant'Angelo e Mattinata (Foggia) costituenti il bacino PU-27 è stata presentata domanda di contributo, regolarmente istruita ed approvata dal comitato di gestione dell'Agenzia per il Mezzogiorno;

il suddetto bacino è segnato da una grave crisi occupazionale dovuta alle difficoltà che attraversa il polo industriale di Manfredonia-Monte Sant'Angelo e all'andamento non favorevole del settore turistico e che la metanizzazione potrebbe sortire effetti positivi sull'economia locale e determinare nuove occasioni di sviluppo —:

se non ritengano, in considerazione dei fatti sopra richiamati, di emettere il provvedimento di finanziamento della metanizzazione a favore del bacino PU-27. (4-19832)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione, appena pervengono dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (organo istruttore) le approvazioni dei progetti, provvede ad emanare, ai sensi della vigente normativa, i decreti concessivi delle agevolazioni nazionali, sia per i comuni che*

realizzano direttamente le opere, sia per i comuni che per lo stesso fine si sono affidati a concessionari.

Per quanto concerne, poi, i comuni in gestione diretta, si informa che la Cassa depositi e prestiti, nell'agosto 1990, aveva comunicato di non poter concedere i mutui agevolati previsti dalla legge n. 784 del 1980 e successive modifiche in applicazione delle direttive approvate dal proprio consiglio di amministrazione, correlate alle misure di contenimento della spesa pubblica.

Nella seduta del 10 gennaio 1991, il menzionato consiglio di amministrazione ha rimesso alle autonome determinazioni degli enti locali la scelta delle opere da finanziare, escludendo soltanto le opere cosiddette di edilizia sociale che non presentino caratteristiche di indispensabilità e di urgenza e che possono trovare copertura nel finanziamento extra Cassa. È stato, inoltre, fissato un plafond di disponibilità per ogni ente mutualitario, tenuto conto che l'attività dell'istituto per il 1991 è stata programmata, ai sensi del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito nella legge 22 dicembre 1990 n. 403, sulla base di un finanziamento complessivo di 8.000 miliardi, salvo eventuali modifiche derivanti da successive disposizioni di legge.

Al riguardo, si precisa che le richieste già inoltrate dovranno essere tutte confermate, qualunque sia la fase procedurale, ad eccezione della concessione definitiva. Va, altresì, precisato che non incideranno nel plafond 1991 i perfezionamenti dei mutui che abbiano ottenuto l'adesione di massima nel 1990.

Si soggiunge, infine, che con circolare n. 1179 del gennaio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, sono state fornite istruzioni per la concessione dei mutui.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Rubbi.

GELPI. — Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la categoria dei dipendenti degli agenti di cambio è costituita, per quanto

riguarda la Borsa di Milano, dove è concentrata la quasi totalità degli scambi borsistici, da circa 2000 dipendenti, di cui 800 sono procuratori e 1200 impiegati, appartenenti a circa 250 agenti di cambio;

le commissionarie di Borsa sono 115 con circa 1500 dipendenti;

il contratto collettivo nazionale di lavoro del credito prevede che l'area contrattuale venga estesa anche ai dipendenti delle future SIM, nella previsione che i lavoratori delle borse valori sarebbero stati coinvolti nel processo di aggregazione, previsto con le riforme in corso —:

se non ritengano opportuno assumere iniziative, anche di ordine legislativo, per la costituzione, presso gli uffici di collocamento, di liste speciali alle quali iscrivere il personale ex dipendente degli agenti di cambio e delle società commissionarie che cessano di operare liste a cui devono far ricorso, per le assunzioni, le banche e le finanziarie che costituiranno le SIM. In tal modo, mentre si assicurerebbe il posto di lavoro ad una categoria che viene a perdere il posto di dipendente di agente di cambio o di società commissionaria si recupererebbe il patrimonio di professionalità di questi lavoratori. (4-22719)

RISPOSTA. — L'articolo 18 comma 12 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari prevede che il personale non direttivo, già dipendente, alla data del 31 ottobre 1990, dagli agenti di cambio che partecipano a ciascuna delle società di cui al comma 4 dello stesso articolo, cioè alle società di intermediazione mobiliare al cui capitale partecipi almeno un agente di cambio, nonché il personale già dipendente dai procuratori alle grida degli agenti di cambio, è assunto dalle suddette società, con priorità e con chiamata nominativa, in deroga alle norme sul collocamento ordinario.

Il comma 10 dello stesso articolo, infatti, stabilisce che gli agenti di cambio, ed i procuratori alle grida degli agenti di cambio

che cessano l'attività entro il 31 dicembre 1992, devono trasmettere alla commissione per le società e la borsa, all'atto della cessazione dell'attività, un elenco nominativo del personale non direttivo, già dipendente alla data del 31 ottobre 1990, con il quale attestano sotto la propria responsabilità l'esistenza del rapporto di lavoro. Gli agenti di cambio, qualora assumano, entro la data del 31 dicembre 1992, una partecipazione in una delle società di cui al citato comma IV dell'articolo 18, devono trasmettere tale elenco nominativo, nonché quello relativo ai propri procuratori alle grida, anche alla società partecipata. Sulla base di tali elenchi nominativi la Consob provvederà, a norma del comma X del medesimo articolo 18, all'istituzione ed all'aggiornamento, fino al 31 dicembre 1992, di un elenco, articolato per province, del suddetto personale non direttivo.

Si soggiunge, infinte, che in forza del disposto di cui al comma XIII del citato articolo 18 della legge n. 1 del 91, le società di intermediazione mobiliare possono assumere fino al 31 dicembre 1992, anche in deroga alle norme sul collocamento ordinario, con chiamata nominativa, il personale iscritto all'elenco di cui sopra, relativo alla provincia in cui le società stesse hanno la propria sede sociale.

Il Ministro del tesoro: Carli.

LUCCHESI. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che*

alcune banche offrono ai loro correntisti contratti di assicurazione infortuni e malattie senza aver preventivamente ottenuto il consenso della clientela;

tali contratti impongono il pagamento di un premio ottenuto con addebito sul conto;

il contratto viene considerato tacitamente concluso allorché il correntista non si premuri di restituire alla banca, entro un termine prefissato e perentorio, un rifiuto scritto —:

quali provvedimenti intenda adottare per far cessare questa singolare ed eticamente inaccettabile procedura di contratti poco chiari stipulati con il sistema del « silenzio assenso »; sistema inaccettabile specialmente da parte di istituti bancari il cui fine istituzionale non è certamente quello di procacciare clienti alle compagnie assicurative, e la cui azione deve sempre essere ispirata a chiarezza e trasparenza;

quali contropartite le compagnie di assicurazione offrono alle banche per tale servizio. (4-18951)

RISPOSTA. — *I poteri attribuiti dalla legge agli organi preposti al controllo del sistema creditizio sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza complessiva delle istituzioni creditizie.*

Tuttavia, atteso che la questione sollevata è riconducibile alla più ampia problematica della prestazione di servizi accessori da parte delle banche a favore della propria clientela, si osserva che, nell'ambito della normativa disciplinante il settore creditizio, le aziende di credito possono offrire servizi finanziari anche diversi da quelli strettamente funzionali all'attività bancaria. Trattasi, infatti, di attività posta autonomamente in essere dalle banche in virtù di libere scelte gestionali effettuate — anche per iniziativa degli operatori economici — nell'ambito di una sfera operativa in continua crescita, specie nel comparto dei servizi del tipo in esame che appaiono strumentali o collaterali all'attività bancaria.

In relazione a quanto precede, la Banca d'Italia ha comunicato che, dal punto di vista generale, le scelte operative delle banche vanno nel tempo orientandosi — in considerazione del comportamento e dell'evoluzione dei principali sistemi bancari esteri — verso una visione dinamica dei collegamenti funzionali possibili tra il settore creditizio e quello assicurativo.

L'organo di vigilanza non ha ritenuto opportuno ostacolare l'evoluzione dei rapporti tra banche e assicurazioni, tenuto

conto che al conseguente espletamento di servizi del tipo in esame sono da riconnettersi — correntemente con gli obiettivi istituzionali suindicati — effetti positivi sul piano di una migliore utilizzazione delle strutture bancarie, dell'attività promozionale a favore della clientela e, quindi, della concorrenza.

In tali contesto, pur non rientrando nei compiti dell'organo di vigilanza l'attività di controllo sulle modalità operative seguite dalle banche nel settore dei servizi di cui trattasi, la Banca d'Italia, nell'eventualità di comportamenti non conformi da parte di istituti di credito, non mancherebbe di richiamare l'attenzione degli stessi sulla necessità del rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento alla preventiva acquisizione del consenso dei clienti assicurati.

Il Ministro del tesoro: Carli.

MANGIAPANE. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

la gestione amministrativo-contabile dell'USL 48 di Sant'Agata di Militello con relazione del dottor Salvatore Fodale primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza, è stata ritenuta già nel novembre del 1988 responsabile di gravi irregolarità, inadempienze e violazioni giuridicamente rilevanti di norme e di regolamenti;

in detta relazione si rilevano atti e comportamenti del comitato di gestione presieduto dal dottor Vincenzo Lo Re che sottolineano una gestione affaristico-clientelare dell'USL 48 specie per quanto riguarda rapporti con fornitori, con laboratori convenzionati e con il personale;

in un pubblico dibattito svoltosi lo scorso 6 luglio nella sala del consiglio comunale di Sant'Agata di Militello, alla presenza dei sindaci, assessori, consiglieri provinciali e comunali, la gestione di detta USL 48 è stata definita « in odor di mafia » e sono state denunciate ulteriori

circostanziate violazioni di legge come riportato dalla stampa locale del 9 e del 13 luglio; —:

a) dal Ministro del tesoro quali atti conseguenti alla citata relazione di verifica ispettiva del novembre 1988 siano stati prodotti e più specificatamente se la detta relazione sia stata trasmessa alla magistratura;

b) dal Ministro di grazia e giustizia se risultino attivati indagini o procedimenti giudiziari per iniziativa di organi regionali o ministeriali o a seguito di *notitia criminis* per mezzo stampa. (4-20791)

RISPOSTA. — *Nel corso della verifica amministrativo-contabile effettuata, nel 1988, dai servizi ispettivi di finanza della ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, sono stati esaminati in particolare i settori dei medici convenzionati, del personale e dei contratti.*

La relazione ispettiva, redatta nell'occasione, è stata inviata, con nota illustrativa n. SI5273/116234 del 14 marzo 1989, al comune di Sant'Agata di Militello e per il tramite del comune stesso, alla USL interessata, onde consentire la trasmissione degli elementi giustificativi.

Altri esemplari della stessa relazione sono stati trasmessi alla procura generale della Corte dei conti, sedi di Roma e di Palermo, all'assessorato alla sanità della regione Sicilia, al Ministero della sanità ed al dipartimento per la funzione pubblica, per l'adozione, nell'ambito delle rispettive competenze, dei provvedimenti idonei a normalizzare la gestione della USL ispezionata, a recuperare le somme che dovessero risultare indebitamente erogate e ad accertare eventuali connesse responsabilità.

Questa amministrazione ha invitato, inoltre, il proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori della USL a seguire gli sviluppi dell'azione in corso da parte degli organi amministrativi e giudiziari competenti, diretti a definire le situazioni anomale riscontrate in sede ispettiva.

Con ministeriale n. SI5273/150434 del 6 settembre 1989, la predetta USL è stata altresì invitata, tramite il comune di S. Agata, ad applicare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 69 dell'8 aprile 1981, in materia di acquisti di attrezzature e di forniture di generi alimentari.

A seguito di tali interventi, l'unità sanitaria locale n. 48 ha provveduto successivamente a sanare varie irregolarità di gestione, comunicando a questo ministero, alle altre amministrazioni interessate ed alla Corte dei conti i provvedimenti all'uopo adottati.

Si soggiunge, infine, che il Ministro di grazia e giustizia ha comunicato che presso la competente procura della Repubblica non sono in corso procedimenti penali in ordine ai fatti segnalati.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Rubbi.

MARTINO. — Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Robilante (CN) ha inoltrato alla Cassa depositi e prestiti una richiesta di finanziamento ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 38, articolo 4-bis a copertura dei maggiori oneri derivanti dagli espropri eseguiti per l'acquisizione dell'area destinata a campo sportivo;

le indennità di esproprio per terreni destinati a campo sportivo sono state determinate dal decreto della regione Piemonte n. 2435/90;

la richiesta dell'amministrazione è conforme alle disposizioni contenute nella circolare della Cassa n. 1124 del 4 aprile 1990;

la medesima Cassa depositi e prestiti è impossibilitata a dar corso ai finanziamenti di tal genere in seguito alla introduzione da parte del Governo di misure limitative delle erogazioni;

nella sua qualità di sindaco di Robilante l'interrogante condivide le preoccupazioni dell'amministrazione comunale e dei cittadini circa le concrete possibilità di reperire risorse finanziarie sufficienti a garantire l'eseguibilità di questa, come di altre opere: situazione che lascia intravedere il verificarsi di una condizione obbligata di impasse amministrativa con ripercussioni particolarmente gravi per i piccoli comuni —:

se, quando e con quali modalità si prevede di sbloccare — pur nel quadro di una generale politica di contenimento della spesa pubblica — la situazione onde evitare, nel caso specifico, l'ulteriore aggravio di spesa per il comune connesso alla maturazione dei diritti degli interessi di mora per i proprietari espropriati.

(4-21289)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, in data 1° agosto 1990, sulla base delle direttive del Governo, deliberava la concessione di finanziamenti esclusivamente per le seguenti opere: opere idriche, opere fognarie, impianti di depurazione e smaltimento dei rifiuti ed, infine, i completamenti per qualsiasi categoria di opere.

Nella seduta del 10 gennaio 1991, il menzionato consiglio di amministrazione ha rimesso alle autonome determinazioni degli enti locali, la scelta delle opere da finanziare, escludendo soltanto le opere cosiddette di edilizia sociale che non presentino caratteristiche di indispensabilità e di urgenza e che possono trovare copertura nel finanziamento extra Cassa. È stato, inoltre, fissato un plafond di disponibilità per ogni ente mutualitario, tenuto conto che l'attività dell'istituto per il 1991 è stata programmata, ai sensi del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito nella legge 22.12.90 n. 403, sulla base di un finanziamento complessivo di 8.000 miliardi, salvo eventuali modifiche derivanti da successive disposizioni di legge.

Al riguardo, si precisa che le richieste già inoltrate dovranno essere tutte confermate, qualunque sia la fase procedurale, ad eccezione della concessione definitiva. Va, altresì, segnalato che non incideranno nel plafond

1991, i perfezionamenti relativi ai mutui che abbiano ottenuto l'adesione di massima nel 1990.

Si soggiunge, infine, che con circolare n. 1179 del gennaio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, sono state fornite agli enti le istruzioni per la concessione dei mutui nell'anno 1991.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Rubbi.

MATTIOLI e SCALIA. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la società FINAVERDI ha in progetto di costruire a Sestri Levante, in località Riva Trigoso, un nuovo impianto di laminazione a freddo che desta vivissime preoccupazioni nella popolazione residente stanti i rischi connessi in tale localizzazione che sommariamente possono identificarsi in: incendio causato dallo stoccaggio ed impiego di idrogeno, produzione e smaltimento di ingenti quantità di rifiuti, Rimmissioni di grandi quantità di reflui nel torrente Petronio, emissioni in atmosfera e possibili ricadute al suolo di agenti inquinanti, rumorosità interna ed esterna all'azienda ed infine modificazione ed incremento dei flussi veicolari in una zona in cui la viabilità è già pesante ed a rischio;

l'ubicazione dell'impianto, inoltre, è in stridente contrasto con le pregevoli caratteristiche paesaggistiche della zona nonché con la vocazione turistica dell'area densamente abitata esistente a ridosso dell'area industriale, quest'ultimo fatto rappresentando un ulteriore elemento di preoccupazione per l'incolumità dei cittadini sia in funzionamento a regime che in caso di incidenti, ciò in netta violazione di ogni criterio di delocalizzazione dagli abitati degli impianti a rischio e nocivi;

dinanzi a tale situazione, inutilmente più volte sono stati richiesti chiari pronunziamenti ed assunzioni di responsabilità alle competenti autorità locali, le quali si sono però limitate ad assicurare che nes-

suna decisione avventata sarà assunta, ma tanto non basta ai cittadini ed alle associazioni ambientaliste per sentirsi tutelati nei propri inalienabili diritti all'ambiente, alla sicurezza ed alla salute —

quali siano le informazioni in loro possesso circa l'impianto industriale di che trattasi, con particolare riguardo ad ogni provvedimento assentivo adottato dalle competenti autorità locali;

quale sia la posizione della società FINAVERDI circa l'adeguamento e l'ottemperanza del progettato laminatoio alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 maggio 1988 sulla sicurezza degli impianti industriali (cosiddetta normativa Seveso);

se non si reputi opportuno che il progetto di cui trattasi sia sottoposto a preventiva valutazione di impatto ambientale, e sino ad allora sia inibita ogni posa in opera di impianti o infrastrutture.

(4-14697)

RISPOSTA. — *L'impianto di rilaminatoio a freddo per acciaio inox di Riva Trigoso, alla cui realizzazione si è dato avvio nel 1989, sostituisce una precedente attività (FIT-ferrotubi) chiusa da alcuni anni.*

Nel 1989 la progettata costruzione dell'impianto aveva destato preoccupazioni di organismi e associazioni ambientali della regione. Successivamente, peraltro, la società ha posto in essere tutti gli adempimenti prescritti ed ha ricevuto le necessarie autorizzazioni in sede locale, modificando inoltre il progetto iniziale per la parte relativa alla produzione di idrogeno.

Al momento quindi non esistono problemi e l'impianto di laminazione è già da tempo regolarmente entrato in funzione.

In particolare, le attività di stoccaggio e d'impiego dell'idrogeno nell'impianto di laminazione a freddo della Finarvedi sono state discusse in ogni dettaglio con i vigili del fuoco che ne hanno approvato il progetto già in data 1° giugno 1989. L'impianto progettato e costruito da una nota società europea, è stato installato a cura dell'Italimpianti. Le normative progettuali utilizzate

(NEPA 86 -SOA, EUR 8396 EN 5 Hidrogen Safety Manual TDI 1046) sono tra le più complete e restrittive in campo internazionale.

L'impianto non rientra nelle procedure di cui all'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 (istitutiva del Ministero dell'ambiente) relative alla valutazione di impatto ambientale, né risultano applicabili le norme relative al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 (attuativo della direttiva CEE n. 82 del 501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali), date le modeste quantità di prodotti pericolosi presenti ..

La produzione dichiarata di rifiuti risulta comunque molto modesta, così come lo scarico d'acqua nel torrente Petronio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Infine, le emissioni atmosferiche e la rumorosità interna ed esterna allo stabilimento risultano ampiamente entro i limiti di legge.

Dall'analisi del traffico nelle strade di accesso allo stabilimento, si può dedurre il modesto incremento determinato dalle nuove attività, anche grazie ad un nuovo ingresso allo stabilimento.

Occorre infine rilevare che l'area di Sestri Levante ed in particolare di Riva Trigoso è da sempre un'area a tradizione industriale dove la vocazione turistica ha sempre convissuto con una presenza industriale significativa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Battaglia.

PACETTI e ANGELONI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

il gruppo Bontempi-Farfisa operante nelle Marche ha avviato nei giorni scorsi la procedura di licenziamento di circa 250 lavoratori, di cui ben 219 dello stabilimento Farfisa di Camerano;

il gruppo soprarichiamato ha utilizzato ampiamente finanziamenti pubblici

per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e di riorganizzazione per la Farfisa che scadrà tra due anni;

verrebbe portato un duro colpo alle condizioni socio-economiche di un vasto comprensorio dell'anconitano;

la proroga della C.I.G.S. potrebbe consentire una ulteriore possibilità per le organizzazioni sindacali per obbligare il gruppo Bontempi alla trattativa —:

quali provvedimenti intendano assumere per un riesame della richiesta di proroga della C.I.G.S.;

quali iniziative ritengano di attivare per ricercare soluzioni che evitino i licenziamenti minacciati. (4-17305)

RISPOSTA. — *Nel mese di dicembre 1989, per la soluzione dei problemi occupazionali del gruppo Bontempi Farfisa, tra le parti interessate è stato stipulato un accordo che, nelle linee essenziali, ha stabilito quanto segue.*

Le società del citato gruppo hanno deciso di sospendere la procedura di riduzione di personale già espletata e di presentare un piano concordato con le organizzazioni sindacali per la gestione delle eccedenze, con indicazione delle prospettive di reimpiego e dei tempi occorrenti, con il contributo delle istituzioni locali e delle regioni per l'individuazione delle realtà aziendali interessate al riassorbimento delle eccedenze stesse.

Il rappresentante della regione Marche si è impegnato ad attivare i finanziamenti necessari all'organizzazione dei corsi di qualificazione per il personale in esubero, al fine di favorirne la sistemazione in altre aziende.

Le imprese del gruppo che, con anticipo rispetto ai tempi indicati negli accordi del 23 settembre 1987, e 30 maggio 1988, hanno superato i livelli occupazionali previsti, hanno dichiarato la possibilità di proseguire nelle azioni di ristrutturazione e riorganizzazione per accrescere, ulteriormente, le proprie condizioni di efficienze e competitività.

In questo contesto sono stati previsti periodi di sospensione con intervento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni per altri lavoratori non in

eccedenza per favorire le esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione preannunciate.

Si dà, comunque, assicurazione che il ministero si sta attivando affinché gli impegni assunti nel predetto accordo vadano, per quanto di competenze, a buon fine.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze. — Per conoscere — premesso che:*

la costituzione, lo scorso anno, nel comune di Cervino (Ce) della « Cassa rurale e artigiana di Cervino e Durazzano », ha dato il via a insistenti voci — non ancora spentesi — in ordine a varie irregolarità prima costitutive e poi gestionali della cassa medesima;

viene affermato, infatti, che non risponda al vero:

a) che i trecentocinquanta soci avessero versato effettivamente tutti i due milioni necessari all'atto della costituzione della Cassa ed anzi che i versamenti sono stati fatti nei giorni successivi (sul ccp n. 10765816) dal sindaco di Cervino, Carlo Piscitelli, noto « ras politico » della zona;

b) che tutti i soci risiedano, come da condizione contenuta invece nell'atto costitutivo, a Cervino o a Durazzano, risultando, anzi, che alcuni (il presidente Gravante, i consiglieri Ruggero e D'Ambra ed altri ancora) abbiano residenza a Caserta, Maddaloni, Napoli, etc.;

c) che si tratti di un'iniziativa sociale e solidaristica ma in non pochi casi di mero profitto capitalistico o di elusione delle normative associative, risultando in più casi, tra i sottoscrittori più componenti, a volte tutti, di un unico nucleo familiare, associatisi per decine di milioni, in barba alle risultanze di reddito fiscale dichiarato dal nucleo stesso —:

se intenda far svolgere accertamenti in ordine a tali aspetti preoccupanti, ed

anche per quanto riflette eventuali evasioni fiscali e l'esistenza di prestanomi, da parte della Guardia di finanza;

cosa risulti in ordine agli aspetti ed alle risultanze gestionali della Cassa agli organi di vigilanza. (4-14576)

RISPOSTA. — *In ordine alla costituzione di Casse rurali ed artigiane, la Banca d'Italia provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di legge sulla base della documentazione presentata dai soggetti interessati. In particolare, per la verifica dei requisiti previsti dall'articolo 4 del testo unico Casse rurali artigiane, riguardanti l'attività o la professione e la residenza dei sottoscrittori, si richiede l'elenco degli aspiranti soci, visto e dichiarato conforme a verità da parte delle competenti autorità.*

Per quanto concerne la menzionata Cassa, la Banca d'Italia, all'uopo interpellata, ha comunicato di aver rilasciato, in data 27 giugno 1988, il preventivo benestare alla costituzione. In data 22 ottobre 1988, è stato, poi, stipulato l'atto costitutivo ed approvato lo statuto.

Poiché dall'esame della relativa documentazione non era emersa alcuna irregolarità, in data 18 maggio 1989, l'organo di vigilanza ha rilasciato, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'autorizzazione per l'omologazione da parte del competente tribunale e per l'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Con provvedimento del 25 gennaio 1990, la Banca d'Italia ha, quindi, autorizzato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, la menzionata Cassa rurale ed artigiana a svolgere l'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico e di esercizio del credito.

Il Ministero delle finanze, interessato al riguardo, ha comunicato che, sulla base delle informazioni acquisite tramite competenti organi della guardia di finanza, la Cassa rurale ed artigiana di Cervino-Durazzano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cervino (CE), risulta regolarmente iscritta alla Camera di commercio di Caserta, nonché nel registro delle società presso la cancelleria commerciale del tribunale di San Maria Capua Vetere.

Il capitale sociale, interamente versato, risulta sottoscritto da 296 soci, mentre il presidente ed i consiglieri della società in questione sono effettivamente residenti nel comune di Cervino.

La guardia di finanza, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria ha, inoltre, effettuato presso il servizio contributi agricoli unificati di Caserta, accertamenti diretti a conoscere se i soci fossero effettivamente censiti come coltivatori diretti, braccianti e datori di lavoro. Tale controllo non ha evidenziato irregolarità.

Si soggiunge, infine, che il giudice istruttore di S. Maria Capua Vetere, con decreto n. 723 del 1989 in data 7 luglio 1989, ha definitivamente archiviato il procedimento penale che ha dato luogo ai predetti accertamenti.

Il Ministro del tesoro: Carli.

PARLATO e MANNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere — premesso che:*

*in Canada viene pubblicato un giornale in lingua italiana edito dalla « Corcan Publications Div. » del Gruppo « Daisons Corporation » la cui testata è *Il Corriere Canadese*;*

*lo stesso editore pubblica un inserto a *Il Corriere Canadese* la cui testata è *il Corriere Illustrato*;*

*come si evince dalla pubblicità per la raccolta di abbonamenti *il Corriere Illustrato* è un inserto che esce il mercoledì ne *Il Corriere Canadese*;*

*fino al 30 marzo 1989 *Il Corriere Canadese*, pur uscendo in edicola il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, era datato con la data del martedì, giovedì e sabato;*

*nell'edizione che esce il mercoledì con la data del giovedì, vi è l'inserto *Corriere Illustrato* che differentemente dal giornale principale è datato con la data del mercoledì;*

*questa differenza di date è stata un artificio dell'editore per dimostrare a chi non segue con assiduità il suo giornale che *il Corriere Illustrato* è una testata a sé stante e non un inserto de *il Corriere Canadese*;*

questo artificio potrebbe dare all'editore di detti giornali anche un posto nel « Guinness dei primati », in quanto come risulta all'interrogante:

*a) nell'edizione de *Il Corriere Canadese* del giovedì 21 settembre 1989, l'articolo alla pagina 1-A: « L'inchiesta sulla Starr è già ad un punto morto ? » continua alla pagina 3 del *Corriere Illustrato* in data 20 settembre 1989;*

*b) nell'edizione de *Il Corriere Canadese* di giovedì 30 novembre 1989, l'articolo « Noi italiani dobbiamo sentirci almeno poco colpevoli per ciò che è successo a Tony Prete » inizia a pagina 1-A e continua a pagina 7 del *Corriere Illustrato*, datato mercoledì 29 novembre 1989;*

*c) dall'edizione del *Corriere Canadese* di giovedì 1° marzo 1990 l'articolo « Sanremo alza il sipario » inizia a pagina 1-A e continua in data 28 febbraio 1990 sul *Corriere Illustrato*;*

*tali esempi non sono altro che la prova provata che *il Corriere Illustrato* è un inserto de *Il Corriere Canadese* —:*

se sono a conoscenza dei fatti narrati e se rispondano a verità;

*se sono a conoscenza che *il Corriere Illustrato*, nonostante sia un inserto de *Il Corriere Canadese* abbia ricevuto o riceva un contributo autonomo per la stampa italiana all'estero;*

se tale richiesta e concessione non è in contrasto con la vigente normativa in materia di contributi all'editoria;

se vi sono stati compiacenti controlli che hanno occultato i fatti narrati in premessa;

se non sia il caso di sospendere, in attesa di chiarimenti, i contributi in fase di erogazione per dette testate;

se — come pare — irregolarità vi è stata, non sia il caso di ripetere quanto illegittimamente percepito;

se all'esito degli accertamenti non sia il caso di escludere definitivamente le testate del gruppo « Daison Corporation » da futuri finanziamenti. (4-20306)

RISPOSTA. — *Per l'anno 1988 sono state presentate, da parte dell'editore del Corriere canadese e Corriere illustrato, due distinte domande di contributo ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 67 del 1987.*

L'esame delle collezioni delle due testate effettuato dalla commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 48 del 15 febbraio 1983 nella seduta del 4 dicembre 1989, ha consentito di accertare che la pubblicazione Corriere illustrato si configura — dal maggio 1988 — come un inserto del giornale Il corriere canadese.

Per gli anni precedenti il 1988, l'esame delle copie trasmesse non ha permesso di configurare il Corriere illustrato come inserto del Corriere canadese. Infatti quella pubblicazione presenta un prezzo di copertina, una numerazione autonoma delle pagine e date di uscita diverse da quelle del Corriere canadese.

Per l'anno 1989 la commissione di cui sopra, alla data odierna, non ha ancora accertato la sussistenza dei requisiti di ammissione, a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 48 del 1983, delle domande di contributo presentate dall'editore del Corriere canadese e del Corriere illustrato e trasmesse dal Ministero degli affari esteri in data 10 luglio 1990, unitamente alle indicazioni consolari di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 48.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Cristofori.

PARLATO, MANNA e VALENSISE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:*

con una sconcertante decisione la dirigenza dell'Alfa Lancia di Pomigliano d'Arco ha sospeso cautelativamente per sei giorni dal lavoro alcuni dipendenti, tra i quali due sindacalisti ed il rappresentante sindacale aziendale della CISNAL, il signor Salvatore Nunziata, rei di aver manifestato la protesta dei lavoratori per la gravissima riduzione salariale agli operai « messi in libertà » in alcuni reparti precedentemente sottoposti ad insopportabili ritmi lavorativi;

tale atteggiamento da parte dei vertici aziendali di Pomigliano denuncia, secondo gli interroganti, una mentalità antisindacale e fortemente intimidatoria nei confronti dei lavoratori iscritti alla CISNAL, sindacato scomodo per i « padroni » dell'Alfa Lancia oltre che squallidamente « tagloristica »;

l'illegittimo provvedimento punitivo va ad aggravare ulteriormente i già difficili rapporti interni all'aziendapomiglianese impegnata nel rinnovo del contratto di categoria —:

quali urgenti provvedimenti voglia assumere al fine di invitare fermamente l'Alfa Lancia di Pomigliano all'immediato ritiro del provvedimento di sospensione nei confronti dei lavoratori e perché sia ristabilito un clima di effettiva partecipazione dei lavoratori Alfa all'interno dell'azienda automobilistica di Pomigliano d'Arco così come con il provocatorio — a questo punto — traguardo della « qualità totale » si era detto di volere. (4-20307)

RISPOSTA. — *I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di alcuni dipendenti dello stabilimento Alfa Lancia di Pomigliano d'Arco sono stati originati dal clima di conflittualità sindacale verificatosi in seguito alla richiesta aziendale di aumentare i livelli di produzione in vari reparti.*

In particolare, il giorno 11 giugno 1990 i lavoratori del reparto lastrosaldatura si astennero dal lavoro in segno di protesta contro la direttiva aziendale. Il giorno successivo gli addetti ai reparti verniciatura e latomiera funzionalmente collegati al reparto

lastrosaldatura, furono posti in libertà ai sensi dell'articolo del CCNL dell'industria meccanica. Nell'occasione i lavoratori del reparto carrozzeria, tra cui alcuni sindacalisti CISNAL, fecero presente ai responsabili aziendali che il loro era il più esposto all'applicazione dell'istituto della messa in libertà, il quale prevede che nel caso di interruzioni di lavoro causate da forza maggiore è di durata superiore a 60 minuti il dipendente ha diritto alla retribuzione solamente se trattenuto in azienda dal datore di lavoro.

I lavoratori messi in libertà attuarono inoltre una manifestazione di protesta dirigendosi in massa nel reparto finizione e chiedendo la solidarietà del personale.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, nonostante la limitata adesione alla azione di protesta da parte degli addetti, l'attività del reparto fu comunque interrotta.

La direzione aziendale ha fatto presente che l'arresto dell'attività produttiva sarebbe stato causato dal comportamento dei manifestanti i quali, stanziando al termina della linea di scorrimento delle vetture da rifinire, ne avrebbero bloccato l'avanzamento. L'azienda ha inoltre riferito che vari tentativi furono compiuti al fine di dissuadere i lavoratori dal proposito di fermare la linea produttiva.

Il funzionario responsabile delle relazioni sindacali della azienda nel contempo, li avvertì delle gravi conseguenze del loro comportamento.

In seguito l'Alfa Lancia, previa rituale contestazione ed acquisizione delle rispettive contro-deduzioni, ha disposto il licenziamento per giusta causa dei lavoratori individuali come responsabili dell'interruzione dell'attività produttiva. Per effetto di questa, l'azienda lamenta di aver subito un calo produttivo quantificabile nel mancato approntamento di 95 vetture.

Il datore di lavoro ha precisato che i lavoratori i licenziati sono quelli che è stato possibile individuare da parte degli incaricati, con ciò facendo intendere che anche altri dipendenti avevano partecipato all'azione di protesta.

Dei sei licenziati, tre sono sindacalisti CISNAL e due risultano iscritti ad altra organizzazione sindacale.

L'ispettorato ha riferito che la CISNAL — unione provinciale del lavoro di Napoli ha nominato un collegio di avvocati ai quali ha conferito l'incarico di impugnare i licenziamenti intimati.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri dei beni culturali ed ambientali, delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

i lavori in corso per la realizzazione di un assurdo megaparcheggio verticale per la SIP, su sei livelli, all'interno del Monte Echia, stanno provocando agli abitanti di Pizzofalcone non pochi disagi e preoccupazioni per il rumore insopportabile e per le continue vibrazioni prodotte dalle perforatrici —:

se il comune di Napoli, ed in caso affermativo quando ed a quali condizioni, abbia autorizzato tale iniziativa, ignobile sul piano urbanistico;

se risponda al vero che l'area del monte Echia è oggetto di tutela per le condizioni previste dall'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

se sia stato valutato il notevole impatto ambientale negativo che deriverà da tale opera sul territorio circostante, anche in considerazione dei movimenti franosi che nel passato hanno interessato tale zona;

se lo svuotamento della collina di Pizzofalcone non alteri l'assetto statico del monte Echia e dei palazzi soprastanti e ne distrugga possibili reperti archeologici di grande valore ambientale. (4-21497)

RISPOSTA. — La realizzazione, tuttora in corso, di un'autorimessa interrata per i veicoli in servizio presso la direzione generale della SIP di Napoli, sita in via Parisi n. 13,

è stata autorizzata dal comune di Napoli con concessione n. 334 del 16 novembre 1989.

Su tale progetto ha dato parere favorevole la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli in quanto i lavori interessano un'area completamente chiusa tra gli stessi esistenti fabbricati della SIP e la costruzione, essendo completamente interrata, non modificherà lo stato dei luoghi con volumi emergenti. La soprintendenza ha comunque dato delle prescrizioni per l'attrezzatura a verde del piazzale scoperto.

Anche la soprintendenza archeologica, dopo una campagna preventiva di prospezioni e scavi che mise in luce solo una serie di stratigrafie naturali riferibili a varie eruzioni senza evidenziare alcun elemento di natura archeologica, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto.

L'area del Monte Echia non è oggetto di tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, essendo invece la zona suddetta interamente vincolata ai sensi della legge n. 1497 del 1939.

Per quanto riguarda la garanzia della non alterazione dell'assetto statico del Monte Echia e dei palazzi soprastanti la concessionaria SIP ha precisato che sono stati preventivamente eseguiti, sotto la direzione di docenti ordinari della facoltà di ingegneria dell'università di Napoli, tutti gli accertamenti di carattere geologico e geotecnico necessari per accertare le caratteristiche morfologiche della zona e sono stati attivati sistemi di controllo per gli edifici circostanti.

La concessionaria SIP ha, infine, assicurato che il collaudo in corso d'opera è stato affidato a professionisti di comprovata esperienza e qualificazione in materia.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri dei beni culturali ed ambientali, dei lavori pubblici e dell'interno. — Per sapere — premesso che la costruzione di numerosi edifici per l'edilizia economica e popolare, sicuramente stravolgerà una consistente parte del tessuto urbano ricco di pregevoli testimonianze dell'architettura tradizionale di

Torella del Sannio e spezzerà l'integrità del centro antico cittadino con la probabile espulsione degli antichi abitanti dal loro abituale contesto residenziale — quali iniziative si vogliono adottare per salvaguardare il centro storico di Torella dall'inondazione di migliaia di metri cubi di cemento programmata da amministratori comunali miopi e senza anima, incapaci di dare al « problema casa » delle risposte adeguate e concrete, nel contempo rispettando il rapporto instauratosi attraverso il secolare succedersi di eventi e di generazioni, tra gli abitanti di Torella e le loro radici e memorie storiche. (4-21912)

RISPOSTA. — La nuova amministrazione comunale di Torella del Sannio (CB), ha ritenuto di non dare più seguito al progetto di realizzazione delle case popolari nel centro storico, indirizzando altresì tale operazione in altro luogo esterno al centro abitato.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

PARLATO e MANNA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere:

se non ritenga di svolgere, senza la consueta indulgenza nei confronti del gruppo FIAT, una seria ed approfondita verifica dei contenuti e delle procedure con le quali vengono impiegati dalle sue aziende i giovani assunti con contratti di formazione-lavoro; risulta da più parti, infatti, che: non viene loro fornita alcuna specifica formazione; sono impiegati immediatamente sulle linee di produzione; svolgono addirittura lavoro straordinario;

se risulti che l'ispettorato del lavoro, anche qui senza compiacenze ed indulgenze, abbia finora svolto accertamenti e con quale esito nelle aziende Alfa-Lancia e Sevel-Campania di Pomigliano d'Arco, ed ove non siano stati svolti, se non ritenga di impartire opportune disposizioni al riguardo;

come si sia risolto il caso eclatante dello sciopero di milleduecento lavoratori

presso tale ultima azienda in occasione della mancata assunzione definitiva di due giovani, e come possa essere tollerato (se non in un regime politico liberal-capitalista che, a vedere bene la carta costituzionale, non dovrebbe essere quello italiano) che la azienda dichiari senza alcuna conseguenza (a meno che il Ministro e la magistratura le abbiano tratte od intendano trarle) che i due giovani secondo l'azienda « non vengono riconfermati per motivi di inidoneità che non possiamo precisare »: dichiarazioni coerenti con i più beceri modelli comportamentali capitalistici e che non dovrebbero avere (a meno che il Ministro del lavoro interrogato e la magistratura li condividano) diritto di cittadinanza giuridica e comunque né civile né sociale. (4-22806)

RISPOSTA. — *La Sevel Campania, società per azioni del gruppo FIAT, a seguito di accordo stipulato nel marzo 1989 con le organizzazioni sindacali, ha proceduto all'assunzione nominativa di numerosi giovani con contratto di formazione e lavoro.*

In particolare il programma di rinnovamento dell'organico del settore produzione prevedeva una serie di tre progetti, tutti della durata di 16 mesi, approvati rispettivamente nel marzo 1989, nel dicembre 1989 e nel gennaio 1990, e riguardanti il primo 150 unità, il secondo 30 unità, il terzo 50 unità.

Tali progetti sono strutturati in una prima fase della durata di un mese, che è specificamente di formazione, articolata in 60 ore di teoria in aula ed 80 ore di pratica in reparto, ed in una seconda fase che (previo passaggio del giovane alla seconda categoria professionale del contratto collettivo nazionale lavoro metalmeccanici aziende private) prevede l'impiego del giovane nella produzione, con inserimento in gruppi di lavoro formati prevalentemente da lavoratori anziani.

Gli organi ispettivi del ministero hanno sottoposto costantemente a vigilanza le aziende del gruppo FIAT operanti nel comprensorio napoletano in relazione alle modalità e procedure di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro dei giovani assunti, senza riscontrare mai irregolarità di rilievo.

In particolare, dai controlli effettuati presso la Sevel Campania, è emerso che il periodo di formazione è stato effettuato e continua ad esserlo in conformità a quanto predisposto nei singoli progetti approvati dalla commissione regionale per l'impiego. Da testimonianze rese da alcuni corsisti risulta che solo occasionalmente ed eccezionalmente sono state richieste per lavori indifferibili prestazioni di lavoro straordinario ai giovani, in quanto facenti parte, come accennato, di gruppi di lavoro.

Per quanto riguarda poi lo sciopero cui ha aderito la quasi totalità degli operai della Sevel Campania SpA nei giorni 14, 15 e 16 novembre 1990, l'ispettorato del lavoro ha riferito che la manifestazione è coincisa temporalmente con la decisione della direzione aziendale di non convertire il rapporto di formazione e lavoro di due corsisti in rapporto a tempo indeterminato.

Da notizie acquisite dagli ispettori pare che i due giovani, entrambi addetti alla lastratura, fossero stati più volte richiamati dai responsabili di reparto a porre maggiore attenzione ai programmi di produzione, ai tempi, alla qualità e quantità del prodotto.

La determinazione aziendale, a parere del citato organo periferico è stata adottata senza fornire alcuna specifica motivazione in considerazione del fatto che la legge n. 863 del 1964, (articolo 3) nulla dispone in merito.

La ripresa dell'attività è avvenuta regolarmente e senza altre interruzioni il giorno 19 novembre 1990: non risultano, infatti, pervenute alla azienda notificazioni di ricorsi presentati alla locale magistratura.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, e dei beni culturali ed ambientali e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

la Chiesa di S. Maria degli Angeli, nel comune di S. Nicola La Strada in provincia di Caserta, danneggiata dal terremoto del 1980, continua a mostrare profonde

ferite, nonostante siano stati spesi finora per restauri oltre tre miliardi e mezzo;

le fessure nelle pareti e l'umidità che deturpa la navata centrale, lunga 40 metri, dimostrano in maniera chiara che i lavori fin qui effettuati sono stati malamente eseguiti e senza che vi fosse un adeguato controllo —

se il collaudo sia stato effettuato, da chi e con quale esito;

quali iniziative si intendano comunque assumere per un'immediata indagine sui restauri della Chiesa di S. Maria degli Angeli e perché gli ulteriori ottocento milioni che ci si appresta a spendere siano impiegati in maniera più oculata.

(4-23366)

RISPOSTA. — *Successivamente all'evento sismico del 23 novembre 1980, la competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di Caserta, dopo un intervento di somma urgenza, realizzò due lotti di interventi sul monumentale edificio oggetto dell'interrogazione sopra specificata, in base alla progettazione redatta, su incarico del parroco pro-tempore, dall'architetto Giovanni Schiattarelli, poiché lo stesso parroco aveva affidato l'esecuzione delle opere alla soprintendenza, dichiarando di non essere in grado di eseguirle direttamente.*

In seguito, nel settembre 1985 lo stesso parroco dichiarava che, a causa dell'impossibilità da parte della soprintendenza di procedere ad una regolare e costante erogazione dei fondi necessari per le note carenze di stanziamenti, preferiva revocare la concessione e procedere all'esecuzione dei lavori direttamente con contributi del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania di Napoli.

Da quel momento le opere sono state, quindi, eseguite direttamente dal parroco, mentre la soprintendenza si limitava all'esercizio dell'alta sorveglianza e quindi alla verifica delle compatibilità delle opere previste in progetto con le esigenze di tutela e di conservazione del monumentale edificio.

Al momento i lavori sono sospesi per la determinazione della tecnologia da usare per

il rifacimento delle coperture, la cui soluzione fu più volte indicata dalla soprintendenza di Caserta, ribadendo l'opportunità che si procedesse alla sostituzione con elementi in ferro, con la conservazione in situ di un elemento in legno a testimonianza della tecnologia originaria.

Proprio a questo proposito, in data 11 settembre 1990, si invitò il parroco a rimuovere le cause di pericolo di crollo delle decorazioni interne alla Chiesa, causate dall'infiltrazione di acqua piovana dalle coperture sconnesse.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere se ritenga di dover intervenire per il recupero, il restauro e la valorizzazione (culturale e non di altro tipo) del castello e del sottostante borgo medioevale di Vairano Patenora (Caserta) in condizioni di totale abbandono e progressiva rovina;

si tratta di un complesso, dominato dal castello munito di quattro torri merlate, fatto erigere da Innico II d'Avalos verso la fine del XV secolo e racchiuso da una cinta di mura, con sedici torri, nelle quali si aprono tre porte (Porta Olivo, Porta di Mezzo e Porta Castello) nel quale insistono alcune chiese, anch'esse in stato di deplorabile abbandono. (4-23393)

RISPOSTA. — *I problemi del complesso fortificato di Vairano Patenora sono ben noti alla competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta, che ha inserito nei suoi programmi un intervento di restauro del Castello medioevale. La perizia redatta dalla predetta soprintendenza è stata approvata con decreto ministeriale del 5 ottobre 1990 ed è stata finanziata sul capitolo di bilancio 8100 per l'anno 1990.*

I lavori sono stati appaltati con gara del 21 novembre 1990 e per gli stessi si è in procinto di procedere alla regolare consegna, non appena saranno espletate le previste

procedure relative alle norme per la prevenzione dell'attività mafiosa.

Per quanto riguarda l'attività di tutela del borgo medioevale, le attività di conservazione, salvaguardia e valorizzazione dei centri antichi sono di stretta competenza, ai sensi della vigente normativa, delle amministrazioni locali, che le esercitano nelle forme previste dalla legge mediante l'adozione di piani di recupero che, a quanto risulta, per il comune di Vairano Patenora non sono stati redatti.

Infine, per quanto concerne le varie Chiese parrocchiali inserite nel perimetro dell'antico borgo, la predetta soprintendenza ha proceduto all'approvazione di progettazioni di restauro proposte dai concessionari per finanziamenti erogati dal provveditorato alle opere pubbliche per la Campania di Napoli.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

PAVONI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del commercio per l'estero.* — Per sapere:

se si sia a conoscenza dei seguenti fatti:

nel nostro Paese vi è un distributore esclusivo per le automobili della industria tedesca BMW;

tale azienda è di proprietà al 100 per cento della fabbrica BMW AG di Monaco di Baviera in Germania;

tale azienda impiega ben 250 dipendenti nella sede unica nel comune di Sona in provincia di Verona sulla statale n. 11 per Brescia;

tale azienda per il fatturato annuo di 700 miliardi è la seconda azienda per importanza nella provincia di Verona;

vi è anche un'azienda finanziaria BMW Italia leasing SpA di proprietà della BMW Italiana con un fatturato annuo di 200 miliardi;

i dirigenti di tale azienda hanno deciso il trasferimento da Verona a Milano,

per il 1993, con gravissime negative ripercussioni sul piano occupazionale veronese;

inoltre, se non si ravvisi l'opportunità di intraprendere opportune iniziative nei confronti del gruppo dirigente della BMW - Italia, affinché si rivedano i piani di questo assurdo trasferimento e, nel contempo, attivare i consueti canali diplomatici, affinché si intervenga energicamente nei confronti dello stesso Presidente e consiglio di amministrazione della casa-madre a Monaco di Baviera. (4-20144)

RISPOSTA. — *La direzione della BMW Italia in data 1 aprile 1990, ha comunicato la decisione di trasferire - entro il 1993 - le proprie sedi aziendali a Milano.*

I lavoratori interessati al trasferimento sono circa 250, dei quali 230 occupati presso la sede commerciale di Palazzolo di Sona (VR) e 22 presso la collegata società finanziaria BMW Italia Leasing, ubicata attualmente a Bussolengo (VR).

Nello scorso mese di luglio i responsabili dell'azienda, convocati dall'ufficio provinciale del lavoro di Verona, hanno precisato che le decisioni assunte sono il risultato di strategie imprenditoriali che tengono conto delle previsioni di mercato del settore, nonché della necessità di essere presenti sia a Milano, considerato polo di primaria importanza per gli affari e lo sviluppo di mercato, sia a Verona, altrettanto importante nodo di comunicazioni e di scambi. Infatti, i programmi della casa madre prevedono, oltre al trasferimento a Milano della sede, la creazione di una seconda entità organizzativa da ubicare a nord di Verona, lungo la direttrice di traffico del Brennero, alla quale affidare l'attività di centro logistico e di distribuzione ricambi.

I dipendenti hanno espresso la loro contrarietà al trasferimento e hanno intrapreso una serie di iniziative sindacali. La vertenza è stata caratterizzata da numerosi incontri svoltisi tra le parti in varie sedi. Nel corso di quello recentemente tenutosi, in data 16 gennaio 1991, presso la prefettura di Verona, l'azienda ha confermato la necessità ed i tempi del trasferimento. Già in precedenza erano state precisate le località dove sorge-

ranno, su terreni già acquistati, le progettate nuove unità organizzative. La direzione, gli uffici marketing, quelli amministrativi e finanziari avranno sede nel comune di S. Donato Milanese (a circa 7 chilometri dal centro di Milano), mentre il cosiddetto centro logistico, ovvero il magazzino distribuzione e ricambi per autovetture e motoveicoli, sorgerà nelle vicinanze di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), su un'area ben collegata alle vie di comunicazione ferroviarie e autostradali.

L'azienda ha altresì ribadito che, poiché presso tale centro logistico dovrebbero trovare collocazione, inizialmente, non meno di 40-50 unità, per i restanti 200-210 dipendenti si rendono necessari i previsti trasferimenti a S. Donato Milanese. In proposito, l'azienda si è dichiarata disposta a favorire i preannunciati trasferimenti con iniziative organizzative ed economiche da concordare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori che sono state invitate alla relativa negoziazione.

In particolare ed in concreto, l'azienda quantifica in circa 120 unità il personale effettivamente interessato dai trasferimenti. Tale misura è stata indicata tenendo conto del numero dei pensionamenti previsti entro il 1993, dei contratti di formazione e lavoro in scadenza, dei dirigenti e del personale cosiddetto viaggiante, per il quale lo spostamento della sede aziendale non presenta particolari difficoltà.

Sul totale di 120 unità, la direzione aziendale avrebbe individuato circa 60 casi più problematici (il restante 50 per cento avrebbe accettato più positivamente il futuro trasferimento) in relazione ai quali si è formalmente impegnata ad eseguire un'attenta valutazione caso per caso al fine di pervenire a soluzioni il più possibile adeguate alle singole esigenze.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Verona ha riferito che le organizzazioni sindacali dei lavoratori, preso atto delle comunicazioni aziendali ed esprimendo ancora perplessità e preoccupazione, si sono riservate di valutare ed eventualmente adottare i provvedimenti e le forme di lotta più opportuni.

All'incontro non è comunque seguita, almeno finora, la proclamazione di alcuna forma di agitazione sindacale.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

PAVONI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

notizie apparse sugli organi di stampa parlano del crescente aumento di assenze per malattia negli enti pubblici, con punte record tra i dipendenti dell'ente di previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, primi nella graduatoria relativa al 1989, e tra quelli del servizio per i contributi agricoli unificati;

si deve purtroppo segnalare una scarsa precisione nelle certificazioni sanitarie fiscali;

il competente Ministero, con specifica circolare n. 26655 del 28 novembre 1984, indicò agli enti vigilanti di avvalersi esclusivamente per gli accertamenti medico-fiscali ai dipendenti assenti per causa di malattia solo delle strutture USL;

purtroppo questa procedura provoca la difficoltà di effettuare controlli accurati —:

se non si ravvisi la necessità di provvedere con nuove disposizioni più adeguate a scoraggiare una strisciante e crescente forma di assenteismo, mascherata su presunte malattie. (4-22993)

RISPOSTA. — La necessità di avvalersi esclusivamente delle strutture delle unità sanitaria locale ha avuto riflessi negativi sull'efficienza degli accertamenti medico-fiscali disposti dall'ENASARCO e dallo SCAU al fine di controllare lo stato di salute dei propri dipendenti assenti per malattia.

Entrambi gli enti hanno avuto modo di evidenziare le difficoltà registrate nell'espletamento dei controlli sanitari, consistenti soprattutto nella generalizzata mancanza di tempestività. Sotto tale aspetto è stato sot-

tolineato che i vigenti regolamenti, consentendo al personale assente di comunicare il proprio stato di malattia entro termini piuttosto ampi, mal si conciliano con l'obbligo di richiedere l'intervento delle unità sanitaria locale che, infatti, solo in casi del tutto eccezionali riescono a espletare le visite nello stesso giorno della richiesta.

Allo scopo di ovviare ai lamentati inconvenienti, l'amministrazione sta provvedendo alla formulazione di nuove istruzioni che saranno diramate quanto prima a modifica di quelle impartite nel 1984, in conformità al parere all'epoca reso dal Consiglio di Stato.

Infatti il ministero, uniformandosi all'avviso espresso dal dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene che tutti gli enti previdenziali, e quindi anche lo SCAU e l'ENASARCO, possano avvalersi per la effettuazione delle visite medico-fiscali, dei medici iscritti nelle liste speciali gestite dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

In caso contrario, si consoliderebbe una diversità di trattamento, che appare ingiustificata, rispetto ad altri enti previdenziali, come appunto l'INPS e l'INAIL, i quali attualmente possono ricorrere per l'attività in parola ai predetti sanitari.

Sul punto il ministero ha chiesto anche l'avviso del Dicastero della sanità che di recente si è espresso in modo conforme a tale orientamento.

Con le istruzioni di prossima emanazione si disporrà in tal senso nei confronti di tutti gli enti previdenziali vigilati dal ministero, proprio allo scopo di rendere più tempestivi ed efficienti i controlli in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che:*

il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti ha comunicato che verranno portate in concessione esclusiva-

mente le richieste di finanziamento per la costruzione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione e smaltimento dei rifiuti, nonché delle opere di edilizia giudiziaria, che abbiano ottenuto l'adesione di massima entro il 31 luglio del 1990 e per le altre categorie di lavori di completamento purché destinati a rendere funzionali e fruibili opere in corso di esecuzione al 31 luglio 1990;

tale deliberazione penalizza fortemente gli enti locali sardi, soprattutto per quanto attiene alla programmazione relativa ai piani per la viabilità e per l'edilizia scolastica, in forza anche del mancato rifinanziamento della legge n. 64 per gli interventi nel Mezzogiorno e dei tagli alla spesa pubblica —;

se, di fronte alle esigenze dei comuni e delle province sarde, di accedere ai finanziamenti per consentire loro di continuare a programmare la realizzazione di opere pubbliche, soprattutto nei settori della viabilità e della edilizia scolastica, onde dare risposte adeguate alle popolazioni dell'isola, non ritenga di modificare e far modificare le decisioni in premessa.
(4-22187)

RISPOSTA. — *Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, in data 1° agosto 1990, sulla base delle direttive del Governo, deliberava la concessione di finanziamenti esclusivamente per le seguenti opere: opere idriche, opere fognarie, impianti di depurazione e smaltimento dei rifiuti ed, infine, i completamenti per qualsiasi categoria di opere.*

Nella seduta del 10 gennaio 1991, il menzionato consiglio di amministrazione ha rimesso alle autonome determinazioni degli enti locali, la scelta delle opere da finanziare, escludendo soltanto le opere cosiddette di edilizia sociale che non presentino caratteristiche di indispensabilità e di urgenza e che possono trovare copertura nel finanziamento extra Cassa. È stato, inoltre, fissato un plafond di disponibilità per ogni ente mutualitario, tenuto conto che l'attività dell'istituto per il 1991 è stata programmata, ai sensi del decreto-legge n. 310 del 1990, con-

vertito nella legge 22 dicembre 1994 n. 403, sulla base di un finanziamento complessivo di 8.000 miliardi, salvo eventuali modifiche derivanti da successive disposizioni di legge. Al riguardo, si precisa che le richieste già inoltrate dovranno essere tutte confermate, qualunque sia la fase procedurale, ad eccezione della concessione definitiva. Va, altresì, segnalato che non incideranno nel plafond 1991, i perfezionamenti relativi ai mutui che abbiano ottenuto l'adesione di massima nel 1990.

Si soggiunge, infine, che con circolare n. 1179 del gennaio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, sono state fornite agli enti le istruzioni per la concessione dei mutui nell'anno 1991.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Rubbi.

PAZZAGLIA, MENNITTI, VALENSISE, PARLATO, COLUCCI GAETANO e MANNA. — Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere se non ritengano necessario intervenire affinché l'ENPAS definisca con sollecitudine le riliquidazioni delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici, ferme da alcuni anni. (4-22191)

RISPOSTA. — *L'attività dell'ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali in relazione all'erogazione delle prestazioni istituzionali è fortemente condizionata dall'elevata carenza personale (circa 1400 unità in servizio su un organico approvato di 2.250 unità).*

In tale contesto, precisa l'ente, si rende necessario effettuare scelte precise sulle priorità operative, dando la precedenza alle pratiche di prima liquidazione fondamentali in ragione del loro importo medio (circa 50 milioni), per far sì che la prestazione da erogare assolva tempestivamente alla sua funzione economico-sociale.

Per le riliquidazioni (il cui importo medio gravita intorno a 5 milioni) si registrano conseguentemente tempi di definizione più ampi mediamente oscillanti intorno ad un anno.

L'ENPAS ritiene peraltro che nel corso del 1991 la situazione sia destinata a migliorare sensibilmente, soprattutto per effetto dell'assunzione di circa 200 unità lavorative, per le quali si sono già concluse le relative procedure concorsuali.

Tali unità saranno destinate prevalentemente ai settori operativi e quindi utilizzate negli adempimenti di erogazione delle prestazioni istituzionali con conseguente riduzione dei tempi di definizione delle riliquidazioni, le quali, potranno, grazie alle nuove presenze lavorative, essere trattate in sede periferica.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Renata Balcon nata a Ponte Alpi (BL) il 25 marzo 1951 e residente in Busto Arsizio, via Pozzi 2. L'interessata è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso dei tabulati TRC/01-bis dell'INPS di Belluno e di Varese; la richiesta è stata fatta in data 28 novembre 1979; la signora Balcon da oltre dieci anni è in attesa del relativo decreto.* (4-19481)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege 29/79 della signora Renata Balcon, cui è stato attribuito il n. 0195333 e per la quale sono già pervenuti i prospetti contributivi da parte dell'INPS di Varese e di Belluno e la retribuzione riferita alla data della domanda del comune di Busto Arsizio, questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazione dati, che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere per quali motivi si ritardi la*

pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 nel 1979, intestata a Giuseppe Renda, nato a Tiriolo (Catanzaro) il 29 marzo 1931 e residente a Magnago (MI), via Don Minzoni 55.

L'interessato è dipendente del comune di Magnago, è già in possesso del TRC/01-bis dell'Inps di Milano, la richiesta è stata effettuata in data 9 giugno 1983; il signor Renda è prossimo al pensionamento ed è in attesa da oltre sette anni del relativo decreto. (4-20821)

RISPOSTA. — *Quest'amministrazione, per poter dare corso alla domanda di ricongiunzione ex articolo 2 legge 29/79 del signor Giuseppe Renda, cui è stato attribuito il n. 440306, con nota del 19 dicembre 1990 ha chiesto al comune di Magnago, a completamento della documentazione già inviata, la delibera e la scheda individuale di inquadramento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983.*

In pari data è stato, poi, comunicato all'interessato che il servizio da lui prestato nel corpo delle guardie di finanza, dall'8 febbraio 1950 al 7 febbraio 1956, in sede di pensione sarà ricongiunto, ai sensi del combinato disposto di cui alle leggi n. 523 del 1954 e n. 761 del 1973, con quello prestato successivamente con obbligo di iscrizione alla CPDEL.

Tale ministeriale è stata inviata per conoscenza al Ministero delle finanze ed al comune di Magnago.

Si precisa, infine, che, essendo il servizio militare di cui sopra già valutabile in base alle norme richiamate, la contribuzione figurativa INPS ad esso riferita e risultante dal prospetto già trasmesso dalla sede INPS di Milano sarà scorporata dai servizi ricongiungibili ex lege 29.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritardi la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge

n. 29 del 1979 intestata a Piergiovanni Da Re nato a Busto Arsizio il 18 agosto 1950 ed ivi residente in via F. Meda 36.

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato trc/01-bis dell'Inps, la richiesta è stata effettuata in data 5 giugno 1980 (posizione 7234357) da dieci anni, il signor Da Re, è in attesa del relativo decreto. (4-20822)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege 29 del 1979 del signor Piergiovanni Da Re, cui è stato attribuito il n. 245035 e per la quale è già pervenuto il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese, quest'amministrazione con nota del 15 gennaio 1991, diretta al comune di Busto Arsizio e per conoscenza all'interessato, ha chiesto copia della delibera e della scheda individuale d'inquadramento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1979.*

Si assicura, comunque, l'interrogante che questa amministrazione, non appena sarà pervenuta la documentazione richiesta, provvederà a mezzo procedura meccanografica, alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Maria De Giorgio, nata a Busto Arsizio il 21 marzo 1955 ed ivi residente in via per Fagnano n. 27. L'interessata, è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 21 dicembre 1979; la signora De Giorgio da oltre 10 anni è in attesa del relativo decreto. (4-20844)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege 29*

del 1979 della signora Maria De Giorgio cui è stato attribuito il n. 201949 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte della sede INPS di Varese e la retribuzione alla data di presentazione della domanda dal comune di Busto Arsizio, questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazione dati che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Caterina Costeniero, nata a Tretto (VI) il 18 agosto 1949 e residente a Busto Arsizio in via Ragazzi del '99 n. 2 (prima in via Torino 26). L'interessata è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 23 giugno 1983; da oltre 7 anni la signora Costeniero è in attesa del relativo decreto. (4-20845)

RISPOSTA. — A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege 29 del 1979 della signora Caterina Costeniero, cui è stato attribuito il n. 444873 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda da parte del comune di Busto Arsizio, questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazione dati, che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro.

PELLEGATTA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Maria Anto-

netta Caccia, nata a Busto Arsizio il 20 maggio 1949 ed ivi residente in via Monfalcone n. 24. L'interessata è dipendente dell'USSL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 28 settembre 1983; la signora Caccia, da sette anni è in attesa del relativo decreto. (4-20846)

RISPOSTA. — A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione della signora Maria Antonietta Caccia, cui è stato attribuito il n. 0449727, questa amministrazione, con nota in data 14 gennaio 1991 inviata per conoscenza all'interessata, ha chiesto alla unità sanitaria locale n. 8 di Busto Arsizio di trasmettere copia della delibera e scheda individuale di inquadramento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983.

Si assicura, comunque, che questa amministrazione non appena in possesso di quanto richiesto, provvederà, a mezzo procedura meccanografica alle operazioni di liquidazione sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Luigia Bonza, nata a Busto Arsizio il 20 maggio 1946 ed ivi residente in via De Sanctis 5. L'interessata è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 1° aprile 1985; la signora Bonza è in attesa del relativo decreto. (4-20847)

RISPOSTA. — A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege 29 del 1979 della signora Luigia Bonza, cui è stato attribuito il n. 0533887 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo

da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda, dal comune di Busto Arsizio, questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazione dati, che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Luigi Bonzi, nato a Busto Arsizio il 7 marzo 1946 ed ivi residente in piazza Leone XIII n. 1. L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato IRC/01-bis dell'INPS di Varese la richiesta è stata effettuata in data 13 settembre 1980; il signor Bonzi, da 10 anni, è in attesa del relativo decreto. (4-20848)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege 29 del 1979 del signor Luigi Bonzi, cui è stato attribuito il n. 263150 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione, riferita alla data della domanda, dal comune di Busto Arsizio, questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazione dati, che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere — premesso che:

il signor Corrado Mangiagi nato ad Acireale il 21 ottobre 1930, dipendente dalla unità sanitaria locale n. 37 di Acireale (Catania), ha presentato richiesta di ricongiunzione dei periodi assicurativi sin dal 20 ottobre 1987, posizione CPDEL n. 7630025;

il signor Corrado Mangiagi è deceduto nello scorso mese di giugno;

la vedova signora Angela Cucuccio avente diritto alla pensione di reversibilità ha necessità di ottenere urgentemente la ricongiunzione dei periodi assicurativi richiesta dal marito —

se non ritenga di dovere disporre che, con l'urgenza che il caso richiede, venga definita la suddetta domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi. (4-21004)

RISPOSTA. — *A seguito della presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege 29 del 1979 del signor Corrado Mangiagi cui è stato attribuito il n. 686625 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Catania e la retribuzione, alla data di presentazione della domanda, dalla unità sanitaria locale n. 37 di Acireale, questa amministrazione, dovendo adottare il provvedimento relativo al conferimento del trattamento di quiescenza contestualmente a quello di ricongiunzione, con ministeriale del 25 ottobre 1990 diretta alla precisata unità sanitaria locale n. 37 e per conoscenza alla signora Angela Cucuccio vedova Mangiagi, ha richiesto tutta la relativa documentazione necessaria.*

Si assicura, comunque, che quest'amministrazione, non appena in possesso dei documenti predetti, provvederà a mezzo procedura meccanografica alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere:

per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di reversibilità per l'assegno vitalizio di benemerenzza ai sensi della legge n. 216 del 1967, articolo 4, e della legge 22 dicembre 1980, n. 932, articolo 3, intestata alla signora Landoni Albina Carla, nata a Solbiate Olona (VA) il

20 agosto 1933 ed ivi residente in via Ronchi n. 47, vedova di Gorla Pietro, deceduto il 9 ottobre 1989, già titolare del ruolo di iscrizione n. 7213326 pos. 38598KZ, tanto più che le particolari condizioni dell'interessata sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-22467)

RISPOSTA. — *Con decreto n. 3330KZ del 16 settembre 1987 all'ex internato a Pietro Gorla, nato a Fagnano Olona il 24 aprile 1926, venne concesso l'assegno vitalizio di cui all'articolo della legge 18 novembre 1980, n. 791, a partire dal 1 giugno 1985, a seguito della deliberazione n. 41303 adottata in data 23 aprile 1987, con cui la commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. aveva accolto la domanda presentata dallo stesso il 17 maggio 1985.*

In seguito al decesso del signor Gorla Petro, avvenuto in data 9 ottobre 1989, la vedova signora Albina Carla Landoni, nata il 20 agosto 1933 a Solbiate Olona (VA) ed ivi residente in via dei Ronchi n. 45, con domanda pervenuta il 22 dicembre 1989 ha chiesto la reversibilità del suddetto assegno vitalizio.

Con deliberazione n. 46706 espressa nella seduta del 21 giugno 1990 la commissione sopraindicata non ha accolto la domanda della medesima, in quanto la legge 18 novembre 1980, n. 791 non prevede la reversibilità dell'assegno vitalizio ai familiari superstiti.

La suddetta deliberazione è stata trasmessa in data 26 novembre 1990 al sindaco del comune di Solbiate Olona per la notifica all'interessata.

Si fa presente che avverso tale deliberazione negativa la signora Albina Carla Landoni potrà, ai sensi dell'articolo 10, primo comma della legge 6 ottobre 1986, n. 656, produrre ricorso gerarchico al ministro del tesoro nel termine quinquennale di prescrizione del diritto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

PISICCHIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che in

un documento della Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e pena, del 16 luglio scorso, viene prospettato un quadro di ridimensionamento dell'attuale consistenza degli istituti di pena esistenti nel territorio nazionale, rispondente ad esigenze di razionalizzazione delle strutture e di riduzione della sproporzione tra esigenze reali ed organici effettivi. In tale quadro di riferimento non si comprende perché tra gli istituti di pena da sopprimere si sia incluso il penitenziario di S. Severo in provincia di Foggia. E non si comprende, in particolar modo, perché si propone la soppressione dell'istituto oggi e non lo si è invece proposto quattro anni fa, prima che prendessero avvio complessi lavori di ristrutturazione di un manufatto che era fatiscente e che oggi, invece, può proporsi come modello di istituzione penitenziaria improntata ai principi del nuovo ordinamento. Non si comprende tale ipotesi, alla luce anche delle ingenti spese sostenute, circa due miliardi di lire, per realizzare il moderno istituto, la cui peculiarissima struttura non è suscettibile di essere riconvertita in alcun altro pubblico servizio diverso dalla destinazione originaria. E appena il caso di rammentare che i due miliardi spesi, erroneamente considerati nel prospetto realizzato dalla Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e pena, come impegni di ordinaria manutenzione (essendo palesemente spese *una tantum*), sono serviti a realizzare un campo da gioco esterno, una palestra coperta, una biblioteca, una sala da gioco interna, la completa ristrutturazione di una infermeria in cui operano dieci medici specialisti, il rifacimento del muro di cinta, la nuova portineria e l'installazione dell'impianto di parafulmine. Ne va trascurato il disagio del personale militare e civile (70 addetti) che sarebbe inevitabilmente trasferito presso la sede più vicina che — comunque — comporterebbe uno spostamento di non meno di 60 chilometri al giorno. Di eguale natura il disagio aggiuntivo che sarebbe arrecato ai detenuti, dai 70 ai 100 e tutti non pericolosi, che i nuovi ordinamenti penitenziari vor-

rebbero il più possibile vicino alle famiglie al fine di attuare i principi di recupero —:

quale idonea e tempestiva azione intenda assumere per evitare l'ingiusta ablazione di una struttura che pure è costata tanto al contribuente. (4-09299)

RISPOSTA. — *La soppressione di alcuni istituti penitenziari, disposta con decreto ministeriale 23 novembre 1988, è correlata all'esigenza di procedere sul piano generale ad una razionalizzazione delle risorse edilizie e ad una migliore distribuzione del personale dell'amministrazione penitenziaria, tenuto conto della generale tendenza verso una progressiva diminuzione della popolazione detenuta soprattutto a seguito dell'entrata in vigore delle leggi n. 663 del 1986 e n. 330 del 1988, nonché del ridotto grado di utilizzazione a livello penitenziario dei complessi oggetto del provvedimento medesimo.*

Peraltro, il citato decreto ministeriale, registrato alla Corte dei conti in data 9 febbraio 1989, intende conseguire anche notevoli economie di costi gestionali e permettere una migliore utilizzazione del personale sia civile che militare, anche in vista della imminente entrata in funzione di alcuni nuovi istituti in via di consegna all'amministrazione penitenziaria.

Per quanto attiene, poi, al programma di interventi realizzati negli ultimi anni presso la casa circondariale di San Severo, si rappresenta che dette opere si erano rese indispensabili al fine di assicurare un apprezzabile livello di vivibilità e funzionalità alle vecchie e fatiscenti strutture del complesso.

Peraltro, va rilevato che, considerata la natura degli interventi più significativi eseguiti (ristrutturazione servizi igienici, impianto parafulmini, eliminazione infiltrazione umidità, rifacimento intonaci, eliminazione bocche di lupo) il programma delle opere è valso a conseguire un sensibile risanamento di un immobile comunque appartenente al patrimonio demaniale.

Attualmente con decreto ministeriale del 23 gennaio 1990 è stata sospesa l'esecutività del decreto ministeriale 23 novembre 1988, con il quale era stata disposta la soppressione della casa circondariale di San Severo.

In considerazione di quanto rappresentato, l'ufficio competente della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena ha invitato la direzione dell'istituto a trasmettere il programma dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, che è stato regolarmente approvato per un importo di lire 33.335.000. Sono, altresì, all'esame del sopracitato ufficio le pratiche relative al rafforzamento del muro prospiciente l'istituto ed al rifacimento dell'intonaco esterno della sezione maschile.

Inoltre, per gli stessi motivi, non è stato adottato alcun provvedimento di trasferimento del personale assegnato alla casa circondariale di San Severo.

Si rappresenta, infine, che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162 concernente aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, l'istituto in questione è stato inserito nell'elenco degli istituti penitenziari destinati ad accogliere i detenuti tossicodipendenti per lo svolgimento dei programmi finalizzati al trattamento e recupero di questi ultimi.

Il Ministro ad interim di grazia e giustizia: Martelli.

POLI BORTONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso:*

che da oltre un anno è scaduto il comitato provinciale dell'INPS di Lecce;

che il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro per tempo ha provveduto ad accertare la rappresentatività dei sindacati;

che la nuova legge n. 88 del 1989 prevede una riduzione del 50 per cento del numero dei componenti di detto comitato;

che il mantenere in prorogatio una struttura del genere procura danno alla rappresentanza sindacale, non consentendo eventuali nuove presenze ed un danno al

cittadino, che « paga » di fatto una rappresentanza doppia rispetto al dettato della legge (si tenga conto che il compenso forfettario mensile per ogni componente è largamente superiore al milione) —:

i motivi di tanta inefficienza e di tanto sperpero;

se non ritenga di dover subito intervenire per far sì che venga rinnovato, secondo la legge, il comitato provinciale dell'INPS di Lecce. (4-20274)

RISPOSTA. — *L'ufficio provinciale del lavoro di Lecce ha provveduto, con decreto del 5 dicembre 1990, alla ricostituzione del comitato provinciale dell'INPS.*

Il lamentato ritardo nella ricomposizione dell'organismo collegiale va imputato, ha precisato il direttore dell'ufficio, alla circostanza che le organizzazioni sindacali, sebbene ripetutamente sollecitate, non hanno comunicato tempestivamente le designazioni dei nominativi dei propri rappresentanti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

REBECCHI. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la signora Sacchi Rina vedova Fadini, nata a Borgo San Giacomo (Brescia) il 15 maggio 1915, residente a Brescia, via Tagliamento, 15, fu assunta come bidella presso la scuola media Mompiani di Brescia in data 7 gennaio 1965 e venne inquadrata in ruolo dal 7 gennaio 1967;

la signora Sacchi si collocò a riposo dal 16 novembre 1971, dopo essersi dimessa da bidella il 31 gennaio 1971 ed aver lavorato come applicata di segreteria supplente dal 1° febbraio 1971 al 15 novembre 1971;

la signora Sacchi non ha a tutt'oggi ricevuto l'importo della liquidazione ENPAS della quale è di diritto titolare;

il provveditorato agli studi di Brescia in passato si è al riguardo attivato ed ha riferito dell'esistenza della registrazione presso la Corte dei conti dell'accettazione delle dimissioni dell'applicata di segreteria Sacchi Rina vedova Fadini a decorrere dal 16 novembre 1971, in data 28 marzo 1988;

è ipotizzabile lo smarrimento della documentazione concernente la liquidazione della signora Sacchi Rina vedova Fadini —:

quali impedimenti esistono all'espletamento di un atto dovuto, quale la liquidazione appunto, e quali interventi intendono adottare i Ministri interrogati per sbloccare definitivamente questa insostenibile e vergognosa situazione. (4-12586)

RISPOSTA. — *Il provveditorato agli studi di Brescia, interessato sulla questione dal Ministero della pubblica istruzione, ha riferito che la signora Sacchi Rina costituì con il citato provveditorato rapporto di servizio non di ruolo come bidella, in data 7 gennaio 1965.*

Tale rapporto si è protratto, senza soluzione di continuità, fino al 6 gennaio 1967.

Dal 7 gennaio 1967 al 31 gennaio 1971, l'interessata ha poi prestato servizio di ruolo, presso la medesima amministrazione, sempre in qualità di bidella. Nel periodo primo febbraio — 15 novembre 1971, la signora Sacchi ha, infine, prestato servizio non di ruolo, quale applicata di segreteria, rassegnando le dimissioni in data 16 novembre 1971.

Il menzionato provveditorato ha, altresì, precisato che non avendo l'interessata maturato, per il periodo di servizio prestato, diritto al trattamento di quiescenza, non poteva, di conseguenza, beneficiare, ai sensi della normativa all'epoca vigente, dell'indennità di buonuscita ENPAS, subordinata appunto all'attribuzione del trattamento di quiescenza, come stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973.

Infatti, il diritto all'indennità di buonuscita — dopo almeno un anno di iscrizione al fondo di previdenza, indipendentemente dal conferimento della pensione — è stato rico-

nosciuto soltanto successivamente dall'articolo 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Detto ufficio ha, infine, soggiunto che il decreto di accettazione delle dimissioni, emanato in data 28 febbraio 1987 e registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1988, reg. n. 5, fog. n. 43, è stato trasmesso al Ministero della pubblica istruzione, il quale ha riferito di aver interessato la competente sede INPS di Brescia per la costituzione della posizione assicurativa, relativa ai periodi assoggettati al trattamento previdenziale in conto entrate Tesoro.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

RIVERA, BIONDI e CECCHETTO COCO. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri. — Per sapere — premesso che:

il segretario del PSDI, in una sua recente dichiarazione, ha « ufficializzato » l'esistenza del sistema delle lottizzazioni di tutti gli incarichi pubblici;

il predetto sistema di spartizione delle poltrone è stato esteso anche alle correnti dei vari partiti;

mai il Parlamento è stato informato sulle candidature che vengono poste;

il Parlamento, allorché le nomine vengono fatte, conosce attraverso la stampa solo l'appartenenza correntizia dei nuovi titolari di poltrone —:

se il Governo ritenga possibile definire regole per rendere trasparente il sistema delle nomine, al fine di conoscere preventivamente le candidature per ogni singola carica ed i titoli dei singoli candidati;

quale sia l'orientamento del Governo in relazione alle questioni poste nelle premesse, che sono anche presenti in alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare. (4-20700)

RISPOSTA. — Il Presidente del Consiglio ed il Consiglio dei ministri, in occasione delle nomine per gli incarichi pubblici su propo-

sta di ministri o dello stesso Presidente, tengono sempre conto dei requisiti di professionalità e di conoscenze tecniche specifiche ai fini dell'espletamento dell'incarico pubblico da attribuire.

Laddove esiste una espressa previsione legislativa (come quella dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14) ancor prima della nomina alla presidenza o vice presidenza di enti pubblici viene richiesto il parere (obbligatorio) delle Commissioni parlamentari con una nota del Presidente del Consiglio o del ministro competente diretta ai Presidenti dei due rami del Parlamento, contenente tutti gli elementi di valutazione con allegato un curriculum del candidato.

Per le nomine degli amministratori degli enti pubblici viene data comunicazione alle Camere con tutti gli elementi di valutazione acquisiti (articolo 9 legge n. 14 del 1978).

Nel settore degli enti pubblici il sistema delle nomine è reso trasparente attraverso la puntuale osservanza delle norme sopracitate, mentre per il settore bancario la trasparenza è assicurata dalle motivate proposte sottoposte all'esame del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cristofori.

RIVERA, LUSETTI, ZOLLA, MENSURATI, ROCELLI, PORTATADINO, BENEDIKTER, PERRONE, CARELLI, RUSSO FERDINANDO, MARTINO, USELLINI, NEGRI, ZAMPIERI, BIONDI, RIGGIO, SARETTA, CARDINALE, DARIDA, BORTOLANI, FOSCHI, VITO, LIA, LAMORTE, FERRARI WILMO, NAPOLI, MILANI e MELLINI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere gli scopi della Conferenza del Mediterraneo, alla cui convocazione è impegnata la Farnesina. Gli interroganti esprimono la loro preoccupazione in ordine ai possibili riflessi della predetta Conferenza che — come è stato riferito dall'agenzia giornalistica AGENPARL — « potrebbe surrogare, secondo le intenzioni di alcuni Governi, il negoziato globale sul Medio Oriente chiesto da Saddam Hussein

il 12 agosto alle Nazioni Unite ». La convocazione di questa conferenza, quindi — sempre secondo l'AGENPARL — servirebbe « a salvare la faccia » del dittatore di Bagdad, come suggerito da taluni governanti più sensibili alle istanze arabe, palestinesi e petrolifere. « Il problema palestinese, pertanto, verrebbe a trovarsi al centro della trattativa mediterranea » — stando alle affermazioni riportate dal citato organo di stampa — « si assisterebbe ad un rovesciamento di fronte che vedrebbe il trasferimento della crisi dal Golfo al Mediterraneo ». (4-23217)

RISPOSTA. — *La conferenza per la sicurezza e cooperazione nel Mediterraneo e Medio Oriente (CSCM), quale proposta da Italia e Spagna in un documento congiunto presentato lo scorso settembre alla conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) sugli ecosistemi nel Mediterraneo di Palma de Mallorca, si propone di accrescere la sicurezza e stabilità della regione applicando ai problemi della stessa l'esperienza acquisita in Europa in sede di CSCE. Analogamente alla CSCE, la CSCM si articolerebbe sui tre cesti della sicurezza, della cooperazione economica e dei diritti umani, ma l'enfasi prevalente sarebbe posta sul secondo, nella convinzione che solo un miglioramento delle condizioni di sviluppo e degli equilibri socio-economici dell'area può assicurare a lungo termine una maggiore stabilità regionale. Nell'ottica italiana, la CSCM si pone come un processo di lunga scadenza in cui interventi di natura economico-finanziaria volti ad assicurare la crescita delle economie meno sviluppate della regione mediterranea e medio orientale dovrebbero accompagnarsi con misure di migliore informazione e comprensione reciproca tra società diverse per cultura e religione, in condizioni di crescente sicurezza. Queste ultime dovrebbero partire anzitutto da misure di fiducia e trasparenza, ma dovrebbero anche prendere in considerazione i rischi di instabilità dovuti alla presenza di armi di distruzione di massa.*

Alla CSCM dovrebbero partecipare tutti gli stati dell'area mediterranea e medio orientale, dalla Mauritania all'Iran, rivieraschi in

senso stretto o meno purché con un interesse obiettivo nella regione, nonché altri il cui ruolo è funzionale agli obiettivi dell'esercizio, come Stati Uniti e URSS. Alla CSCM dovrebbero partecipare oltre alla CEE in quanto tale anche i suoi Stati membri, al di là di quelli rivieraschi del Mediterraneo. Secondo l'Italia, dovrebbe partecipare alla CSCM, anche una rappresentanza appropriata dei Palestinesi in quanto entità nazionale riconosciuta dalle Nazioni Unite. Mentre la partecipazione alla CSCM sarebbe in tal modo aperta, nessuno stato invitato potrebbe pretendere di bloccarne l'avvio opponendo con la sua assenza una sorta di veto.

Scopo primario della CSCM non è di costituire uno strumento diretto per la soluzione delle varie crisi della regione, annose o più recenti, quanto piuttosto un foro per la determinazione di principi e regole comuni destinate a creare condizioni progressivamente più favorevoli per il loro superamento. Tali regole e principi dovrebbero, secondo noi, attingere legittimità anche da deliberazioni delle Nazioni Unite rilevanti per la regione del Mediterraneo e Medio Oriente. In ogni caso, la conferenza non si pone come foro negoziale sostitutivo di altri possibili (per la creazione di nuovi assetti di sicurezza nel Golfo dopo la conclusione delle ostilità, per la soluzione della controversia arabo-israeliana, eccetera), quanto piuttosto come complementare ad essi. Tuttavia, nel proporre un nuovo concetto di solidarietà e di coosviluppo tra paesi più ricchi della regione (europei ed arabi) verso quelli meno favoriti in condizione di sicurezza reciproca, essa postula anche per il dopo-crisi nel Golfo una formula di stabilità che vuole sanare le spaccature nel mondo arabo e mira ad un dialogo tra tutti i paesi appartenenti all'area, ivi compreso l'Iraq e quelli interessati alle risorse della medesima.

Dalla presentazione del documento di Palma de Mallorca a questa parte l'Italia si è adoperata attivamente per allargare la base di consenso all'iniziativa italo-spagnola, che oggi è sostanzialmente condivisa anche dalla Francia e dal Portogallo. Inoltre, l'iniziativa della CSCM è stata esposta, suscitando reazioni favorevoli, a vari paesi arabi e non

allineati dell'area, ed ha suscitato ultimamente l'interesse di altri partners comunitari. Per accelerare l'avvio della convocazione di un comitato preparatorio, in relazione anche al rapido sviluppo degli avvenimenti nel Golfo, l'Italia ha proposto recentemente che tutti gli stati invitati a partecipare sottoscrivano subito una piattaforma minima di principi, quasi un biglietto di ingresso al processo, tra i quali abbiamo proposto quelli della integrità territoriale, della inviolabilità delle frontiere, del non uso della forza e della soluzione pacifica delle controversie, della solidarietà economica e finanziaria, della tolleranza e del dialogo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Lenoci.

ROCELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:*

se corrispondano a verità le notizie di stampa circa l'istituzione dell'agenzia per l'impiego della regione Veneto e la determinazione della struttura ed il funzionamento dell'Agenzia stessa fissandone anche il contingente di personale che potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, nonché il trattamento economico.

inoltre perché abbia disatteso il motivato parere contrario avverso l'istituzione di detta agenzia da parte della commissione regionale per l'impiego del Veneto sostenuto dal fatto che visto l'articolo 24, comma VII, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, « che prevede possa nelle regioni già dotate di analoghe strutture » e che comunque il « modello di Agenzia per il Veneto configurato a livello Ministero non risponde alle esigenze del mercato del lavoro del Veneto »; ritenendo l'interrogante che per di più la dotazione di personale da destinare all'agenzia per l'impiego del Veneto appare numericamente esagerata e qualitativamente inadeguata per le esigenze del mercato del lavoro per il Veneto, il che configurerà l'agenzia stessa come organismo obeso e burocratico non rispondente ai criteri richiesti dall'a-

gilità sperimentale innovativa come vorrebbe la legge al suo titolo II che prevede « esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro ». Tenuto conto anche del trattamento economico previsto per il direttore, stabilito in lire 100.000.000 lordi all'anno per un triennio, oltre che « per le missioni fuori della sede di servizio il trattamento previsto al dirigente generale del ministero del lavoro », quali valutazioni abbiano indotto il ministro a designare per l'incarico di direttore il signor Roberto Franco, che nella valutazione del curriculum vitae non sembra in possesso delle caratteristiche richieste per la direzione di un così delicato e importante organo del governo del mercato del lavoro;

infine se, preso atto di quanto sopra esposto e di quant'altro giunta regionale del Veneto, forze sociali ed economiche della regione e commissione regionale per l'impiego del Veneto hanno con forza evidenziato, non intenda rivedere i provvedimenti in essere, se già assunti o indirizzarli in coerenza con le aspettative manifestate se ancora in itinere, dando così ulteriore espressione della sua ben nota aggezza e senso dello Stato. (4-10808)

RISPOSTA. — *La legge n. 56 del 1987, che ha istituito le agenzie regionali per l'impiego, definisce le stesse organi tecnico-progettuali di attuazione delle direttive delle commissioni regionali per l'impiego per la promozione ed attuazione della cosiddetta politica attiva del lavoro.*

La struttura, di faticosa costituzione, dovrà essere sperimentata per valutarne la possibilità reali di progettazione e promozione.

Diventa sempre più evidente, infatti, che il campo della job creation è limitato da: l'iniziativa imprenditoriale nel mercato che aggredisce anche spazi interstiziali minimi senza remore di costi, tenuto conto del dilagare del lavoro nero, chiaramente illecito e tuttavia poco represso per grave e pura insolvibile mancanza di disegni e di mezzi (ispettorati) e altre volte mascherato da forme classificate come socialmente utili; la necessità di alte qualità creative e imprendi-

toriali a servizio dell'iniziativa statale, qualità che si possono anche ritrovare ma in piccolo numero e quindi per uno o due ristretti nuclei regionali.

La parte più consistente della cosiddetta politica attiva dovrebbe consistere nella modernizzazione, nel potenziamento, nella capacità di continuo aggiornamento e nell'efficienza della formazione professionale: la cui sostanza supera di gran lunga, per essere bene posseduta ed attuata, le dimensioni locali sufficienti forse al momento della definizione della Carta costituzionale, che indica la istruzione professionale e artigiana, tra i compiti indicati all'articolo 117, come di mestieri da far apprendere all'avviamento al lavoro.

Le modificazioni incessanti nelle tecnologie e strutture produttive richiedono ormai forti poteri di coordinamento e di indirizzo su alta scala, anche per la spesa occorrente nella continuità della ricerca, sperimentazione e informazione.

Entro questi limiti, si precisa che la ripartizione delle risorse disponibili per la costituzione delle agenzie regionali è stata effettuata, per quanto mi viene riferito dagli uffici, tenendo conto di due parametri di riferimento — e, nell'ambito di questi, di indici diversi. Più precisamente per l'offerta si è tenuto conto della popolazione residente, di quella attiva e del tasso di disoccupazione palese; per la domanda si è considerato, in maniera diffusa, la presenza di attività nelle varie articolazioni imprenditoriali, anche in senso dinamico.

Di conseguenza, se le premesse sono esatte, potrebbe essersi verificata, relativamente alla ripartizione delle risorse concernenti i profili soggettivi ed oggettivi dell'organizzazione delle agenzie, una consistenza in termini quantitativi e qualitativi pressoché simile in regioni diverse tra loro, quali ad esempio la Campania ed il Piemonte, per una mera coincidenza risultante al termine di una analisi degli elementi considerati e dalla combinazione degli stessi.

Il modello organizzativo prescelto è quello di struttura flessibile, fondata su un nucleo di esperti interni, coadiuvati da personale amministrativo ed esecutivo; modello nel quale è previsto, d'altra parte, in via poten-

ziale e contingente, il ricorso a professionalità esterne mediante apposite convenzioni, che il ministero controllerà oculatamente.

Per quanto concerne la previsione della tipologia delle esperienze professionali necessarie per la direzione e lo svolgimento dei compiti delle agenzie, esse sarebbero state ipotizzate nel convincimento che non esiste una disciplina autonoma e di per sé esauritiva della politica attiva del lavoro. Questa, invece, richiede il coinvolgimento ed il risultato di diversi apporti scientifici, quali quelli dell'economia, delle scienze matematiche, del diritto, eccetera.

Le tipologie sono state, pertanto, individuate secondo le diverse necessità operative, dando prevalenza, nella delineazione della figura del direttore, a quella che, in relazione alle caratteristiche professionali nel gruppo di esperti perscelto, potesse assicurare lo svolgimento delle attività promozionali richieste secondo i principi e le logiche manageriali. Quanto le scelte concrete corrispondono alla tipologia lo verificherà in breve tempo l'esperienza.

La determinazione dei compensi — concordata con il Ministero del tesoro — ha voluto essere condizione alla esigenza di acquisire professionalità di rilievo e di incentivare i vari esperti ad accettare un incarico triennale e, non si è in grado di valutare se, nei fatti, siano stati raggiunti quegli scopi.

Per quanto riguarda il presunto superdimensionamento delle agenzie, si osserva che i contingenti organici di personale si sarebbero dovuti definire valutando, distintamente, l'entità della popolazione residente, di quella attiva, del tasso di disoccupazione palese e della presenza generalizzata di attività nelle varie articolazioni imprenditoriali e degli stanziamenti complessivi.

Per ciò che concerne, in specifico, l'assegnazione del personale del ministero alle singole agenzie, si ritiene improponibile il preventivo parere dei direttori delle stesse, in quanto, trattandosi di semplice destinazione ad una struttura inserita nel ministero medesimo, ciò rientra nella esclusiva competenza del capo della amministrazione di appartenenza.

Si fa, altresì, presente, che si sta provvedendo in sede regionale all'acquisizione dei locali, secondo le esigenze organizzative e le disponibilità, e che gli stanziamenti per la istituzione ed il funzionamento delle agenzie sono stati disposti dall'articolo 30 della legge n. 56 del 1987 per un triennio. Per eventuali ulteriori fabbisogni si procederà secondo le vigenti norme in materia di spesa pubblica.

Per quanto attiene in particolare la regione Veneto si informa l'interrogante che con decreto ministeriale del 7 febbraio 1989, registrato il 12 maggio 1989 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1989, è stata istituita la relativa agenzia per l'impiego e che con decreto ministeriale 28 febbraio 1989, registrato e pubblicato nelle medesime date, ne è stata determinata la struttura e ne è stato nominato il direttore, Roberto Franco, sindacalista.

A questo proposito occorre precisare che per la nomina del direttore dell'agenzia in parola, a suo tempo sono stati emanati avvisi pubblici ed una commissione, istituita presso il ministero, ha valutato le attività professionali svolte presentate dai candidati, tra i quali gli interni sono stati pochissimi.

La scelta del signor Roberto Franco trova la sua motivazione nella dichiarata competenza dello stesso in materia di mercato del lavoro.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

ROMANI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

ai 130 operai della SCAC di Monterotondo, azienda che produce traversine per binari, sono state notificate in data 17 ottobre 1990 le lettere di licenziamento;

la decisione è stata assunta dalla direzione aziendale in seguito alla sospensione della ditta dall'albo dei fornitori ufficiali a causa, sembra, di un vecchio contenzioso — mairisolto — su una partita di traversine del 1982 giudicata inidonea dalle ferrovie dello Stato —:

quali iniziative intenda assumere urgentemente per la soluzione della controversia tra SCAC e ferrovie dello Stato, che rischia di essere pagata unicamente dai 130 lavoratori. (4-22164)

RISPOSTA. — A seguito di un accordo sottoscritto tra le parti presso questo ministero, sono stati assunti i seguenti impegni:

1) la sospensione, da parte della società SCAC, dei licenziamenti e, conseguentemente, la richiesta di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per lo stabilimento di Monterotondo, per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 9 ottobre 1990.

2) la disponibilità della società, in caso di condizioni di mercato particolarmente favorevoli, al reinserimento in azienda di una parte dei lavoratori già licenziati, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive.

Si dà, comunque, assicurazione che il ministero si attiverà perché gli impegni assunti nel predetto accordo vadano, per quanto di competenza, a buon fine.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

RUSSO SPENA e ARNABOLDI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

la città di Roma vive una situazione drammatica sul fronte del diritto alla casa, reso drammatico dall'impatto degli sfratti stimati in alcune decine di migliaia;

il prefetto di Roma dottor Voci con una ordinanza ha garantito il passaggio da casa a casa per le famiglie che hanno subito lo sfratto da alloggi di proprietà privata;

in questi giorni il Ministero della difesa sta per rendere operativi gli sfratti riguardanti una decina di famiglie che abitano in alloggi di servizio del ministero della difesa in via Garibaldi 4;

le famiglie composte esclusivamente da anziani ultra settantenni e malati vivono nell'angoscia dell'imminente sgombero da alloggi in cui vivono da oltre 30 anni per fine rapporto di lavoro;

questa situazione è stata denunciata dalla UIL pensionati e dall'Uniat di Roma che in una lettera ai capigruppo parlamentari hanno chiesto di non dare seguito alle procedure di sgombero e di predisporre le opportune iniziative per garantire comunque un passaggio da casa a casa —:

se non ritenga necessario intervenire con la necessaria urgenza affinché alle famiglie di via Garibaldi sia garantita la permanenza nelle case da loro abitate da oltre 30 anni;

quali azioni intenda assumere per evitare che si ripropongano casi simili essendo molti gli alloggi di servizio e il problema non solo legato alla situazione di via Garibaldi 4;

se non ritenga necessario per gli inquilini di alloggi di servizio garantire il passaggio da casa a casa, qualora sia necessario ritornare in possesso di tali alloggi, così come previsto per le case di privati dall'ordinanza del prefetto Voci.

(4-20906)

RISPOSTA. — Gli alloggi demaniali assegnati ai dipendenti della Difesa sono stati realizzati allo scopo di garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle forze armate e sono, pertanto, riservati al personale in servizio.

Agli anzidetti alloggi non sono, quindi, applicabili le misure di carattere sociale disposte per la generalità delle case.

Ciò nonostante l'amministrazione, premurosa di venire incontro, nei limiti del possibile, alle esigenze delle categorie più nei confronti di coloro che, pur non avendo più titolo all'alloggio di servizio, sono in particolari condizioni di bisogno.

Nel quadro come sopra delineato non si può accogliere l'auspicio che l'amministrazione consenta il mantenimento dell'alloggio fino a quando l'occupante non abbia avuto un'altra casa.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RUSSO SPENA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la « Enny Pelletteria » di Cerreto Guidi (FI) è una fabbrica che produce borse di medio-alta qualità che da anni ha un ruolo attivo sul mercato. Occupa 200 dipendenti ed è quindi la presenza industriale più rilevante nel comune di Cerreto Guidi;

nel 1987, causa del fallimento del vecchio proprietario (signor Cappellini), la fabbrica è passata nelle mani di tre imprenditori (Nuti, Martinengo e Testai) e di uno dei creditori (la Siac, società assicuratrice di Roma);

il debito ammontava a circa 22 miliardi e nel corso di questi anni è stato solo in parte diminuito (oggi è di circa 16 miliardi). Il fatturato annuo è pari a 20 miliardi, in sostanza l'azienda ha un buon prodotto a un buon mercato (Inghilterra, Francia, Stati Uniti);

con il luglio scorso, il presidente del consiglio di amministrazione, venendo a scadere il triennio per il quale si era impegnata la Siac, informava delle quantità di ordini (7.500 milioni) e della possibile soluzione di problemi di assetto societario con l'ingresso di imprenditoria lombarda. L'uscita della Siac veniva motivata dall'impossibilità di proseguire nella partecipazione azionaria di aziende non quotate in Borsa (vincolo di legge);

successivamente il Tribunale di Firenze, su istanza della vecchia proprietà, ordinava il sequestro giudiziale dell'azienda, contenuto poi rispetto ad una parte dei beni dalla decisione della Pretura di Empoli;

intanto la Siac, il 9 agosto, bloccava i fidi bancari e quindi di conseguenza le garanzie per le forniture di materie prime;

in seguito a numerosi incontri attivati dagli enti locali e dalle organizzazioni sindacali la Siac ha parzialmente modificato il proprio atteggiamento ripristinando le garanzie;

le istituzioni, rispetto al sequestro, che mantiene la situazione confusa, non tranquilla e tutt'altro che invitante per chi fosse interessato al rilancio dell'azienda, interverranno per sollecitare in sede di Tribunale una celere definizione del provvedimento;

le eventuali soluzioni sembrano a questo punto tutte interne ad una ipotesi di amministrazione controllata, sia che avvenga il subentro di una nuova proprietà, che sembrerebbe interessata allo stabilimento, ove attivare una diversificazione produttiva, sia che si realizzi l'interesse di alcuni soci all'affidamento gestionale della Enny —:

se non ritiene di dover intervenire nei confronti della Siac (il presidente è il senatore Piaraccini) affinché il socio che offre le più forti garanzie assicuri il prosieguo dell'attività produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali e comunque quali iniziative intenda a tal fine mettere in atto. (4-21728)

RISPOSTA. — *Nel mese di novembre 1990 a Roma è stato stipulato un accordo che ha determinato un riassetto societario all'interno della fabbrica Enny Pelletteria: infatti la SIAC, detentrica del maggior numero di azioni, ha ceduto il proprio pacchetto azionario alla Prebeton, società a responsabilità limitata.*

In dicembre, la direzione aziendale, allo scopo di favorire l'acquisizione del ramo d'azienda da parte della Prebeton, ha avviato una procedura di riduzione del personale.

Il 3 gennaio 1991 è stata raggiunta, a livello locale, una intesa con le organizzazioni sindacali in merito alla ripresa della produzione e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Le linee essenziali di tale accordo si possono riassumere nei seguenti punti.

I responsabili della Enny, ormai in fase di definitiva chiusura, si sono impegnati a presentare al tribunale di Firenze domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Contestualmente si è stabilito che venga inoltrata richiesta di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale

(legge n. 875 del 1977) per la durata di dodici mesi a decorrere dall'ottobre 1990.

Beneficiari di tale trattamento saranno i lavoratori della Enny non riassorbiti dalla nuova gestione imprenditoriale.

La Prebeton, infatti, dopo aver cambiato ragione sociale in Gestione industria pelletterie Srl (con sede in Cerreto Guidi), utilizzando il marchio Enny, ha ripreso l'attività produttiva a metà gennaio 1991.

L'avvio del nuovo processo produttivo ha comportato l'assunzione di 74 dipendenti ex Enny e, presumibilmente, ne coinvolgerà entro un anno altri 35.

In base a notizie acquisite dall'ufficio del lavoro di Firenze, è probabile che una piccola azienda dell'indotto, operante in quel comprensorio, riassorba il rimanente personale.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

SAVINO. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

il programma di metanizzazione dei comuni del Mezzogiorno risulta fondamentale per gli obiettivi generali di riequilibrio territoriale, di sviluppo dell'occupazione diretta ed indiretta, di formazione di nuove imprese, di razionalizzazione e potenziamento del sistema energetico e di salvaguardia dell'ambiente;

la funzionalità del programma di metanizzazione a tali obiettivi è stata riconosciuta sia dal Parlamento, sia dal Governo, sin dalla legge n. 784 del 1980 e dalle successive delibere del CIPE recanti indicazioni attuative per lo sviluppo del programma medesimo;

il Tesoro è parte integrante delle procedure per la concessione dei contributi statali ai comuni per l'esecuzione delle opere connesse, e l'erogazione di tali contributi costituisce premessa indispensabile per l'acquisizione dei contributi del fondo europeo di sviluppo regionale allo stesso scopo;

il Tesoro, con propri decreti, ha provveduto alla formale concessione a fronte di richieste istruite già nel 1989, concessione che comporta peraltro, soprattutto per i comuni che hanno optato per la gestione diretta del servizio, la copertura di una quota rilevante del costo dei progetti attraverso mutui a tassi erogati dalla Cassa depositi e prestiti;

le più recenti istruzioni impartite alla Cassa depositi e prestiti non comprendono, fra le leggi speciali da considerare fuori dai limiti di stanziamento attribuibile alla Cassa stessa, gli interventi derivanti dalle leggi riguardanti la metanizzazione del Mezzogiorno. Né le dette istruzioni prevedono le opere in questione tra le categorie da finanziare;

tra i comuni già disagiati del Mezzogiorno sono senz'altro da segnalare quelli di Cersosimo, Nova Siri, Rotondella, S. Costantino A., S. Paolo, Scanzano, Tursi, Terranova (bacino n. 4), Albano, Campomaggiore, Irsina, Oppido, S. Chirico N., Tolve, Tricarico (bacino n. 10), che non possono procedere nell'attuazione dei progetti di metanizzazione —:

quali iniziative intenda adottare per:

autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere, ai comuni richiedenti, mutui necessari per permettere l'esecuzione o il prosieguo delle opere di metanizzazione, dando in tal modo seguito effettivo ai formali decreti di concessione già emanati e consentendo l'adozione dei decreti definitivi di competenza del proprio dicastero;

affrettare l'emanazione dei decreti di concessione relativi a tutte le istanze di metanizzazione dei comuni meridionali già deliberate o in via di approvazione.

(4-22816)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione, appena pervengono dall'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (organo istruttore) le approvazioni dei progetti, provvede ad emanare, ai sensi della vigente normativa, i decreti concessivi delle agevo-*

lazioni nazionali, sia per i comuni che realizzano direttamente le opere, sia per i comuni che per lo stesso fine si sono affidati a concessionari.

Per quanto concerne, poi, i comuni in gestione diretta, si informa che la Cassa depositi e prestiti, nell'agosto 1990, aveva comunicato di non poter concedere i mutui agevolati previsti dalla legge n. 784 del 1980 e successive modifiche in applicazione delle direttive approvate dal proprio consiglio di amministrazione, correlate alle misure di contenimento della spesa pubblica.

Nella seduta del 10 gennaio 1991, il menzionato consiglio di amministrazione ha rimesso alle autonome determinazioni degli enti locali la scelta delle opere da finanziare, escludendo soltanto le opere cosiddette di edilizia sociale che non presentino caratteristiche di indispensabilità e di urgenza e che possono trovare copertura nel finanziamento extra Cassa. È stato, inoltre, fissato un plafond di disponibilità per ogni ente mutualitario, tenuto conto che l'attività dell'istituto per il 1991 è stata programmata, ai sensi del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito nella legge 22 dicembre 1990 n. 403, sulla base di un finanziamento complessivo di 8.000 miliardi, salvo eventuali modifiche derivanti da successive disposizioni di legge.

Al riguardo, si precisa che le richieste già inoltrate dovranno essere tutte confermate, qualunque sia la fase procedurale, ad eccezione della concessione definitiva. Va, altresì, precisato che non incideranno nel plafond 1991 i perfezionamenti dei mutui che abbiano ottenuto l'adesione di massima nel 1990.

Si soggiunge, infine, che con circolare n. 1179 del gennaio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, sono state fornite istruzioni per la concessione dei mutui.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Rubbi.

SCOVACRICCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — attese le notizie che pervengono confusamente, ma insistentemente dalla Germania orientale in questi

mesi circa l'esistenza di *lager*, Zeithain e Colesech per esempio, in cui furono internati decine di migliaia di militari italiani tra il 1943 e il 1945 —

perché non siano state finora censite e custodite le spoglie dei nostri caduti, così come fu fatto nella Germania federale;

se la Convenzione *ad hoc* tra l'Italia e la RFT divenga, con l'unificazione tedesca, automaticamente operante nei territori della ex RDT;

quali dati, per quanto riguarda quest'ultima, siano in possesso degli archivi storici della Difesa, circa l'ubicazione, il numero dei *lager*, dei militari che vi furono rinchiusi, delle fosse comuni, dei cimiteri annessi e dei caduti ivi sepolti;

se e con quali mezzi, criteri ed obiettivi, sia stato attivato in tali ricerche il Commissariato generale onoranze caduti, ed eventualmente quali iniziative il Governo intenda assumere per portare compiutamente alla luce una dolorosa vicenda delle nostre Forze Armate. (4-21631)

RISPOSTA. — *Le notizie sui militari e sui civili deceduti nei campi di concentramento a suo tempo esistenti nel territorio della ex repubblica democratica tedesca sono molto incerte perché, a causa della rapida avanzata delle armate sovietiche, molti lager e campi di concentramento furono sgombrati rapidamente con dispersione e distruzione di gran parte della documentazione statistica.*

Nel primo dopoguerra, il commissariato generale onoranze caduti in guerra, con la collaborazione delle Nazioni alleate, della Croce rossa internazionale, del servizio internazionale di Arolsen (per gli internati civili), del Deutsche Dienststelle West (per gli internati militari) ha rimpatriato le salme di oltre 1700 caduti. Per la quasi totalità le salme sono state inumate in tombe di famiglia a seguito di esplicita richiesta da parte dei congiunti.

Le ulteriori iniziative intese a stabilire con la repubblica democratica tedesca accordi bilaterali volti al completamento della ricerca e al recupero dei caduti italiani (circa 4500), dei quali sono noti i nominativi e le

località di sepoltura, non sono andate a buon fine per la differente valutazione dei dati operata dalle autorità della repubblica democratica tedesca. Non è stato, pertanto, più possibile proseguire l'attività di ricerca.

In un sopralluogo recentemente effettuato a Zeithain si è individuata l'area nella quale esisteva il cimitero italiano ed ove sono sepolti 849 caduti.

Quanto prima si provvederà alla raccolta e sistemazione definitiva di tutti dei quali sarà possibile individuarne i resti. I familiari dei caduti saranno informati per conoscere i loro desideri in merito al luogo di definitiva sepoltura: Sacratio o tomba privata.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

SERRA GIUSEPPE, VITI, RICCI, TORCHIO, VOLPONI, NAPOLI e FERRARI BRUNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

si è venuta a creare una grave situazione di caos nell'ispettorato del lavoro di Nuoro, situazione che si protrae ormai da mesi con disservizi per l'utenza;

sono cadute nel nulla le richieste dei sindacati Cgil e Cisl per la nomina di un capo ufficio fisso che sappia gestire con continuità e competenza un ufficio così importante in una provincia come quella nuorese;

l'attuale capo ufficio, che viene a scavalco dal Continente, col suo atteggiamento antisindacale ha creato una situazione di grave malcontento, di conflittualità, e paura;

la situazione è diventata più precaria e difficile dopo l'ingiustificato e arbitrario trasferimento da Nuoro ad altra sede di una funzionaria dell'ispettorato stesso; in tal modo si è arrecato ulteriore pregiudizio privando l'ufficio dell'unica funzionaria che per 13 anni ha garantito la continuità dell'azione amministrativa, con competenza, conoscenza del personale e dei problemi dell'utenza, in una provincia tra le

più penalizzate economicamente e depresse, con i suoi 30 mila disoccupati —:

quali siano i motivi che hanno spinto il ministro a trasferire da Nuoro la funzionaria, che ha sempre dimostrato grande professionalità ed equilibrio nel lavoro, colpevole solo di aver condiviso le battaglie sindacali interne;

se non ritenga che tale trasferimento possa considerarsi come l'ultimo anello della catena delle ritorsioni sindacali, dopo gli scioperi proclamati nell'ufficio per la violazione degli accordi sindacali sull'organizzazione del lavoro, scioperi ai quali il capo ufficio ha reagito con arroganza, comminando, nei giorni successivi, otto richiami a iscritti Cgil e Cisl, colpendo oltre la metà dei partecipanti alla protesta, e *in primis* il rappresentante della Cgil con una censura e quello della Cisl con un richiamo, con un'*escalation* culminata con un richiamo a un'impiegata, aderente allo sciopero, accusata di aver fornito a un utente, in ufficio, un'informazione sbagliata in un giorno in cui la stessa dipendente era in ferie, in vacanza lontana da Nuoro;

quali provvedimenti intenda adottare il ministro per porre fine a questo clima di terrore nell'ispettorato del lavoro di Nuoro (come denunciato anche nella stampa locale), in un ufficio che per primo dovrebbe tutelare i lavoratori; e se non intenda revocare immediatamente il trasferimento della funzionaria, proposto al ministro dal succitato capo ufficio semplicemente per ritorsione; e se non ritenga infine ripristinare nello stesso ufficio la salvaguardia dei diritti costituzionali come quello di sciopero. (4-21692)

RISPOSTA. — *La richiesta avanzata dalla CGIL e CISL di Nuoro intesa ad ottenere la designazione da parte dell'amministrazione di un dirigente a tempo pieno per la sede dell'ispettorato del lavoro di Nuoro non ha potuto trovare finora accoglimento in considerazione dei numerosi posti attualmente vacanti nella qualifica di primo dirigente dell'ispettorato del lavoro rispetto alla dota-*

zione organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

Tale situazione è da attribuire al meccanismo farraginoso di accesso alla dirigenza stabilito dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, che, come è noto, prevede tre tipi di concorso, uno dei quali, in particolare, deve essere preceduto da un corso di formazione di sei mesi. Alla complessità della procedura che comporta tempi lunghi per la definizione, si aggiungono i tempi di attesa richiesti dalla legge per poter mettere in moto la procedura stessa.

Non è, infatti, possibile mettere a concorso i posti man mano che si verificano le vacanze, ma nell'anno successivo.

Pertanto, la situazione di Nuoro, sotto questo aspetto, è comune a quella di molti altri uffici per i quali si è dovuto fare ricorso, in mancanza del titolare, all'istituto della reggenza, incarico che, non sussistendo soluzioni idonee nell'ambito dell'ufficio medesimo, deve essere affidato a dirigenti o funzionari di altre sedi.

A Nuoro si è verificata, peraltro, a differenza di tanti uffici privi di titolare, una situazione di grave disagio, dovuta non certo al criteri di conduzione dell'ufficio da parte del reggente, ma alla contrapposizione fra la funzionaria con mansioni di vice capo ufficio e un altro elemento di pari qualifica, i quali hanno trovato comodo coinvolgere in questo scontro gruppi di impiegati, schieratisi da una parte e dalla altra, e strumentalizzare l'attività sindacale per condurre con maggiore forza la loro battaglia.

I due funzionari, in tal modo, hanno reso incandescente il clima dell'ufficio, nell'ambito del quale si sono verificati scontri continui che hanno creato serie disfunzioni allo stesso, compromettendo la sua immagine all'esterno.

Il trasferimento di entrambi i funzionari si è rivelato, pertanto, lo strumento indispensabile per eliminare gli intralci al regolare svolgimento dell'attività dell'ufficio posti in atto dagli stessi.

In merito ai rilievi mossi al dirigente per un suo presunto atteggiamento antisindacale si precisa che egli ha solo cercato di ricondurre alla normalità una situazione deterio-

rata quale quella che si è venuta a creare presso l'ispettorato del lavoro di Nuoro.

Pur essendo il suo operato, improntato a criteri di obiettività ed equilibrio, è stata orchestrata una campagna denigratoria nei confronti del predetto, accusato di autoritarismo e di condotta antisindacale mentre in effetti egli ha cercato sempre il dialogo con le organizzazioni sindacali adoperandosi per il raggiungimento di accordi su aspetti importanti.

Non c'è, comunque, alcuna relazione tra gli scioperi promossi dalla CGIL e dalla CISL, peraltro non successivi a rottura di trattative e che hanno colto di sorpresa il dirigente, venutone a conoscenza dalla stampa, e l'adozione della sanzione disciplinare della censura a carico di un impiegato per comportamento non conforme ai doveri d'ufficio, sanzione che non ha alcuna attinenza, peraltro, con l'attività sindacale del dipendente, aderente alla CGIL, ma diretta a perseguire un comportamento irregolare e, specificamente un illecito disciplinare.

Per quanto riguarda, poi, i richiami rivolti dal dirigente ad alcuni elementi, va precisato che gli stessi hanno avuto come destinatari:

1) la commessa dell'ufficio, la quale è stata invitata ad una maggiore attenzione nell'adempimento dei doveri d'ufficio, peraltro anche in relazione ad inconvenienti segnalati dalla CGIL e dalla CISL;

2) un addetto al protocollo, nei cui confronti era stato rilevato difetto di collaborazione.

C'è stata, infine, in relazione alle lagnanze da parte di una lavoratrice madre per informazioni errate fornitele, una semplice richiesta di chiarimenti all'addetta al particolare settore, richiesta alla quale l'interessata ha risposto facendo presente la sua estraneità in ordine a quanto esposto.

La responsabilità, pertanto, della situazione che si riscontra presso l'ispettorato del lavoro di Nuoro non è da attribuire al modo con cui il dirigente ha assolto il suo ruolo, ma alla conflittualità accesa di elementi dell'ufficio, conflittualità che mentre inizialmente ha avuto come bersaglio esclusivo elementi rivali dell'ufficio, successivamente si

è rivolta anche contro il dirigente, la cui azione è stata contrastata in ogni occasione ed in particolar modo dalla funzionaria che in virtù dell'incarico ricoperto avrebbe dovuto fornire la massima collaborazione e non alimentare ed esasperare i conflitti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

SERVELLO. — Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione provinciale di Milano, al fine di dotare di una sede ove organicamente impartire le lezioni ad oltre 800 alunni dell'istituto tecnico « Iris Verdiani » di Cesano Maderno, oggi ospitati in due distinti edifici di proprietà del comune, data l'inagibilità della sede centrale per gravi carenze strutturali, per mancanza di spazi ove svolgere attività complementari all'insegnamento didattico, aveva — sin da cinque anni orsono — avviato un piano di ristrutturazione, di adeguamento e di ampliamento della sede centrale secondo la progressività consentita dagli stanziamenti, che prevedeva il completamento dei lavori entro il 1991, di recente ha ricevuto comunicazione che l'ultimo finanziamento di lire 9 miliardi previsto dal Governo per il 1991 non sarebbe più stato erogato —:

se non ritengano concretamente antieconomico negare i fondi proprio nel momento in cui un'opera già avviata può essere completata, con la conseguenza che i cantieri sono costretti a chiudere, con il naturale deperimento dei manufatti e, d'altro lato, ben sapendo che — ad un dato momento — l'opera dovrà essere completata, ma con costi superiori a quelli attuali, a parte i prorogati disagi per la popolazione studentesca, che pure vanno posti in conto;

se al di là degli aridi risparmi contabili lo Stato non debba considerare che molte e sostanziali passività economiche possono essere evitate, completando — il

prima possibile — i lavori in corso e, spendendo meno oggi, realizzare un concreto risparmio a tutto vantaggio delle finanze dello Stato. (4-22500)

RISPOSTA. — *Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, in data primo agosto 1990, sulla base delle direttive del Governo, deliberava la concessione di finanziamenti esclusivamente per le seguenti opere: opere idriche, opere fognarie, impianti di depurazione e smaltimento dei rifiuti ed, infine, i completamenti per qualsiasi categoria di opere.*

Nella seduta del 10 gennaio 1991, il menzionato consiglio di amministrazione ha rimesso alle autonome determinazioni degli enti locali, la scelta delle opere da finanziare, escludendo soltanto le opere cosiddette di edilizia sociale che non presentino caratteristiche di indispensabilità e di urgenza e che possono trovare copertura nel finanziamento extra Cassa. È stato, inoltre, fissato un plafond di disponibilità per ogni ente mutuatario, tenuto conto che l'attività dell'istituto per il 1991 è stata programmata, ai sensi del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito nella legge 22 dicembre 1990 n. 403, sulla base di un finanziamento complessivo di 8.000 miliardi, salvo eventuali modifiche derivanti da successive disposizioni di legge.

Al riguardo, si precisa che le richieste già inoltrate dovranno essere tutte confermate, qualunque sia la fase procedurale, ad eccezione della concessione definitiva. Va, altresì, segnalato che non incideranno nel plafond 1991, i perfezionamenti relativi ai mutui che abbiano ottenuto l'adesione di massima nel 1990.

Si soggiunge, infine, che con circolare n. 1179 del gennaio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, sono state fornite agli enti le istruzioni per la concessione dei mutui nell'anno 1991.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Rubbi.

SOLAROLI. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

con sentenza n. 426 del 25 settembre — 3 ottobre 1990, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 1990, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata, legale degli studi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale e rilasciato dalle scuole a fini speciali universitarie quando il detto titolo sia stato utilizzato per l'accesso, nel pubblico impiego, alle corrispondenti mansioni;

la CPDEL ed anche l'INADEL continuano a rifiutare le richieste di riscatto, nonostante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1987, n. 14, che riconosce valore abilitante al diploma di assistente sociale, e nonostante la pronuncia favorevole della Corte dei conti in data 11 giugno 1986, n. 595604 —:

se non intende intervenire per il rispetto dei diritti e della legalità costituzionale impartendo direttive coerenti alla CPDEL e all'INADEL e rimuovendo così lo stato di profondo disagio delle tante persone interessate. (4-22776)

RISPOSTA. — *A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 426 del 25 settembre — 3 ottobre 1990, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 1990, la direzione generale degli istituti di previdenza ha impartito disposizioni, con nota di servizio del 18 ottobre 1990, per consentire la facoltà di riscatto del periodo corrispondente alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma abilitanti all'esercizio della professione di assistente sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie, allorché detto titolo sia stato utilizzato per l'accesso alle corrispondenti mansioni.*

Con la stessa nota di servizio del 18 ottobre 1990, è stata riconosciuta la facoltà di riscatto anche per i diplomi di assistente

sociale aventi pari efficacia giuridica di quelli rilasciati dalle scuole dirette ai fini speciali universitarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987 n. 14.

Requisito indispensabile, comunque, per il riscatto, è il possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ove sia richiesto per il conseguimento del diploma di assistente sociale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra (posizione n. 9101402) intestata a Umberto Rossetti, residente in Tortoreto Lido (Teramo), nonché quali iniziative ritenga di dover assumere al fine di sollecitarne l'iter. (4-22839)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di guerra intestata al signor Umberto Rossetti risulta definita da questa amministrazione.*

Infatti a seguito dell'istanza presentata dall'interessato intesa ad ottenere trattamento pensionistico di guerra, qui pervenuta il 29 febbraio 1979, il Tesoro ha emesso in data 3 aprile 1981 determinazione direttoriale n. 2675834 Z con la quale è stata respinta l'istanza anzidetta in quanto alla visita presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Chieti del 9 gennaio 1980 l'interessato è risultato esente da affezioni intestinali e da deperimento organico e le infermità riscontrate sindrome nevrastenia e segni di gastroduodenite non sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio di guerra.

Detto provvedimento venne notificato al signor Rossetti presso il comune di Tortoreto in data 31 luglio 1981.

Avverso la succitata determinazione l'interessato ha inoltrato ricorso gerarchico n. 74297 conclusosi con decreto RI-GE n. 027134 con il quale è stato respinto detto ricorso in quanto non sono emersi elementi

idonei a modificare il provvedimento in parola che è conforme alle disposizioni di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 1° giugno 1977 l'INPS assunse i vincitori del concorso pubblico per esami a posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto), bandito il 25 luglio 1975;

i predetti furono nominati in ruolo con effetto dal 1° giugno 1977 e con la qualifica di assistente, che nel nuovo ordinamento delle carriere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, corrisponde a quella di segretario di 3ª classe;

in data 26 luglio 1990, sempre l'INPS ha bandito un concorso interno a n. 4.320 posti nell'8ª qualifica funzionale;

tra i requisiti richiesti dal bando in oggetto vi è quello dell'appartenenza alla categoria « di concetto » al 15 giugno 1976 (data di entrata in vigore del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976) —:

se risponda al vero che la direzione generale dell'istituto in riferimento avrebbe « dimenticato » i vincitori del concorso bandito in data 25 luglio 1975, di categoria « di concetto », appunto, che rappresenta proprio l'elemento di « saldatura » tra vecchio e nuovo ordinamento, al quale gli aspiranti hanno partecipato sostenendo due prove scritte di diritto (pubblico ed amministrativo);

in caso affermativo, e cioè ove i dipendenti di cui trattasi fossero stati davvero esclusi dal concorso interno in premessa, quali iniziative ritenga di dover assumere al fine di porre rimedio a tale palese ingiustizia ed anche allo scopo di evitare l'aprirsi di un prevedibile conten-

zioso amministrativo, che vedrebbe senz'altro soccombere l'INPS stesso. (4-23444)

RISPOSTA. — *Con deliberazione del comitato esecutivo dell'istituto in data 27 luglio 1990, sono stati indetti concorsi interni, per titoli ed esami, per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore, tra i quali quello a 4320 posti per l'VIII qualifica funzionale — funzionario di amministrazione — ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Detta norma, che ha previsto per determinati profili professionali l'espletamento di concorsi interni ai fini del passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore, ha altresì disciplinato le modalità di ammissione a detti concorsi richiedendo il possesso, da parte dei partecipanti, dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988 e prevedendo, in aggiunta a questi ultimi per il solo concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, l'ulteriore requisito dell'appartenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 (15 giugno 1976).

Ciò posto, a norma dell'articolo 2 del bando di concorso, che costituisce atto di mera applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, non vengono ammessi al concorso medesimo i candidati non appartenenti, alla data del 15 giugno 1976, alla categoria di concetto.

Ne consegue che i candidati nominati, a decorrere dal primo giugno 1977, in esito ai risultati del concorso pubblico a 192 posti di segretario di terza classe, al pari di altri, non possono partecipare al concorso in argomento.

In proposito l'INPS ha precisato che il menzionato concorso a 192 posti di segretario di terza classe è stato indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione del 25 luglio 1975; la prova scritta si è svolta il 25 aprile 1976, la prova orale ha avuto luogo nel periodo 30 novembre 11 — 23 dicembre 1976, le relative graduatorie sono

state approvate con deliberazione del 12 maggio 1977 dal comitato esecutivo che ha contestualmente conferito la nomina ad assistente ai candidati vincitori ed a 464 candidati idonei non vincitori, con effetto dal primo giugno 1977.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nell'accordo tra Eni e Montedison che diede vita alla Enimont era prevista una divisione di azioni tra i due partner del 40 per cento ciascuno, con il collocamento in Borsa del 20 per cento rimanente;

non essendo stati individuati investitori istituzionali, tale flottante ha finito con il tornare in gioco nei delicati equilibri societari non garantendo il mantenimento della pariteticità;

tale assetto consentiva alla Montedison, in quanto impresa privata di « promuovere » l'acquisto di azioni Enimont da parte di società amiche, alle quali poteva poi, in tutta legalità, dare, in Italia o all'estero opportune contropartite, mentre l'ENI, in quanto ente di Stato, non poteva fare una operazione analoga per la prevedibile e giusta opposizione sia del ministero delle partecipazioni statali che della Corte dei conti;

tale situazione si è puntualmente verificata con la parte privata oramai in possesso del 51 per cento dell'intero capitale azionario, contrapposto alla componente pubblica, ferma al 40 per cento;

conseguentemente l'intero flottante dell'Enimont, se la matematica non è una opinione, si è ridotto al 9 per cento;

una precisa disposizione di legge richiede che il flottante minimo per essere ammessi alle quotazioni di Borsa — o per continuare a godere di tale facoltà, che tra

l'altro consente di attingere al pubblico risparmio — sia non inferiore al 20 per cento —:

quale sia il motivo per il quale il presidente della Consob non abbia immediatamente sospeso il titolo Enimont dalle contrattazioni di Borsa;

se nell'« inerzia » del presidente della Consob non siano ravvisabili specifici elementi di reato;

se non ritengano il presidente e la giunta dell'ENI responsabili della omessa segnalazione del pericolo del rastrellamento delle azioni in questione e del danno derivante all'ENI da tale omissione;

se non ritengano che le azioni civili, tardive e lacunose, promosse dall'ENI e tendenti a bloccare la marcia di Gardini all'interno dell'Enimont altro non siano che un maldestro tentativo di sfuggire alle responsabilità per le omissioni prima commesse, che appaiono non una « svista » come da talune fonti si vorrebbe far capire, ma come un « mezzo di salvataggio » messo a disposizione di Gardini nel caso in cui non gli fossero stati concessi dal Parlamento gli sgravi fiscali promessi dal Governo. (4-21429)

RISPOSTA. — *La commissione nazionale per le società e la borsa, la comunicato che è stata disposta, con delibera n. 4252 del 26 settembre 1989, l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Milano, a decorrere dal 3 ottobre 1989, delle azioni ordinarie con godimento regolare della società Enimont SPA.*

Tale provvedimento è stato preceduto dall'offerta al pubblico di n. 850.000.000 di azioni ordinarie della società, pari al 20 per cento del capitale della stessa, di cui al prospetto informativo depositato presso l'archivio-Consob in data 30 agosto 1989 ed alla nota integrativa di tale prospetto depositata in data 26 settembre 1989.

Nonostante che il collocamento sul mercato di tali titoli fosse avvenuto in misura percentuale inferiore a quella prevista, in via generale, dall'articolo 9 del vigente regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione

ufficiale nelle borse valori, pari al 25 per cento del capitale sociale, è stato possibile conseguire una vasta diffusione dei titoli stessi, a conclusione della più rilevante offerta pubblica di vendita finalizzata all'ammissione a quotazione.

Si precisa, comunque, che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento citato, la sufficiente diffusione di un titolo sul mercato si presume realizzata allorché il titolo stesso sia diffuso tra il pubblico in misura percentuale pari al 25 per cento del capitale sociale.

La commissione per le società e la borsa può, peraltro, ritenere sussistente il requisito della sufficiente diffusione quando il valore di mercato dei titoli posseduti dal pubblico faccia presumere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore a quella suindicata.

La Consob ha, inoltre, precisato che, nonostante la contrazione del flottante del titolo Enimont, il relativo controvalore era, comunque, di gran lunga superiore al minimo di patrimonio netto richiesto, in via generale, dall'articolo 6, lettera del regolamento per l'ammissione a quotazione.

Per quanto attiene, infine, al volume degli scambi in borsa, si soggiunge che il titolo Enimont, anche successivamente alla riduzione del flottante, è rientrato tra i 20 titoli più trattati sul mercato.

Il Ministro del tesoro: Carli.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, POLI BORTONE, PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il 28 febbraio 1986 il Parlamento italiano approvò la legge per lo sviluppo della nuova imprenditoria giovanile, meglio nota come legge De Vito, con la quale si tentava per la prima volta un progetto non assistenziale per il Mezzogiorno ed a favore della occupazione giovanile;

per questa legge è previsto un rifinanziamento nell'ambito della legge finanziaria 1990-1991;

dopo quattro anni è possibile conoscere con ragionevole certezza i risultati prodotti da questo intervento nel sud della penisola e soprattutto il suo reale stato di attuazione, le spese sostenute ed i risultati raggiunti dal lato imprenditoriale e occupazionale;

a tutt'oggi, su 150 progetti approvati dal Comitato, solo 23 risultano avviati ad erogazione, peraltro senza alcuna assistenza presso un sistema bancario che è chiuso e oltremodo diffidente;

del Comitato di valutazione dei progetti, farebbero parte oltre 70 persone, la cui scelta non sembra essere avvenuta attraverso criteri di selezione professionale, ma attraverso il consolidato metodo della lottizzazione consociativa —

quale itinerario percorre il progetto dall'entrata negli uffici del suddetto Comitato;

quali sono le modalità che presiedono all'assegnazione dei progetti alla valutazione del Nucleo;

se corrisponde al vero che la divergenza di giudizio tra Nucleo e Comitato raggiunge punte del 50 per cento;

se corrisponde al vero che l'inoltro dei progetti istruiti al Nucleo di valutazione avviene secondo criteri di casualità;

se corrisponde al vero che i membri dell'Iri, Eni ed Efim, presenti nel Comitato hanno distaccato personale qualificato per realizzare « cinghie di trasmissione » e allo stesso tempo si sono attivati per drenare risorse economiche sulla formazione e sull'assistenza ai progetti;

a quanto ammontano i costi della convenzione stipulata con la Società italiana monitoraggio, a cui si deve l'esame degli stati di avanzamento ed il relativo nulla osta ai progetti;

se, nella evidenza di tali e tante « ombre » sulla legge 28 febbraio 1986, n. 44, non sia auspicabile prendere provvedimenti affinché torni ad essere garantita la corretta applicazione della legge e ri-

pristinato un livello minimo di trasparenza e di attendibilità nella valutazione dei progetti di impresa, come del resto la legge stessa prevede. (4-23728)

RISPOSTA. — *A tutt'oggi sono stati approvati dal comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile n. 671 progetti, di cui 325 hanno ottenuto una o più tranches di erogazione delle agevolazioni. Per 55 di tali progetti sono stati completati gli investimenti.*

Le iniziative che hanno già avviato le attività sono complessivamente 250.

Al fine di assicurare ai progetti approvati le erogazioni delle agevolazioni finanziarie che vengono effettuate per stati di avanzamento, sono state stipulate e sono già operanti convenzioni con diversi istituti di credito (Banco di Napoli, associazione delle Casse di risparmio, Monte dei Paschi di Siena, Banca commerciale italiana, eccetera).

Per quanto specificatamente concerne l'espletamento dei propri compiti, il comitato si avvale di una apposita segreteria tecnica che utilizza personale posto a disposizione — ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 34/1986 — dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali.

L'iter procedurale dei progetti che vengono presentati per essere ammessi alle suddette agevolazioni risulta articolarsi nel seguente modo:

assegnazione, al momento dell'arrivo, di un numero di protocollo;

avvio all'istruttoria secondo il rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di arrivo;

invio dell'elaborato al nucleo di valutazione, che esamina collegialmente ogni progetto;

parere del nucleo di valutazione;

esame del comitato sulla base del parere del nucleo;

proposta al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'emana-zione del decreto di ammissibilità delle agevolazioni.

Nessuna divergenza di giudizio può verificarsi tra il nucleo di valutazione e il comitato, in quanto il primo, che risulta composto da cinque esperti nominati con decreto del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti, si limita a fornire un parere non vincolante (articolo 1, comma 8, della citata legge n. 44 del 1986).

Per quanto ancora più specificatamente concerne il personale degli enti di gestione delle partecipazioni statali (IRI, ENI, EFIM), tale personale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della ripetuta legge è a disposizione della segreteria tecnica del comitato per l'espletamento dei compiti istruttori a quest'ultima affidati e non certo per assicurare impropri collegamenti con gli enti di provenienza. Questi ultimi enti, insieme con altre 9 società scelte tra le più qualificate a livello nazionale, svolgono attività di formazione su incarico del comitato. Gli stessi svolgono anche attività di tutoraggio (assistenza alle imprese nella fase di start-up) insieme con 113 altre società scelte tra le più affidabili per capacità e competenza, quali OLIVETTI, FIAT, PARMALAT, AGNESI, FERRERO, DIGITAL, ZEGNA, PEAT PARWICH, ORGA, ARTHUR ANDERSEN, eccetera.)

Per quanto infine concerne le società che effettuano le verifiche e le certificazioni degli stati di avanzamento lavori (SAL) presentati dalle aziende avviate, esse sono remunerate sulla base delle tariffe minime e dei criteri ASSIREVI, in relazione alla qualifica, al numero degli addetti e alle ore di lavoro effettivamente prestate. Le società sono la SIM e la SOVIS, alle quali, a fronte di 316 società monitorate (le verifiche sui SAL possono arrivare fino a 11 per azienda) sono state erogate, rispettivamente, la somma di lire 4.952 milioni (per 37.888 ore di prestazione effettuate) e la somma di lire 1.146 milioni (per 8.280 ore di prestazione effettuate).

Il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Fiorino.

TAMINO, RONCHI e SALVOLDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

Giovanni Brezzi (nato il 17 novembre 1973 a Udine e ivi residente in via Bertoli 21) ha presentato istanza per il riconoscimento come obiettore di coscienza il 18 dicembre 1989;

tale domanda è stata respinta, perché presentata fuori dai termini temporali previsti dalla legge n. 772 del 1972;

in data 2 febbraio 1990 Giovanni Brezzi ha presentato un'ulteriore domanda di obiezione di coscienza, più articolata e in cui richiedeva di svolgere servizio civile, come già specificato nella prima domanda, presso l'associazione paraplegici del Friuli-Venezia Giulia;

anche tale domanda viene respinta, mentre arriva a Giovanni Brezzi la cartolina precetto secondo la quale egli avrebbe dovuto presentarsi in caserma il 30 maggio 1990;

a questo punto Giovanni Brezzi invia una lettera alla caserma, al distretto militare di Padova ed alla procura militare di Padova, in cui dichiara il rifiuto di svolgere servizio militare;

il giovane, inoltre, in data 18 agosto 1990, invia una nuova domanda di obiezione di coscienza, basandosi sull'articolo 8 della legge n. 772 del 1972, nel quale si offre all'imputato che rifiuta il servizio militare la possibilità di effettuare un'ulteriore domanda su cui decide il Ministro della difesa, sentita la commissione prevista dall'articolo 4 della legge n. 72 del 1972;

il giovane è stato nel frattempo sottoposto, in data 23 agosto 1990, ad interrogatorio presso la procura militare di Padova ed il processo si svolgerà il 16 ottobre prossimo;

risulta che tale processo sarà sospeso sino ad una risposta all'istanza di obiezione presentata da Giovanni Brezzi il 18 agosto scorso. Se tale risposta sarà affermativa il suo procedimento sarà archi-

viato, in caso contrario dovrà adempiere il servizio militare o scontare un periodo di detenzione —:

se non ritenga che la lunga odissea di Giovanni Brezzi, come pure il settore d'impiego che ha indicato per lo svolgimento del proprio servizio civile, siano chiara dimostrazione dei suoi profondi convincimenti etici e morali che l'hanno portato al rifiuto delle armi;

se non ritenga inoltre che la coscienza di un individuo non possa essere limitata da una serie di normative, oltretutto in buona parte amministrative e interpretative della legge (su cui sono già state presentate alcune interrogazioni), circa la presentazione della domanda di obiezione da parte di giovani che abbiano in corso rinvio del servizio militare per motivi di studio;

se non ritenga opportuno agire celermente perché l'istanza di obiezione di coscienza di Giovanni Brezzi sia immediatamente accolta. (4-21520)

RISPOSTA. — *La commissione per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ha espresso parere favorevole all'ammissione del giovane Buzzi Giovanni al servizio sostitutivo civile.*

Il provvedimento di ammissione sarà notificato all'interessato entro breve termine.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere che cosa osti a far sì che sia liquidata e definita, previa corretta ricongiunzione alla conclusione delle pratiche di pensione di:

1) Gian Franco Tagliaferri, nato a Piacenza il 20 marzo 1939, numero posizione di pratica 7.335.382;

2) Maria Carla Rozoagloi in Tagliaferri, nata a Piacenza l'8 settembre 1946, domanda fatta il 22 ottobre 1981, n. posizione pratica 330.367;

3) Vittorio Bissi, nato a Piacenza il 3 marzo 1937, residente colà in via Bagarotti, 38, già dipendente dell'A.C.A.P. di Piacenza, posizione INPS 353.756 (dal 2 novembre 1952 al 28 febbraio 1970) CPDEL (Comune di Piacenza) dal 1° marzo 1970 al 26 novembre 1974;

4) Raffaele Petegolli nato a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) 29 novembre 1938 residente a Piacenza via Tansini, 11, già dipendente dell'A.C.A.P. (azienda consorziale Autotrasporti di Piacenza) posizione INPS n. 359791 dal 15 novembre 1953 al 30 settembre 1959, CPDEL dal 2 novembre 1959 al 13 dicembre 1974;

tali ricongiunzioni necessarie dei periodi di contribuzione ai fini pensionistici sono state già correttamente e ritualmente richieste da anni e sono atti legittimamente dovuti;

per sapere se in proposito siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia tributaria o giudiziaria, procedimenti penali, anche per omissioni e abusi in atti d'ufficio, richiesta di notizie e informazioni da parte della procura generale presso la Corte dei conti. (4-16523)

RISPOSTA. — *Si forniscono le notizie per le pratiche di: Gian Franco Tagliaferri.*

Per tale nominativo, poiché sono già pervenuti il prospetto contributo d'aparte dell'INPS di Piacenza e la retribuzione riferita alla data della domanda dal comune di Piacenza, quest'amministrazione ha disposto tramite il centro elaborazione dati, che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Maria Carla Rozoagloi in Tagliaferri.

Per tale nominativo non risulta pervenuta a questa amministrazione la domanda presentata il 22 ottobre 1981 n. pratica 330.367, secondo i dati forniti dall'interrogante; oltretutto la posizione n. 330.367 si riferisce ad altro nominativo, mentre la signora Maria Carla Rozoagloi non risulta titolare di alcun fascicolo previdenziale. Vittorio Bissi.

Anche per tale nominativo non risulta pervenuta alcuna domanda di ricongiunzione, né di pensione. In favore del signor Vittorio Bissi, sono stati effettuati versa-

menti contributivi, ma lo stesso non è titolare di alcun fascicolo previdenziale.

Raffaele Petegolli.

Questa amministrazione, con nota n. 2716274 del 29 ottobre 1990, diretta alla direzione generale dell'INPS — servizio previdenza marinara e addetti ai pubblici servizi trasporti di Roma e, per conoscenza, all'INADEL di Roma a al signor Petegolli, ha già trasmesso il prospetto relativo ai periodi di iscrizione alla CPDEL, nonché l'ammontare dei corrispondenti importi contributivi maggiorati degli interessi.

In relazione, poi, alla richiesta formulata nell'ultima parte dell'interrogazione, si fa presente che la direzione generale degli istituti di previdenza ha adottato adeguate iniziative in tema di operatività, onde pervenire in tempi accettabili alla definizione di provvedimenti di ricongiunzione.

Al riguardo, si precisa che le domande di ricongiunzione dei dipendenti nel frattempo collocati a riposo vengono evase con precedenza assoluta, seguono poi quelle dei dipendenti più anziani rispetto a quelle dei più giovani.

si soggiunge, infine, che è stato predisposto da parte di quest'amministrazione il disegno di legge atto Camera n. 4253, già approvato dal Senato ed ora all'esame delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, recante disposizioni per l'acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, nonché il riordinamento strutturale e funzionale della direzione generale degli istituti di previdenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e di grazia e giustizia. — Per sapere:

cosa osti alla emanazione del cosiddetto « decreto di ricongiunzione contributiva » per la corretta ricostruzione della relativa posizione della dipendente della USL n. 2 di Piacenza Noris Maffi nata il 15 aprile 1949 (secondo la richiesta docu-

mentata della predetta USL n. 2 diretta in data 30 marzo 1982 prot. n. 9356 al Ministero del tesoro, direzione generale istituti di previdenza, divisione 7, ufficio V via Cristoforo Colombo, 44 Roma, tempestivamente pervenuta a destinazione a giro di posta come documentabile ex lege n. 29 del 1979;

come mai solo alcune posizioni di quelle indicate, richieste e documentate nella suindicata richiesta USL 2 di Piacenza, abbiano avuto il loro naturale e doveroso epilogo, determinato dalla emanazione del richiesto decreto di ricongiunzione contributiva, per sapere cosa deve fare il cittadino contro i ritardi « burocratici in suo danno come quello qui segnalato;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia, procedimenti giudiziari, ovvero se la cosa sia nota alla Procura Generale presso la Corte dei Conti o questa abbia richiesto in proposito informazioni o notizie, anche per le eventuali responsabilità contabili.

(4-19204)

RISPOSTA. — Quest'Amministrazione, con decreto n. 141729 del 18 agosto 1990, in accoglimento delle domanda prodotto dalla signora Maffi Noris, ha concesso alla medesima, ai fini della pensione, la ricongiunzione ex articolo 2 della legge n. 29 del 1979 di anni 2, mesi 5 e giorni 21 di servizio con iscrizione INPS, previo pagamento del contributo di lire 25.870 in unica soluzione. Il decreto predetto è stato inviato all'interessata con ministeriale n. 273599/7292740 del 28 agosto 1990, per l'accettazione.

In relazione, poi, alla richiesta formulata nell'ultima parte dell'interrogazione, si fa presente che la direzione generale degli istituti di previdenza ha adottato adeguate iniziative in tema di operatività, onde pervenire in tempi accettabili alla definizione di provvedimenti di ricongiunzione. Al riguardo, si precisa che le domande di ricongiunzione dei dipendenti nel frattempo collocati a riposo vengono evase con precedenza assoluta, seguono poi quelle dei dipendenti più anziani rispetto a quelle dei più giovani.

Si soggiunge, infine, che è stato predisposto da parte di quest'amministrazione il disegno di legge, atto Camera n. 4253, già approvato dal Senato ed ora all'esame delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, recante disposizioni per l'acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, nonché il riordinamento strutturale e funzionale della direzione generale degli istituti di previdenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

TEALDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:*

in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537) il servizio contributi unificati in agricoltura — SCAU — con le elaborazioni del centro elettronico di Roma ha inviato nei giorni scorsi intimazioni di pagamento a oltre tremilacinquecento titolari di aziende agricole della provincia di Cuneo ed analogamente a migliaia di coltivatori in tutto il paese, relative a contributi aggiuntivi-malattia per gli anni 1981-1985 con l'aggiunta di pesanti penalità per recuperare i contributi stessi ritenuti non versati a suo tempo;

in tale operazione di recupero sono stati accertati gravi e numerosi errori di addebito dovuti a omesse od errate registrazioni dei contributi stessi tempestivamente invece versati dagli interessati;

se la sottoscritta è correttamente informata, prossimamente verranno notificate altre intimazioni di pagamento per i contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) e anche per queste si paventa il ripetersi di analoghi errori di addebito;

tale situazione costituisce l'ennesimo aspetto negativo che esaspera il mondo agricolo già fortemente critico nei confronti dello SCAU in generale e di quello di

Cuneo in particolare a causa dei notevoli ritardi con i quali le pratiche vengono esaminate e definite;

la situazione segnalata è determinata dalla cronica carenza di personale addetto al servizio provinciale medesimo, carenza già più volte denunciata al Ministro e agli organi competenti senza che si sia provveduto a porvi rimedio;

ciò provoca vivissimo e giustificato malumore nella categoria interessata che minaccia inopportune, seppur comprensibili, manifestazioni di protesta per cui è necessario intervenire con tempestività per ottenere l'auspicato ottimale funzionamento del servizio in questione;

se il Ministro adito intenda assumere iniziative in ordine a quanto succintamente sopra segnalato. (4-21847)

RISPOSTA. — *In occasione della richiesta dei contributi aggiuntivi di malattia per gli anni 1981-1985, l'ente ha fornito ad ogni interessato, contestualmente alla richiesta, tutti i dati che avevano portato alla determinazione delle somme risultanti dovute.*

Ciò proprio al fine di consentire a ciascun contribuente l'effettiva possibilità di controllare l'esattezza dell'operato degli uffici e la rettifica di eventuali errori commessi nell'acquisizione dei redditi agrari dichiarati o dei versamenti effettuati. Infatti la zona dell'importo da versare di ogni bollettino è stata lasciata in bianco.

Com'è noto, il contributo in discorso è versato, secondo le previsioni normative, in autotassazione con indicazione manuale, da parte dei contribuenti, del reddito agrario rivalutato che costituisce elemento base del calcolo contributivo. La manualità dell'indicazione ha portato a registrazione di redditi agrari errati. La medesima manualità dei versamenti e della indicazione dei codici identificativi dell'azienda, unitamente all'uso di bollettini non predisposti allo scopo, ha provocato la mancata individuazione del versante e quindi la impossibilità di accredito allo stesso di quanto versato. In conseguenza di ciò, l'ente, come sopra riferito, ha fornito ai contribuenti tutti gli elementi di

controllo e, inoltre, ha scartato dalla procedura normale tutti quei bollettini che recavano un saldo a debito (per soli contributi e anche per uno solo degli anni 1981/1985) superiore ad un milione, presumendo che l'elevatezza dell'importo fosse indice di errore nella determinazione del reddito agrario. Questi bollettini sono stati pertanto inviati agli uffici provinciali perché fossero rettificati e successivamente spediti ai destinatari, secondo le disposizioni impartite dal servizio centrale.

Per quanto concerne specificamente la situazione verificatasi in provincia di Cuneo, lo SCAU ha reso noto che i bollettini anomali (importi superiori al milione), una volta pervenuti all'ufficio provinciale sono stati corretti ed inviati ai destinatari. In tale occasione l'ufficio periferico, in attuazione di precise disposizioni, ha avviato una attenta revisione di tutte le posizioni per le quali gli interessati hanno avanzato istanza, al fine di eliminare gli errori lamentati.

Le rettifiche operate sugli importi dei redditi agrari acquisiti, esplicheranno effetti correttivi anche per la determinazione di quanto eventualmente dovuto per i contributi aziendali aggiuntivi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'ente ha reso noto, infine, che per cercare di attenuare le gravi situazioni di carenza di personale che si registrano in diversi uffici provinciali, sono stati recentemente banditi due concorsi pubblici. È stata inoltre avviata la procedura di reclutamento, per la costituzione di rapporti a tempo determinato, nell'ambito di un progetto finalizzato alla lotta all'evasione contributiva.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

TEALDI, PELLIZZARI, ZUECH, RABINO, ZAMBON, BRUNI e RINALDI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, disciplina la concessione delle dispense dalla ferma di leva per coloro che — in tempo di pace — hanno

diritto a tali dispense per le particolari condizioni previste dall'articolo stesso;

il penultimo comma di tale articolo recita: « Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma (6e) »;

se la sottoscritta è correttamente informata, tale decreto — atto amministrativo — non viene pubblicizzato convenientemente, per cui i comuni (uffici comunali di leva) ignorano quali siano i limiti di reddito non superabili dai quali origina il diritto alla dispensa in parola;

ne consegue che vengono allestite inutilmente numerose domande di esenzione destinate poi al rigetto con evidenti perdite di tempo sia per l'ufficio sia per gli interessati, che devono procurarsi la complessa voluminosa documentazione prescritta creando sovente illusioni e malumore a causa della disinformazione di cui sopra;

non si vede per quale motivo tale decreto non debba essere invece ampiamente pubblicizzato per offrire elementi di valutazione e controllo da parte degli interessati;

appare quindi opportuno intervenire in proposito con ampia diffusione del contenuto dell'annuale decreto medesimo —:

quali provvedimenti intende adottare il Ministro interrogato in ordine al problema sopra evidenziato. (4-22436)

RISPOSTA. — L'articolo 7, n. 4, della legge n. 958 del 1986, non prevede la pubblicazione del decreto ministeriale relativo ai livelli di reddito di cui i consigli di leva debbono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza al fine del riconoscimento dei titoli di dispensa previsti ai punti 4, 5 e 6 dell'articolo 91 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, e successive modificazioni. Ciò a differenza di altri casi nei quali il legislatore ha espressamente previsto la pubblicità del decreto (vedasi il n. 4, primo comma, dello stesso articolo 7 della legge n. 958 del 1986, per il decreto ministeriale che fissa i criteri per l'individuazione degli arruolati che il ministro della difesa ha facoltà di dispensare).

La differente disciplina trova il suo fondamento nel fatto che i parametri relativi al livello di reddito hanno un valore solo indicativo. Ogni provvedimento del consiglio di leva, infatti, si fonda sulla valutazione ponderata di tutti gli elementi che caratterizzano ed allo stesso tempo distinguono fra loro i singoli casi presi in esame.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

TESSARI, MELLINI e CICCIONESERE. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il signor Fabrizio Tamburri, nato a Velletri il 20 agosto 1968, fece regolare richiesta di dispensa dal servizio militare essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 della legge 31 luglio 1975;

il medesimo è attualmente l'unico sostegno economico per la famiglia, composta, oltre che da se stesso, dal padre invalido civile e da un fratello che attualmente sta prestando il servizio militare;

al signor Tamburri per tutta risposta è arrivata la cartolina di convocazione, che è stata dallo stesso rifiutata visti i motivi di cui sopra, motivo per il quale ha ricevuto la visita dei carabinieri di Velletri per accertamenti —:

per quale motivo non è stata accettata la richiesta di dispensa dal servizio militare presentata dal Tamburri e cosa intende fare perché al medesimo sia, al più presto, riconosciuto quanto gli spetta di diritto. (4-22513)

RISPOSTA. — In data 12 novembre 1990 è stata deliberata la dispensa dalla ferma di

leva del giovane Tamburri Fabrizio, al quale il provvedimento è stato notificato in data 3 dicembre 1990.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

TIRABOSCHI e ORCIARI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere:

come valuti il Governo, sia sotto il profilo giuridico che a riguardo delle responsabilità oggettive che ne derivano, il fatto che siano ancora bloccati alla CCDDPP i finanziamenti a fondo perduto previsti dalla legge n. 65 del 6 marzo 1987;

poiché tali finanziamenti sono stati concessi agli enti locali o a consorzi tra comuni e province con decreti del Ministero competente ed è stata votata in sede parlamentare l'incostituzionalità del decreto-legge n. 269 del 1° ottobre 1990 in materia di finanza locale), su quali norme di legge si fondi il divieto ad erogare le somme già concesse dal Governo, in alcuni casi con decreti risalenti al 1987;

se non si configuri un danno finanziario nei riguardi di quei comuni i quali, a fronte della citata legge n. 65 e dei decreti ministeriali regolarmente emessi, hanno incontrato e sostenuto notevoli spese per la predisposizione dei progetti;

se non sia il caso di sbloccare immediatamente i finanziamenti della legge n. 65 per quei comuni o consorzi che al 30 settembre di quest'anno avevano i progetti e le autorizzazioni già approvate e in regola e che al tempo stesso hanno vecchi impianti che presentano problemi di sicurezza e di ordine pubblico.

(4-22085)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, in data 1° agosto 1990, sulla base delle direttive del Governo, deliberava la concessione di finanziamenti esclusivamente per le seguenti opere: opere idriche, opere fognarie, impianti

di depurazione e smaltimento dei rifiuti ed, infine, i completamenti per qualsiasi categoria di opere.

Nella seduta del 10 gennaio 1991, il menzionato consiglio di amministrazione ha rimesso alle autonome determinazioni degli enti locali, la scelta delle opere da finanziare, escludendo soltanto le opere cosiddette di edilizia sociale che non presentino caratteristiche di indispensabilità e di urgenza e che possono trovare copertura nel finanziamento extra cassa. È stato, inoltre, fissato un plafond di disponibilità per ogni ente mutualitario, tenuto conto che l'attività dell'istituto per il 1991 è stata programmata, ai sensi del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, sulla base di un finanziamento complessivo di 8 mila miliardi, salvo eventuali modifiche derivanti da successive disposizioni di legge.

Al riguardo, si precisa che le richieste già inoltrate dovranno essere tutte confermate, qualunque sia la fase procedurale, ad eccezione della concessione definitiva. Va, altresì, segnalato che non incideranno nel plafond 1991, i perfezionamenti relativi ai mutui che abbiano ottenuto l'adesione di massima nel 1990.

Si soggiunge, infine, che con circolare n. 1179 del gennaio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, sono state fornite agli enti le istruzioni per la concessione dei mutui nell'anno 1991.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Rubbi.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è un esempio riuscito della campagna « pensioni subito », tanto sbandierata dai vertici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e pubblicizzata da stampa e televisione, che dovrebbe permettere entro tempi brevi la definizione delle pratiche nel giro di ore e il pagamento delle pensioni addirittura a casa, la vicenda della pensione n. 13968652 VO di cui è titolare il signor Roberto Innocenzi, definita dalla sede di Roma Aurelio.

La domanda di pensione fu presentata, come risulta dal timbro a secco della

citata sede romana dell'INPS, il 18 giugno 1989, peraltro in passato già istruita in funzione esplorativa e tutta in regola come risulta dal modello EAD 50/TP del 26 maggio 1987 della sede Flaminio di precedente competenza.

Dopo 8 mesi, molto al di là quindi dei decantati tempi di definizione delle pratiche da parte dell'INPS, l'interessato riceveva una prima richiesta di alcuni documenti regolarmente consegnati allo sportello della sede Aurelio il 23 febbraio 1990 e subito dopo, il 28 febbraio, una ulteriore richiesta anche questa subito esaudita.

Finalmente, il 7 aprile 1990, il paziente cittadino riceveva il certificato della pensione e la comunicazione di liquidazione della stessa « accolta a seguito di riesame », con decorrenza originaria al 1° settembre 1989 e gli interessi legali a partire dal 1° gennaio 1990 ma, il 7 giugno, a ben due mesi di distanza, arretrati e pensione ancora non gli risultavano accreditati.

Alla luce di quanto sopra, l'interrogante chiede di conoscere se il « riesame » delle pratiche non sia per caso un artificio messo in atto dalle sedi INPS incapaci di definirle entro i 90 giorni conclamati ovvero, capaci di farlo, siano interessate a « costruire » due pratiche o il loro riesame, posticipandone inoltre la decorrenza originaria e di conseguenza il pagamento degli interessi di legge.

Per sapere, infine, nel caso specifico della pensione VO 13968652 il motivo della decorrenza da settembre e non da luglio, e quanto ancora il signor Innocenzi dovrà attendere per riscuoterla unitamente agli arretrati atteso che è passato esattamente un anno dalla presentazione della domanda. (4-20130)

RISPOSTA. — *La procedura di liquidazione Pensione subito riguarda solo le pensioni di vecchiaia e non quelle di anzianità, cui si fa riferimento nel documento parlamentare. Per tale tipo di pensionamenti (indipendenti dall'età anagrafica del soggetto, ma legati solo all'anzianità contributiva), infatti, specifica l'istituto, non va effettuata la preliminare ricognizione dei requisiti, non potendosi presumere se sussista o meno la volontà del-*

l'assicurato di richiedere la pensione al raggiungimento dei 35 anni di contribuzione. Occorre, inoltre, sottolineare che nel caso in questione il ritardo nella definizione della domanda di pensione è imputabile ad una serie di circostanze del tutto anomale rispetto al normale standard dei tempi di liquidazione raggiunti dall'INPS.

Si ritiene pertanto opportuno descrivere brevemente i fatti che hanno determinato la non sollecita trattazione della pratica. Nel giugno del 1989 l'interessato ha inoltrato alla sede INPS di Roma-Aurelio domanda di pensione di anzianità. In tale occasione agli operatori dell'ufficio competente è sfuggito che la posizione assicurativa del signor Innocenzi avrebbe dovuto essere richiesta alla sede di Roma-Flaminio, presso cui il medesimo aveva in precedenza presentato domanda esplorativa di anzianità, respinta in quanto il richiedente svolgeva attività lavorativa dipendente. Tale equivoco ha fatto sì che la sede competente a trattare la domanda, cioè quella di Roma-Aurelio, ha potuto disporre della posizione assicurativa solo alla fine del mese di gennaio 1990.

In seguito sono emerse ulteriori esigenze istruttorie conclusesi con la richiesta, nel febbraio 1990, di altra documentazione che, pur prontamente inoltrata dall'interessato, è stata tuttavia inserita nel fascicolo quando la domanda era già stata erroneamente respinta. Pertanto è stato necessario procedere prima alla riapertura d'ufficio e poi alla liquidazione della prestazione, cui ha fatto seguito in data 26 aprile 1990 la spedizione del certificato di pensione e dei mandati di pagamento all'ufficio pagatore richiesto.

Nel contesto degli adempimenti è stata poi confusa la data di presentazione della domanda, circostanza che ha determinato lo spostamento della decorrenza della pensione e dei relativi interessi legali. A questo riguardo l'INPS ha comunicato che la sede di Roma-centro è stata già interessata alla ricostituzione della posizione con retrodatazione della decorrenza ed a corrispondere prontamente all'interessato un acconto per un importo di 2 milioni.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale del signor Salvatore Barbato, nato il 4 febbraio 1924, a Frattaminore (Napoli), attualmente residente in Gran Bretagna. (4-21040)

RISPOSTA. — *La pensione in favore del signor Salvatore Barbato è stata posta in pagamento all'indirizzo estero il 18 dicembre 1990.*

Il relativo mandato è intestato all'organismo assicuratore britannico che provvederà al trasferimento delle spettanze direttamente all'interessato, dopo aver effettuato le operazioni di conguaglio con quanto di propria spettanza, secondo la normativa internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

VALENSISE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

quali iniziative intenda assumere per sbloccare la situazione del palazzo detto « Scategna », manufatto di grande interesse storico, artistico e costruttivo, realizzato con la consulenza di architetti veneziani, che sorgono nel rione Chianalea di Scilla, i cui lavori di restauro sono fermi da oltre sei anni, con gravi pericoli di degrado dei muri perimetrali e dei cornicioni, artisticamente lavorati, a causa di infiltrazioni d'acqua piovana per la mancata copertura del tetto a tegole;

se ritenga di rilanciare il progetto di destinare il palazzo, debitamente restaurato, a sede di un museo della pesca, per la conservazione delle preziose testimonianze storico-culturali dell'attività alla quale, in passato, si è quasi esclusivamente dedicata la popolazione di Scilla, centro caratteristico della pesca stagionale del pesce spada. (4-21977)

RISPOSTA. — *Il Palazzo Scategna, vincolato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è di proprietà della ditta Bellantoni Luigi e Barbera Bruno.*

L'edificio è oggetto di ristrutturazione per civile abitazione da parte della ditta proprietaria, secondo un progetto approvato dalla competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cosenza in data 18 gennaio 1980 e successiva variante del 15 maggio 1984.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1984 questa amministrazione ha erogato un contributo di lire 28 milioni e successivamente, con decreto ministeriale 28 gennaio 1985, è stato erogato un ulteriore contributo di lire 27 milioni. I lavori sono attualmente sospesi per la redazione di una perizia di variante da sottoporre all'attenzione della predetta soprintendenza.

Non risulta presentato a questo Ministero alcun progetto con destinazione d'uso diversa da quella abitativa attuale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

VIOLANTE e MIGLIASSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

gli operai della cava di amianto di Balangero sono senza retribuzione da 4 mesi;

che i proprietari della cava, i fratelli Puccini, hanno in pratica dissipato il patrimonio aziendale ed hanno contratto debiti elevatissimi con istituti previdenziali —:

quali interventi intenda attuare per assicurare la giusta retribuzione agli operai della cava di Balangero. (4-19079)

RISPOSTA. — *L'attività estrattiva presso la miniera di amianto di Bolangero è cessata il 31 marzo 1990. In data 18 maggio 1990 il tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della società Amiantifera, nominando un curatore fallimentare.*

In conseguenza di tale fallimento gli ex dipendenti della ditta sono stati ammessi a

godere del beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria, prevista per siffatta evenienza dalla legge n. 301 del 1979 per la durata massima di trentasei mesi a decorrere dalla data del fallimento. Acquisito pertanto il parere favorevole del CIPI nel settembre del 1990, sono stati emanati dal ministero i decreti di concessione del trattamento di integrazione salariale per il periodo che va dal 18 maggio 1990 al 19 maggio 1991.

Per quanto riguarda poi le retribuzioni non corrisposte dal dicembre 1989 al maggio 1990, si rende noto che è in fase istruttoria l'istanza per la concessione retroattiva di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale ai sensi della legge n. 675 del 1977.

Si precisa, inoltre, che la corresponsione ai lavoratori del trattamento di fine rapporto che grava in caso di fallimento della ditta sul Fondo nazionale di solidarietà, è subordinata all'accertamento del passivo fallimentare. Fino a quando non sarà perfezionata, da parte del curatore, la verifica del predetto passivo non potrà essere pertanto avviata la procedura di liquidazione della citata indennità.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

VITI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

sussistono tuttora serie difficoltà per la metanizzazione degli unici due bacini lucani, i cui progetti sono stati già approvati dall'azienda per gli interventi nel Mezzogiorno;

gli ostacoli alla realizzazione delle reti di gas nei comuni ricadenti nel bacino « Basilicata 04 » e nel bacino « Basilicata 10 » derivano da un lato dalla riduzione del finanziamento del Fondo europeo per lo sviluppo regionale e, dall'altro, dalla mancata approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge che prevede la copertura a carico dello Stato del 15 per cento non più garantito dalla CEE, non dimenticando che il blocco della conces-

sione dei mutui ai comuni, da parte della Cassa depositi e prestiti, impedisce la copertura con mutui a tassi agevolati di un ulteriore 30 per cento dei progetti;

le popolazioni interessate all'utilizzo della importante fonte energetica hanno provveduto alla diversificazione degli impianti che, alimentati con sistemi di emergenza, costituiscono rilevanti problemi di sicurezza —:

quali iniziative intenda adottare onde i problemi sopra accennati possano essere risolti e venga costituito un punto di coordinamento fra tutti gli organi coinvolti e interessati per lo snellimento delle procedure e per la rapida attuazione dei programmi di metanizzazione delle aree meridionali. (4-21781)

VITI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

nei programmi messi a punto per il Mezzogiorno figura la realizzazione di progetti di metanizzazione per circa 300 comuni e 18 adduttori SNAM, per un importo che supera i trecento miliardi di lire;

il Ministro del tesoro ha finora emesso formali provvedimenti di concessione solo per le pratiche del 1989, mentre la Cassa depositi e prestiti non è stata autorizzata a concedere i mutui relativi indispensabili per l'emissione dei definitivi decreti da parte del Ministro del tesoro;

il processo di metanizzazione subisce un blocco che si riverbera sulle più elementari esigenze delle comunità meridionali, oltre a causare effetti difficilmente riparabili sulla condizione delle aziende e sulle economie suscitate dai promettenti processi di investimento —:

quali iniziative si intenda adottare per:

completare l'itinerario dei provvedimenti di concessione già deliberati o in via di approvazione;

autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere i mutui necessari;

attivare, sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, i contributi comunitari. (4-22351)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione, dopo la delibera CIPE del 21 dicembre 1989 che ha fissato i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ha provveduto ad emanare, senza soluzione di continuità, i decreti concessivi delle agevolazioni sia per i comuni che realizzano direttamente le opere, sia per i comuni che hanno affidato le opere a concessionari, nonché a favore dell'ENI per quanto concerne gli adduttori.*

Alla fine di settembre 1990 sono stati temporaneamente sospesi i decreti riguardanti i comuni in gestione diretta, in quanto la Cassa depositi e prestiti, in applicazione delle direttive del proprio consiglio di amministrazione correlate alle misure di contenimento della spesa pubblica, aveva sospeso l'erogazione dei mutui agevolati previsti dalla legge n. 784 del 1980.

Nella seduta del 10 gennaio 1991, il consiglio di amministrazione del menzionato istituto ha rimesso alle autonome determinazioni degli enti locali la scelta delle opere da finanziare, escludendo soltanto le opere cosiddette di edilizia sociale che non presentino caratteristiche di indispensabilità e di urgenza e che possono trovare copertura nel finanziamento extra cassa. È stato, inoltre, fissato un plafond di disponibilità per ogni ente mutuatario, tenuto conto che l'attività dell'istituto per il 1991 è stata programmata, ai sensi del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, sulla base di un finanziamento complessivo di 8 mila miliardi, salvo eventuali modifiche derivanti da successive disposizioni di legge.

Pertanto, gli enti interessati possono, per il 1991, accedere ai mutui della cassa per le opere di metanizzazione, nei limiti del plafond assegnato. Va, altresì, precisato che le richieste già inoltrate dovranno essere tutte confermate, qualunque sia la fase procedurale, ad eccezione della concessione definitiva. Comunque, i perfezionamenti relativi ai mutui che abbiano ottenuto l'adesione di

massima nel 1990 non incideranno nel plafond 1991. Con circolare n. 1179 del gennaio 1991, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, sono state, inoltre, fornite agli enti le istruzioni per la concessione dei mutui nell'anno 1991.

Per quanto riguarda, infine, l'utilizzazione dei fondi FESR, si comunica che, per adeguare l'ordinamento interno alla mutata disciplina comunitaria, è stata inserita apposita disposizione nell'articolo 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Rubbi.

ZEVI e CALDERISI. — Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

Torella del Sannio, comune in provincia di Campobasso, ha un piccolo centro storico ancora oggi relativamente intatto e strutturato ad anello intorno al Castello ed alla chiesa;

il Castello, vincolato dal ministero per i beni culturali ed ambientali con decreto ministeriale del 19 novembre 1988, il cui nucleo risale al XII secolo, conserva l'originale forma trapezoidale con tre torri cilindriche ed una torre quadrata;

a ridosso dello spalto del Castello sorge la chiesa settecentesca di San Nicola di Bari e sul lato nord esistono abitazioni medievali alcune delle quali ricavate all'interno di un'antica cinta muraria;

in comune, con uno stanziamento iniziale di 270 milioni, cui farà seguito uno successivo di 1 miliardo e mezzo, è stato presentato un progetto per la costruzione di sei alloggi popolari, da realizzare abbattendo quanto resta di antico tessuto urbano nella fascia di centro storico adiacente la suddetta chiesa;

tale progetto, che è stato pretestuosamente definito di « recupero del centro storico », avrebbe come unico esito finale quello di distruggere l'equilibrio estetico del medesimo —:

se non si ritenga necessario apporre il vincolo del Ministero all'intero centro storico di Torella del Sannio, affinché non abbia a consumarsi questo scempio pubblico nei confronti di questo piccolo esempio di medioevo molisano;

per quale motivo da parte degli amministratori del comune in questione non si è approvata una diversa collocazione per il progetto di case popolari e se non sia stata proprio la decisione di costruire alloggi popolari nel centro storico del paese a far lievitare, in maniera sicuramente spropositata, i prezzi di progettazione.

(4-19979)

RISPOSTA. — La nuova amministrazione comunale di Torella del Sannio ha ritenuto di non dare più seguito al progetto di realizzazione delle case popolari nel centro storico, indirizzando altresì tale operazione in altro luogo esterno al centro abitato.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.